



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 444

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 30 luglio 2015

## I N D I C E

### Commissioni riunite

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . Pag. 12

*Plenaria (notturna) (\*)*

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 14

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 21

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 28

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 33

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 36

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 38

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 41

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 47

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 195)* . . . . . » 49

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 444° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRI; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	50
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188)</i> . . . . .	»	73
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	73
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	83
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	111
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	115
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	122
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	123
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	148

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	153
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	154
<i>Plenaria (3<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	155
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	180
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	189
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	190
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	192
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	193
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	194
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	195
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	196



## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria**

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 169)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, dà conto di una modifica alla sesta condizione contenuta nella proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto della seduta precedente.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) segnala che la Conferenza Unificata è oggi convocata per esprimere il parere di competenza e che, nelle more, sarebbe opportuno rinviare la conclusione dell'esame. Fa infine riferimento al «Manifesto di Termoli», presentato oggi a Roma dalle regioni

Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia per protestare contro l'attività estrattiva nei mari italiani.

Il presidente MUCCHETTI fa presente che le Commissioni riunite hanno già rinviato la conclusione dell'esame in attesa del parere della Conferenza Unificata. All'approssimarsi del termine per l'esercizio della delega, il Governo ha chiesto ai Presidenti delle Camere di consentire comunque l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Sulla base di tali considerazioni ritiene opportuno concludere l'esame.

La senatrice PUPPATO (*PD*) chiede che siano specificati i requisiti degli Istituti pubblici di ricerca, ai quali i richiedenti le autorizzazioni possono rivolgersi per le valutazioni istruttorie.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, osserva che la previsione delle convenzioni quadro con i Ministeri competenti ha anche lo scopo di assicurare la qualità delle valutazioni istruttorie.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede che nel parere venga inserita un'osservazione volta a far sì che la valutazione di impatto resti distinta nelle diverse fasi della prospezione, della ricerca e della coltivazione, anche in caso di rilascio di un titolo minerario unico.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, precisa che il provvedimento in esame non riduce la portata e l'articolazione delle procedure di valutazione ambientale.

Si passa, di seguito, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZIZZA (*CRi*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà dal voto.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare e che, personalmente, si asterrà dal voto.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) critica la decisione di non aver svolto un ciclo preliminare di audizioni. Si associa alla richiesta del senatore Giroto di attendere il parere della Conferenza Unificata. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo parlamentare.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice GAMBARO (*Misto*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MUCCHETTI pone ai voti la nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, che risulta approvata, restando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo presentata dai senatori Castaldi e altri.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169**

Le Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

esaminato l'atto del Governo recante: «Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE»,

premesso che:

tale schema di decreto legislativo è predisposto in ottemperanza alla legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013;

obiettivo della direttiva 2013/30/UE è la tutela della sicurezza ambientale delle installazioni industriali per l'estrazione degli idrocarburi in mare (piattaforme *off shore*) emersa, a livello europeo, in seguito all'incidente della piattaforma petrolifera *Deepwater Horizon* nel Golfo del Messico, il 20 aprile 2010;

la direttiva mira a garantire la sicurezza endogena dei processi di estrazione nelle operazioni *off-shore*, onde prevenire incidenti gravi e limitarne gli effetti, nelle ipotesi in cui si verificano, mantenendo sempre la piena efficienza dei dispositivi di controllo;

gli interessi di matrice ambientale sottesi alla direttiva 2013/30/UE assegnano al Ministero dell'ambiente un ruolo fondamentale per la tutela della sicurezza delle operazioni di estrazione in mare di idrocarburi;

il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente si incentra – al momento dell'avvio progettuale delle strutture estrattive – sugli aspetti di valutazione e fattibilità connessi nelle fasi di VIA, di AIA e di VAS e prosegue – nel corso della operatività degli impianti – grazie alle competenze del Dicastero, in caso di incidente, con riferimento all'attuazione delle procedure previste dai piani locali e nazionali per le emergenze inquinamento attivati anche attraverso le Capitanerie di porto, che operano per conto dello stesso Ministero per la tutela delle acque marine;

la base giuridica della direttiva deriva dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

la normativa italiana ha delineato un quadro di competenze articolato, con il coinvolgimento di diverse amministrazioni e un importante



ruolo dell'UNMIG, in vigenza della quale l'Italia registra un indice di sicurezza elevatissimo e l'assenza di incidenti,

**esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:**

è necessario provvedere a modifiche del testo per garantire il pieno rispetto dei contenuti della direttiva e per far sì che l'assetto organizzativo e funzionale che ne discende sia adeguato allo svolgimento dei compiti e coerente con le funzioni delle amministrazioni coinvolte;

con riferimento alle garanzie finanziarie dovute dal richiedente l'autorizzazione all'estrazione, occorre precisare che queste devono essere effettivamente verificate già all'atto della richiesta;

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sia soppresso l'inciso «, anche informatico» in quanto non espressamente previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 8) della direttiva 2013/30/UE e ritenuto fuorviante e pleonastico, anche in considerazione del fatto che il rischio informatico risulta già compreso tra quelli oggetto della direttiva;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, relativo alla partecipazione pubblica sui possibili effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare, occorre sostituire la data del 18 luglio 2013 con quella di recepimento della direttiva 2013/30/UE, al fine di escludere l'applicabilità della disposizione medesima ai procedimenti autorizzativi già conclusi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in conformità con i criteri della direttiva;

occorre modificare il comma 5 dell'articolo 8, precisando che il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni coinvolte nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a legislazione vigente

per quanto attiene alla composizione del Comitato previsto dall'articolo 8 dello schema di decreto, si rimanda alle osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in merito alla presenza nel Comitato di rappresentanti appartenenti ad amministrazioni, quale quella della Difesa, che non hanno funzioni rispetto ai contenuti della direttiva. Il Ministero della difesa ha la funzione di provvedere alla sicurezza e difesa militare dello Stato da attacchi esterni e non ha competenze sulla sicurezza interna degli impianti di estrazione. Quest'ultima attività di sicurezza mira a verificare l'efficace tenuta degli apparati di prevenzione degli incidenti, vero obiettivo della direttiva. In linea di diritto, peraltro, la mancanza di compiti del Ministero della difesa nell'impostazione della direttiva e del decreto attuativo determina, nel testo in esame, un difetto di competenza e un eccesso di delega, poiché si configurerebbero nuovi compiti istituzionali non discendenti dal quadro normativo vigente che sarebbe dunque innovato per effetto del decreto legislativo di attuazione, con tutte le conseguenze di incostituzionalità per violazione della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione. Da ultimo, pur in mancanza di specifiche indicazioni da parte della direttiva, l'inserimento dei rappresentanti di una Forza armata all'interno di un organo che è sostanzialmente di controllo ammi-

nistrativo rappresenta un'anomalia che non trova rispondenza nelle esperienze degli altri Stati membri;

inoltre, per quanto attiene l'affidamento della Presidenza del Comitato ad un esperto esterno nominato dalla Presidenza del Consiglio, si osserva che la presenza di tale esperto è prevista per ottemperare al requisito di terzietà ed indipendenza del Comitato. Tuttavia, il decreto cita in modo assolutamente generico i requisiti dell'esperto esterno senza far riferimento a specifici titoli ed esperienze professionali, senza prevedere una fase necessaria di verifica preventiva della sussistenza di eventuali incompatibilità. Il fatto che sia individuato tra soggetti esterni alle amministrazioni lascia presumere che possano determinarsi costi aggiuntivi per la necessità di garantire una forma remunerativa a chi sarà chiamato a svolgere le mansioni di Presidente. In tale contesto, andrebbe altresì prevista l'espressione del parere sulla proposta di nomina del Presidente del Comitato da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

sempre con riferimento all'articolo 8, occorre definire una composizione del Comitato, costituito in posizione di autonomia e indipendenza, che preveda, oltre al Presidente, esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Direttore dell'UNMIG, il Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Comandante generale del Corpo della Guardia costiera – Capitanerie di porto, assicurando che le competenze dell'UNMIG siano relative esclusivamente alla sicurezza, con l'esclusione delle attività connesse al rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni e fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 8 dello schema in titolo;

#### **e con le seguenti osservazioni:**

si ritiene opportuno evidenziare l'opportunità della presenza dell'ISPRA tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 8, in ragione del suo ruolo di struttura operativa, oltre che di componente del Comitato operativo del Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge n. 225 del 1992;

andrebbe previsto che i soggetti richiedenti le autorizzazioni possano commissionare ad Istituti pubblici le valutazioni istruttorie di carattere scientifico previa corresponsione delle spese relative a copertura dei costi sostenuti, nell'ambito di apposite convenzioni quadro con i Ministeri competenti;

siano integralmente richiamate nel provvedimento di recepimento le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2013/30/UE, con specifico riferimento all'inserimento nel procedimento di valutazione della capacità tecnica e finanziaria del richiedente licenza delle considerazioni concernenti l'eventuale localizzazione in aree marine protette, in zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, nelle

zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, in ecosistemi comunque sensibili dal punto di vista ambientale;

siano integralmente richiamate nel provvedimento di recepimento le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/30/UE, concernenti l'ottenimento dagli operatori richiedenti licenza di tutte le informazioni necessarie riguardanti la zona interessata e la tipologia di operazioni previste, in relazione alla rilevanza di tali informazioni per garantire la sicurezza degli addetti, la tutela degli ecosistemi marini interessati e la prevenzione di gravi danni alle aree costiere.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****311<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gaetano Azzariti, il professor Agatino Cariola, il professor Roberto Nania, il professor Pier Luigi Portaluri e il professor Giandomenico Falcon.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 28 luglio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolgono il loro intervento i professori Gaetano AZZARITI, Agatino CARIOLA, Roberto NANIA, Pier Luigi PORTALURI e Giandomenico FALCON.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che le domande che i senatori volessero porre, nonché le risposte ai quesiti, potranno essere trasmesse in forma scritta.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****227<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno pubblicati nella seduta di ieri.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'ordine del giorno G/2021/1/2, gli ordini del giorno G/2021/2/2, G/2021/3/2, G/2021/4/2, G/2021/5/2, G/2021/6/2 e G/2021/7/2 – sui quali il rappresentante del Governo e il relatore avevano espresso parere favorevole – sono accolti.

La Commissione con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 questi ultimi due fatti propri dal senatore Caliendo, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 – quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo –

9.1, 10.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, – quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo – e 12.5.

L'emendamento 4.0.6 è dichiarato improponibile per estraneità di materia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 e, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.1, annuncia il proprio voto favorevole sottolineando come con tale emendamento si intendano apportare modifiche al codice civile in tema di responsabilità degli organi sociali inserendo, dopo l'articolo 2394-*bis* del codice civile, l'articolo 2934-*ter* recante nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali. Dopo aver espresso, più in generale, la propria contrarietà sulle modalità di esame del disegno di legge in titolo per l'impossibilità di svolgere una discussione effettiva nel merito del provvedimento, in quanto il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia e che non è possibile procedere a modifiche del testo, ritiene comunque opportuno rivolgere al Governo l'invito a riconsiderare anche per il futuro l'ipotesi di intervenire recependo il contenuto dell'emendamento 12.0.1.

L'emendamento 12.0.1 viene poi posto ai voti e respinto. Successivamente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.2.

Dopo che la Commissione ha posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.3, il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.1, annunciando il proprio voto favorevole e cogliendo l'occasione per sottolineare la propria contrarietà sull'articolo 13, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge in conversione, che elimina l'obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani degli avvisi adottati nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata. A tale riguardo sottolinea l'opportunità di prevedere se non altro un sistema transitorio idoneo a far convivere la previsione oggetto di modifiche – secondo la quale la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani è obbligatoria – con la modifica introdotta nel disegno di legge in titolo, che invece rimette tale valutazione al giudice su istanza dei creditori.

L'emendamento 13.1 viene posto ai voti e respinto, così come vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 – fatto proprio dal senatore Caliendo – 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.1000, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

Gli emendamenti da 16.6 a 18.1 incluso sono ritirati dai rispettivi proponenti, così come gli emendamenti 18-*bis*.0.1000, 18-*ter*.1000, 18-*ter*.1 e 19.1000.

La Commissione con separate votazioni respinge inoltre gli emendamenti 18-*bis*.0.2000, 18-*ter*.1001, 19.1 – sul quale il senatore ORELLANA (*Misto*) annuncia il proprio voto favorevole – 19.3, 21-*bis*.1000, 21-*quater*.1 e 21-*quater*.2.

Gli emendamenti 19.2 e 21-*ter*.1 sono invece dichiarati decaduti per assenza dei rispetti proponenti.

Sull'emendamento 21-*septies*.0.1, interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*), annunciando il proprio voto favorevole e sottolineando come tale proposta sia volta ad assicurare nelle more del provvedimento giurisdizionale, a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero, l'anticipata operatività della sospensione del termine della procedura esecutiva prevista dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene a tale riguardo per sottolineare, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, di condividere nel merito il contenuto dell'emendamento. Peraltro, non essendovi un sufficiente spazio temporale per apportare modifiche al disegno di legge in titolo, chiede il ritiro dell'emendamento e la presentazione di un ordine del giorno in Aula.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 21-*septies*.0.1.

Con separate votazioni la Commissione pone quindi ai voti e respinge gli emendamenti 21-*octies*.1, 21-*octies*.100, 21-*octies*.200, 21-*octies*.2, 21-*octies*.3, 21-*octies*.4, 21-*octies*.5 – su cui il senatore BUCCARELLA (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole – nonché gli emendamenti da 21-*octies*.6 a 21-*octies*.0.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta sospesa alle ore 14,20 è ripresa alle ore 14,35.*

**(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili**

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**

**(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**



(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) *SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) *ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, propone che l'esame dei disegni di legge in titolo sia accompagnato dalla pubblicità dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, del regolamento del Senato, disponendo che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. In questo modo sarebbe infatti possibile rendere maggiormente edotta l'opinione pubblica su quanto sta accadendo in Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) si dichiara favorevole a tale richiesta, anche a nome del proprio gruppo parlamentare; analoga condivisione viene espressa dai senatori CAPPELLETTI (*M5S*) – il quale peraltro paventa il rischio che così facendo vengano incrementate le pratiche ostruzionistiche già messe in atto da alcune forze politiche – MUSSINI (*Misto-MovX*) e GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*).

Il presidente PALMA fa presente che la richiesta non può essere accolta, in quanto i commi 3 e 4 del citato articolo 33, del Regolamento del Senato prevedono che le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non siano pubbliche.

Si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2, sul quale il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – che lo fa proprio – annuncia voto favorevole in quanto ritiene condivisibile che il Governo si impegni ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica, amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o ad annullare l'accREDITAMENTO delle associazioni LGBT presso il MIUR, in qualità di

ente di formazione, come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015).» Ribadisce altresì la necessità di valorizzare la famiglia legittima di cui all'articolo 29 della Costituzione e il diritto-dovere dei genitori ad educare i propri figli secondo quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno, anche perché le strategie elaborate dall'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR) prevedono il coinvolgimento diretto delle associazioni LGBT e scontano, quindi, una mancanza di obiettività ed imparzialità nei loro contenuti. Ricorda che la società italiana ha sempre avuto un atteggiamento tollerante nei confronti delle diversità di genere, tanto che – solo per fare un esempio – nel 2013 si sono registrati, a fronte di 30.000 episodi circa all'anno di violenze sulle donne, solo 83 segnalazioni di episodi di intolleranza verso le persone omosessuali. Sottolinea ancora una volta che il Governo deve essere consapevole delle conseguenze politiche, in termini di tenuta della maggioranza, che possono determinarsi da un atteggiamento di insistita rigidità verso l'approvazione del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2 viene posto ai voti e respinto.

Sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede la votazione per parti separate: nella prima parte si chiede un impegno al Governo a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, coerentemente con la convinzione che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine.

Con la seconda parte – della quale propone una parziale riformulazione – si impegna invece il Governo a tutelare i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – la libertà di manifestare isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione e il diritto di priorità dei genitori nella scelta dell'educazione da impartire ai propri figli – nonché a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, esprimendo totale condivisione con l'esigenza che la famiglia mantenga la propria fisionomia di società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso così come inequivocabilmente prescritto dall'articolo 29 della Costituzione. Ricorda che la riforma del diritto di famiglia avvenuta alla metà degli anni settanta, pur delineando un nuovo modello di società familiare, è stata pienamente rispettosa di

tali principi e previsioni costituzionali e della tradizione giuridica e sociale in ambito familiare.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), annunciando il proprio voto favorevole su entrambe le parti dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, osserva che il principio di laicità deve essere declinato anche nel senso di evitare che lo Stato si intrometta in ambiti che vanno rimessi alla autonomia dei soggetti interessati, soprattutto qualora all'interno della società non sia possibile delineare orientamenti chiaramente condivisi. Ritiene pertanto sbagliato che lo Stato intervenga sull'educazione dei figli e su aspetti così intimi della vita delle persone, peraltro in modo unilaterale e potenzialmente idoneo a creare un'ulteriore discriminazione, diversa e contraria rispetto a quella che si intende rimuovere con l'approvazione dei disegni di legge in titolo.

Sulla seconda parte dell'ordine del giorno il senatore ORELLANA (*Misto*) prospetta una possibile modifica, recependo la quale il presidente PALMA propone di riformulare ulteriormente l'ordine del giorno, prevedendo che il Governo è chiamato ad impegnarsi nel continuare a garantire e a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti ed affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – così come indicato nell'ordine del giorno – nonché eliminando il riferimento testuale ai richiamati articoli 18 e 26.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia – a nome del proprio Gruppo parlamentare – voto contrario anche sulla seconda parte dell'ordine del giorno, precisando che tale contrarietà si giustifica col fatto che non si ravvisano elementi tali da poter dubitare che nell'ordinamento italiano non vengano adeguatamente tutelati il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero ed il diritto-dovere di educazione nei confronti dei figli. Ribadisce che il testo adottato dalla Commissione come testo base non presenta alcun elemento lesivo del valore giuridico, etico e sociale della famiglia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza.

La Commissione procede quindi alla votazione per parti separate dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2. La prima parte fino alla parola «intimità» viene respinta dalla Commissione. Anche la seconda parte dell'ordine del giorno – così come riformulata – è successivamente posta ai voti e respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 31 luglio, alle ore 13,30 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****84<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2008) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014**

**(2009) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra i provvedimenti in esame, ricordando che il disegno di legge di rendiconto generale dello Stato espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, mentre il disegno di legge di assestamento reca l'aggiornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015, anche sulla scorta della consistenza dei residui accertati in sede di resoconto dell'anno precedente.

Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio, per gli aspetti che riguardano il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

L'analisi del bilancio del MAECI evidenzia uno stanziamento definitivo per il 2014 di poco superiore ai 2 miliardi, in diminuzione nel triennio 2012-2014. La Corte dei conti, al riguardo, sottolinea come i decreti di variazione in corso d'esercizio, in particolare riconducibili ai decreti legge di proroga delle missioni internazionali (per un totale di 141 milioni e sul

bilancio della Cooperazione per 71 milioni) ed alle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (60 milioni), abbiano in parte eliminato gli effetti dei risparmi di spesa complessivi indicati nelle previsioni iniziali.

L'analisi economica del consuntivo evidenzia che lo stanziamento definitivo più consistente è dedicato ai trasferimenti di parte corrente (1 miliardo) – in aumento rispetto al passato – e dai redditi di lavoro dipendente (792 milioni) – in diminuzione nel triennio. Di minor consistenza sono i consumi intermedi, che registrano comunque un calo nel triennio, con una lieve riduzione delle spese per canoni di locazione di natura diplomatica e residenziale, che nel 2014 si attestano a 30 milioni.

Nel 2014 risultano impegni lordi per 1,96 miliardi e pagamenti totali per 1,91 miliardi. Il conto dei residui mostra un importo a fine esercizio 2014 di circa 280 milioni, in aumento rispetto al 2013. I maggiori residui – sottolinea la Corte dei conti – si sono riscontrati nella categoria dei trasferimenti correnti, anche a causa della tempistica dell'assegnazione delle risorse. L'attività di riaccertamento dei residui ha condotto all'eliminazione di residui passivi dal bilancio e di residui iscritti a patrimonio per un totale di 17 milioni; non sussistono situazioni debitorie o eccedenze di spesa.

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, lo stanziamento definitivo delle risorse per il 2014 è risultato pari a 391,9 milioni, al lordo delle risorse aggiuntive connesse ai decreti di proroga delle missioni internazionali ed al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Nell'ambito della «Cooperazione economica e relazioni internazionali», segnala le iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nonché la trattazione di questioni economiche-commerciali internazionali. Settore di particolare rilievo è poi quello relativo alla gestione del debito estero sovrano verso l'Italia, detenuto dai Paesi in via di sviluppo e dai Paesi emergenti: la situazione creditoria dell'Italia, al 31 dicembre 2014, ammonta ad un totale di 6,5 miliardi.

Per quanto riguarda la «Promozione del sistema Paese» la strategia complessiva che emerge, sottolinea ancora la Corte dei conti, è quella di superare il carattere episodico delle singole iniziative e di realizzare obiettivi di più lungo periodo, con contenuti operativi declinati in ambito culturale, scientifico ed industriale, anche attraverso la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero.

Negli altri programmi, infine, è stata intensa l'attività diplomatica, affiancata in molti settori dall'erogazione di contributi ad organismi internazionali.

Nel complesso, le risorse destinate ai trasferimenti del 2014 sono state di poco superiori al miliardo. I contributi più rilevanti in termini finanziari hanno riguardato i versamenti obbligatori agli organismi internazionali, con un impegno complessivo per 447 milioni, nell'ambito del programma «Promozione della pace e sicurezza internazionale».

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, lo stato di previsione del Ministero, approvato con la legge di bilancio dello scorso

anno, reca spese per un totale di circa 2.171 milioni di euro, di cui 2.128 milioni di parte corrente e 43,3 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene valutata al 1 gennaio 2015 pari a zero.

Rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 21,4 milioni di euro per la competenza, e di 32,7 milioni delle autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2015 che risultano assestate a 2.425,9 milioni per la competenza, 2.437,2 milioni per le autorizzazioni di cassa. Per effetto di tali variazioni, la massa spendibile risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.705,8 milioni di euro. La variazione di competenza risulta da un incremento di 18,6 milioni di euro a carico della Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo) – derivante quasi integralmente da un aumento delle disponibilità per il programma 4.12 relativo alla «presenza dello Stato all'estero tramite strutture diplomatico-consolari – nonché da un incremento di 2,8 milioni di euro dei fondi per la Missione n. 33 (Fondi da ripartire).

In conclusione sottolinea, tuttavia, come anche quest'anno il bilancio del Ministero rappresenti una quota del bilancio dello Stato molto inferiore a quella degli analoghi Ministeri nei principali Paesi europei.

Dà quindi lettura di due schemi di parere, pubblicati in allegato.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) sottolinea che le misure previste dal disegno di legge di assestamento non sono assolutamente sufficienti, permanendo uno scostamento nei conti pubblici di circa 600 milioni di euro, come rilevato anche dalla Corte dei Conti. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il sottosegretario GIRO rileva che il MAECI ha improntato le proprie proposte di assestamento di bilancio a criteri di massimo rigore, mirando, nel contempo, a garantire la funzionalità e l'efficacia della sua struttura per affrontare le innumerevoli sfide che l'Italia deve affrontare nell'attuale scenario internazionale.

Segnala che nel disegno di legge di assestamento sono previste misure di attuazione della riforma dell'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo.

Sottolinea inoltre che negli ultimi anni si è registrato un costante incremento della domanda di servizi consolari. Attualmente il MAECI rilascia più di 2,1 milioni di visti all'anno, più di 260.000 passaporti, 70.000 carte di identità, 200.000 atti di stato civile e 70.000 atti di cittadinanza.

Il disegno di legge di assestamento riassegna alla Farnesina circa 23 milioni di Euro per gli incrementi di entrate derivanti dall'applicazione della tariffa consolare nel 2013 e nel 2014.

Tali fondi saranno impiegati per far fronte alle spese di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari che sono state pesantemente decurtate negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il rendiconto 2014, sottolinea che la riduzione delle risorse compiuta negli ultimi anni ha portato il bilancio di previsione della Farnesina a diminuire del 28,7% tra il 2008 e il 2014, una decurta-

zione di risorse che ha inciso per gran parte sulle spese rimodulabili (in particolare, acquisti di beni e servizi), ma anche sulle spese del personale, in costante riduzione, specie nell'ultimo triennio, per effetto del *turn-over* negativo e del blocco dei rinnovi contrattuali.

Le risorse stanziata a inizio 2014, pari a 1,815 milioni di euro, hanno subito ulteriori riduzioni in corso di esercizio, per effetto di provvedimenti di contenimento della spesa, fino ad arrivare a circa 1.780 milioni di euro.

La Farnesina ha però potuto attingere a strumenti straordinari di integrazione dei propri fondi.

I provvedimenti di proroga delle iniziative connesse alle missioni internazionali di pace hanno attribuito al MAECI, nel corso del 2014, fondi pari a circa 140 milioni di euro per le proprie iniziative nelle aree di crisi.

Tale importo è destinato ad attività di cooperazione e alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi e fondi che operano in aree di crisi. Parte dei fondi in questione viene, inoltre, destinata al rafforzamento delle misure di sicurezza delle nostre sedi all'estero collocate in Paesi a rischio.

Nel 2014, nel bilancio del MAECI sono confluiti anche i fondi necessari all'espletamento delle elezioni europee (circa 7,3 milioni di euro).

Le residue economie di bilancio sono originate principalmente da stanziamenti relativi a spese di personale, per effetto del *turn-over* significativamente negativo di questi ultimi anni, nonché del blocco dei rinnovi contrattuali.

Il senatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per gli sforzi di razionalizzazione delle spese realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Valuta positivamente la forte crescita delle richieste di servizi consolari, cui le nostre Rappresentanze all'estero fanno fronte nonostante la forte riduzione del personale. Rileva infine che i fondi destinati alla politica estera sono essenziali per lo sviluppo del Paese.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica che le somme richieste ai nostri connazionali per le pratiche necessarie all'acquisizione della cittadinanza non confluiscono nel bilancio generale dello Stato, ma vengano utilizzate per lo scopo specifico di migliorare i servizi consolari.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede al Governo informazioni sulla sperimentazione del bilancio a base zero che era stata avviata su stimolo della Commissione esteri. Esprime una forte critica al progetto di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare avviato dal Ministero.

Il senatore COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) rileva criticamente che negli ultimi anni i tagli alla spesa pubblica si sono concentrati maggiormente sul bilancio dei Ministeri, e in particolare su quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto alle regioni



e alle autonomie locali, che spesso continuano a svolgere attività di carattere internazionale di dubbia efficacia.

Il sottosegretario GIRO esprime apprezzamento per le preoccupazioni espresse da diversi senatori rispetto alle consistenti riduzioni alla spesa del MAECI. In relazione alla questione sollevata dal senatore Micheloni, precisa che il Ministero ha già provveduto ad assolvere all'impegno, assunto in sede parlamentare, a redigere una proposta di «bilancio a base zero». Tale progetto è attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze, cui spetta di valutare se estendere o meno tale esperimento alle altre Amministrazioni dello Stato.

Non essendovi altri interventi, verificata, prima di ciascuna deliberazione, la sussistenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione, in successione, le proposte di parere favorevole presentate dal relatore in riferimento ai due disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2008**

La 3<sup>a</sup> Commissione, affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

    preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    valutata positivamente l'analisi della Corte dei conti sugli sforzi compiuti dal Ministero per rafforzare ulteriormente il processo di revisione della spesa e di razionalizzazione della rete diplomatica e consolare;

    ribadita la necessità di evitare ulteriori contrazioni delle dotazioni di bilancio del Ministero, pur nella difficile situazione della finanza pubblica, in modo da garantire alla nostra politica estera un livello di risorse comparabile con quello dei principali Paesi europei, con particolare riferimento al settore della cooperazione allo sviluppo,

    esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2009**

La 3<sup>a</sup> Commissione, affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle richieste formulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale volte a sopperire alle esigenze di funzionamento degli uffici all'estero senza con ciò determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

apprezzate le misure di attuazione della riforma dell'indennità di servizio all'estero;

ribadita la necessità di un aumento dei fondi disponibili per la cooperazione allo sviluppo, in concomitanza con la piena entrata in vigore delle misure previste dalla legge 11 agosto 2014 , n. 125,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****143<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LATORRE consta che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra quindi alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Si apre un dibattito.

La senatrice FEDELI (*PD*), pur condividendo la *ratio* ad essa sottesa, esprime perplessità sulla formulazione della prima osservazione del parere: in particolare, la specificazione della natura sindacale della tutela da garantire al personale del Corpo forestale dello Stato potrebbe, da un lato, apparire pleonastica e, dall'altro, non appropriata alle peculiarità dell'ordinamento militare.

Si associa il senatore MARTON (M5S).

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) si sofferma quindi sui contenuti del comma 1, lettera *a*) dell'articolo 8, rilevando che la disposizione in esame introdurrebbe inopportune differenziazioni, a livello di trattamento giuridico ed economico, tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia, rompendo l'unitarietà del comparto difesa e sicurezza e contraddicendo, altresì, il tenore di specifici atti di indirizzo politico sui quali, nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, il Governo si era pronunciato favorevolmente. Segnala altresì di aver presentato un ordine del giorno e un emendamento a propria firma sul punto.

Il senatore MARTON (M5S) osserva che la precisazione contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge, sulla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 277 del 1991, laddove ha dichiarato illegittimo l'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non includeva l'equiparazione tra ispettori e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, con conseguente affermazione del principio di equiparazione tra personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per via dell'omogeneità della loro funzione.

Il predetto principio veniva poi esteso al personale non dirigente e non direttivo (sottufficiali) delle Forze armate con l'articolo 3 della legge n. 216 del 1992, che, recependo i contenuti della citata sentenza, delegava il Governo a emanare specifici decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate allo scopo di perseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, delega attuata con i decreti legislativi numero 195 e 196 del 1995. Relativamente agli ufficiali, l'armonizzazione venne invece attuata con i decreti legislativi discendenti dalla delega contenuta nella legge n. 78 del 2000.

Ciò premesso, rileva come il dettato dell'articolo 8 del disegno di legge paia volto a scardinare il predetto principio di equiparazione funzionale (cui si rifà anche l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010) superando, di fatto, il principio dell'unitarietà giuridica ed economica ed introducendo disallineamenti tali da determinare la scissione del comparto difesa-sicurezza in due entità autonome contenziosi amministrativi, oltre che contenziosi amministrativi e malessere tra il personale.

Conclude quindi auspicando che il Ministro della difesa, nell'ambito dell'attuazione dei provvedimenti discendenti dal Libro bianco della Difesa, adotti tutte le misure necessarie volte a garantire al personale delle Forze armate pari dignità in termini di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera.

Il senatore VATTUONE (*PD*) osserva che le problematiche sottese alle legittime osservazioni sino ad ora emerse nel dibattito potrebbero essere ulteriormente approfondite anche in sede di esame degli schemi di decreti delegati.

Esprime quindi un avviso favorevole sul complesso del provvedimento.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel pronunciarsi, del pari, in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, invita la Commissione a tenere nel debito conto anche le obiettive difficoltà in cui versa il comparto difesa e sicurezza.

Il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di presentare un nuovo schema di parere.

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,05.*

Il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra alla Commissione una nuova bozza di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che recepisce quanto emerso nel precedente dibattito, auspicando che su di essa si possa coagulare un'ampia convergenza politica.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) dichiara – a nome del Gruppo di appartenenza – il voto di astensione. Pur esprimendo pieno apprezzamento e viva soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore nel recepire le osservazioni formulate dalla propria parte politica, la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato quale prevista dal disegno di legge in titolo non consente un voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da ultimo illustrato dal relatore Battista, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato presso altra Forza di polizia, valuti la Commissione di merito l’opportunità di garantire, nella formulazione della delega al Governo, un’adeguata tutela sindacale del personale del Corpo stesso;

– relativamente, nello specifico, alla possibilità dell’assorbimento del Corpo presso una Forza di polizia ad ordinamento militare, la Commissione auspica, altresì, che si proceda celermente alla riforma della disciplina relativa alla rappresentanza militare, attualmente all’esame della Camera dei deputati;

– con riferimento alla delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera *b*), relativa ai Corpi operanti in mare, la Commissione si riserva di approfondire tali tematiche nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto, ad oggi in corso di svolgimento.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato presso altra Forza di polizia, valuti la Commissione di merito l’opportunità di garantire, nella formulazione della delega al Governo, un’adeguata tutela del personale del Corpo stesso;

– relativamente, nello specifico, alla possibilità dell’assorbimento del Corpo presso una Forza di polizia ad ordinamento militare, la Commissione auspica, altresì, che si proceda celermente alla riforma della disciplina relativa alla rappresentanza militare, attualmente all’esame della Camera dei deputati;

– con riferimento alle modificazioni introdotte dall’articolo 8, comma 1, lettera *a*), agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge n. 121 del 1981 si rileva la necessità di conservare la vigente equiparazione, a livello giuridico ed economico, tra personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, garantendo l’unitarietà del comparto difesa e sicurezza;

– con riferimento alla delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera *b*), relativa ai Corpi operanti in mare, la Commissione si riserva di approfondire tali tematiche nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto, ad oggi in corso di svolgimento.



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****441<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
**SANGALLI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA***(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte di semplice contrarietà e in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SANGALLI (PD) in qualità di relatore, illustra una bozza di parere sul testo.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), con riferimento all'ultima osservazione, relativa agli schemi di contabilità separata delle società partecipate, chiede se il provvedimento contenga la previsione di un controllo del rispetto del principio di unicità del bilancio.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in risposta al senatore Azzollini, che l'intento della norma è quello di non consentire alle società multiservizi di scaricare il costo di uno dei servizi svolti sulla contabilità degli altri. A ciò si riferisce specificatamente la previsione di una conta-

bilità separata per ciascun servizio o attività svolta. La disposizione lascia in ogni caso inalterato il principio della unicità del bilancio della società partecipata. Ritiene, pertanto, che l'osservazione sia corretta ma anche che la lettura della disposizione a cui si riferisce sia tranquillizzante.

Per quanto riguarda, inoltre, il presupposto relativo all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), fa presente che, in base allo stesso testo, la disposizione prevede un accorpamento delle autorità portuali volto a perseguire una razionalizzazione del sistema e, potenzialmente, un risparmio per l'erario.

Conclude osservando che, a suo parere, il limite del provvedimento in esame consiste nel contenere numerose disposizioni che prevedono risparmi senza tuttavia quantificarli.

Quanto agli emendamenti, il viceministro conviene con le valutazioni espresse dal relatore in relazione a tutte le proposte di parere avanzate nella seduta di ieri. Osserva, tuttavia, che l'emendamento 18.3 interviene su una disposizione che prevede un risparmio non quantificato e pertanto ritiene che la proposta di modifica non possa essere considerata direttamente onerosa.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla richiesta di relazione tecnica sull'emendamento 18.10, il quale mira a riportare il tema trattato nell'ambito della legislazione già vigente, evitando le modifiche previste dal provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO condivide la necessità rilevata dal relatore di ottenere, comunque una relazione tecnica che chiarisca le implicazioni dell'emendamento rispetto alla volontà sottesa alla disposizione che si intende modificare.

Alla luce del dibattito svoltosi e delle considerazioni del Governo, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

– che l'articolo 1, comma 1, lettera *q*), prevedendo come strumento principale di pagamento dei servizi della pubblica amministrazione la moneta elettronica e i micro-pagamenti attraverso i telefoni cellulari, sarà attuato tramite un percorso progressivo e organico, idoneo ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri per le singole amministrazioni, sia in termini di nuove attrezzature che di commissioni rilevanti sui pagamenti;

– che l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), ultimo periodo, ove si prevede la possibile soppressione, modifica o creazione di ruoli e qualifiche nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sia attuato in ogni caso a invarianza di oneri o con risparmi di spesa;

– che l'articolo 8, comma 1, lettera *f*), in materia di riorganizzazione strutturale e funzionale delle autorità portuali, sia attuato senza incrementi di spesa;

– che la correlazione tra risultati economici delle società partecipare e retribuzione accessoria dei relativi amministratori, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *e*), sia limitata alle risorse comunque già destinate o destinabili ai compensi accessori;

e con le seguenti osservazioni:

– l'articolo 14, comma 6, capoverso «1-ter.», riferendosi alla nozione di «violenza», di rilievo penale, dovrà essere attuato prevedendo che l'amministrazione acquisisca, al fine di concedere i benefici previsti, la sentenza definitiva che abbia accertato tale fattispecie delittuosa e la correlazione con l'attività lavorativa, al fine di evitare l'indeterminatezza delle provvidenze, con l'effetto ultimo di scardinare la programmazione delle risorse umane di ciascuna amministrazione. Occorre altresì, al fine di evitare maggiori oneri per la pubblica amministrazione, che vi sia la disponibilità di un posto nell'organico di fatto nell'ente di destinazione, compatibile per qualifica e profilo professionale con quelli posseduti dalla dipendente richiedente;

– l'articolo 18, comma 1, lettera *m*), numero 7), il quale prevede schemi di contabilità separata per ciascun servizio o attività svolta dalle società partecipate, dovrà essere attuato nel rispetto del principio di unicità di bilancio, valevole anche per le società di diritto privato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.13, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.27, 8.29, 8.32, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.53, 8.54, 8.81, 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67, 8.80, 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.14, 11.15, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27, 11.30, 11.4, 11.8, 11.11, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.22, 11.32, 11.35, 11.36, 11.38, 11.44, 11.50, 11.51, 11.52, 12.0.1, 13.1, 13.3, 14.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 (e l'analogo 17.8), 17.15, 17.17, 17.11, 17.12, 17.16, 17.21, 18.10, 18.13, 18.14 e, limitatamente al punto 5), le proposte 20.2 e 20.3.

Il parere è altresì di semplice contrarietà sulla proposta 18.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****442<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***SANGALLI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente SANGALLI (*PD*), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti dei relatori. Quanto ai subemendamenti riferiti all'emendamento 2.7500, comporta maggiori oneri la proposta 2.7500/416. Occorre invece acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 2.7500/82. Per quanto riguarda, invece, i subemendamenti all'emendamento 5.750, comportano maggiori oneri le proposte 5.750/22, 5.750/23, 5.750/26, 5.750/27, 5.750/29, 5.750/30 e 5.750/31. Non ritiene vi siano osservazioni di competenza sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del Presidente sulla proposta 2.750/416, e ritiene del pari onerosa la successiva 2.7500/82. Quanto alle proposte 5.750/22 e seguenti evidenzia che una loro approvazione avrebbe l'effetto di abrogare le norme che fondano i rapporti con gli Enti locali in materia di trasmissioni di interesse territoriale. Ciò comporterebbe una serie importante di difficoltà anche di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE, alla luce delle valutazioni espresse, propone l'approvazione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.7500 e 5.750 relativi al disegno di legge in titolo, nonché i relativi subemendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.750/416, 2.750/

82, 5.750/22, 5.750/23, 5.750/26, 5.750/27, 5.750/29, 5.750/30 e 5.750/31. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti esaminati.».

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, anche in relazione al vigente calendario dell'Assemblea, la Commissione terrà un'ulteriore seduta nella giornata di domani venerdì 31 luglio 2015, alle ore 9. Informa che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria).

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****254<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GIACOBBE (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione allegato al resoconto.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condiziona il voto favorevole sul parere illustrato alla possibilità di impegnare il Governo a monitorare gli effetti delle disposizioni fiscali introdotte dall'articolo 16, ricordando come tale misura abbia concretizzato le sollecitazioni emerse da più parti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario al fine di allineare il trattamento fiscale delle perdite sui crediti delle banche italiane a quello vigente negli altri Paesi. Tale attività di monitoraggio appare essenziale per valutare la portata e l'efficacia sull'economia reale dell'agevolazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide pienamente il merito delle osservazioni del senatore Vacciano, ma ritiene che lo strumento più adeguato per impegnare il Governo sia un ordine del giorno in sede referente ovvero in Assemblea. D'altro canto, nel corso dell'indagine conoscitiva è maturata un'opinione largamente condivisa dalla Commissione circa l'esigenza che le risorse aggiuntive al sistema bancario – sia tramite gli strumenti di finanziamento della BCE sia attraverso il più incisivo regime di deducibilità – si trasmettano direttamente alle famiglie e alle imprese in termini di quantità e costi di credito erogato.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritiene essenziale procedere ad un'analisi dei crediti deteriorati sia per ammontare che per settori, esprimendo l'opinione che l'intervento governativo abbia acriticamente accettato una richiesta del settore bancario senza valutare le dirette responsabilità delle banche nell'accumularsi dei crediti, pur considerando gli effetti della crisi economica.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) apprezza l'orientamento del Presidente e auspica che l'ordine del giorno da lui prospettato possa raccogliere le firme di tutti i Gruppi ed essere effettivamente discusso in sede referente.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) distingue la sollecitazione della senatrice Ricchiuti rispetto allo strumento di indirizzo proposto dal senatore Vacciano sul quale si potrebbe ipotizzare una larga convergenza della Commissione. Preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) motiva il voto di astensione richiamando l'esigenza di distinguere tra crediti incagliati e perdite sui crediti.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) preannuncia il voto di astensione.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) motiva il voto favorevole sulla proposta di parere, focalizzata su un aspetto particolare di competenza della Commissione da lui sottolineato, ed auspica una larga convergenza e un accoglimento del Governo sul preannunciato ordine del giorno circa gli effetti della deducibilità delle perdite sui crediti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente Mauro Maria MARINO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2021**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in titolo per le parti di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 9, valuti la commissione di merito l'adeguatezza della percentuale del 75 per cento di adesione dei creditori finanziari quale condizione per considerare concluso l'accordo di ristrutturazione del debito.



**Plenaria****255<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice GUERRA (PD) illustra la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), dando conto analiticamente dei singoli rilievi, con particolare riferimento alle problematiche relative al regime fiscale dei soggetti operanti nel terzo settore.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) rileva che l'osservazione n. 5 relativa al pagamento forfetario potrebbe essere modificata in relazione alla maggiore semplicità gestionale di un pagamento a piè di lista.

La relatrice GUERRA (PD) fa presente che la modestia delle somme dei rimborsi spesa in commento suggerisce un meccanismo di tipo forfetario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere precedentemente illustrata che risulta approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO conferma la convocazione della seduta antimeridiana di domani nel corso della quale sarà esaminato l'Atto

del Governo n. 161-*bis*. Informa inoltre la Commissione che nella stessa seduta potrà proseguire l'esame degli Atti del Governo nn. 181, 182, 184 e 185, per l'eventuale esame delle proposte di parere. Avverte infine che l'orario della convocazione della seduta di domani potrà essere modificato in relazione all'andamento dei lavori dell'odierna seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1870

La 6<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1870, per gli aspetti di propria competenza,

rilevato che:

il provvedimento ha la finalità, pienamente condivisibile, di prevedere la definizione giuridica di Terzo settore, al fine di sostenerne le attività volte a perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche e quelle d'interesse generale realizzate anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e attraverso forme di mutualità;

l'articolo 1, comma 1, reca la definizione di Terzo settore, mentre il comma 2, lettera *a*) del medesimo articolo, richiama la necessità della revisione della disciplina di tutti gli enti di cui al titolo II del primo libro del codice civile e la lettera *c*) dello stesso comma richiama la necessità della revisione della disciplina in materia di impresa sociale; in entrambi i casi, l'opera di revisione è distinta da quella della disciplina degli enti del Terzo settore, richiamata dalla lettera *b*);

appare quindi opportuno, in premessa, sottolineare l'esigenza di coordinare le disposizioni che si riferiscono agli enti del Terzo settore facendo specifico riferimento agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e non a tutti gli enti di cui all'articolo 1, in cui ricadono anche quelli citati al comma 2;

il sostegno al Terzo settore e all'impresa sociale si accompagna alla necessità di garantire una sempre maggiore trasparenza dell'attività e dell'organizzazione degli enti che ne fanno parte, unitamente ad un rafforzamento dei relativi assetti di *governance*, e dei meccanismi di controllo;

sottolineata:

la necessità di procedere a una razionalizzazione dei regimi tributari agevolativi già applicabili agli enti del Terzo settore;

la necessità di meglio definire la natura delle «imprese sociali» per quanto riguarda, in modo particolare, la loro possibile caratterizzazione come soggetti parzialmente lucrativi;

l'esigenza di coordinare le disposizioni di carattere tributario recate, in particolare, dall'articolo 9 del disegno di legge con le innovazioni già introdotte con la legge di stabilità per il 2015, e di rivedere i rinvii ai criteri e principi direttivi contenuti nella legge delega per la riforma del

sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, il cui termine di esercizio è ormai scaduto;

l'opportunità di superare la genericità della previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), che prevede l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e la conseguente introduzione di un regime tributario di vantaggio che «tenga conto di più fattori;

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) Il rinvio normativo agli enti del Terzo settore, contenuto nell'articolo 1, comma 1, dovendosi escludere un generico richiamo agli enti di cui all'articolo 1, evitando quindi un rinvio che ricomprenda anche gli enti di cui al comma 2 dello stesso.

In particolare:

– articolo 9, comma 1, lettera *b*) con riferimento alla razionalizzazione delle deducibilità e detraibilità dalle imposte sui redditi;

– articolo 9, comma 1, lettera *c*) con riferimento all'istituto del cinque per mille;

– articolo 9, comma 1, lettera *i*) relativo alla assegnazione degli immobili confiscati alla mafia;

– articolo 9, comma 1, lettera *e*) circa l'introduzione di regimi fiscali e contabili semplificati.

2) All'articolo 6, relativo all'Impresa sociale, la lettera *d*) del comma 1 disciplina la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili da assoggettarsi a condizioni e limiti massimi e richiama solo per analogia quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente. Il principio deve essere reso più stringente, al fine di caratterizzare l'impresa sociale come solo parzialmente lucrativa, prevedendo che alle imprese sociali si applichi la medesima disposizione prevista dall'articolo 2514 del Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente: si propone pertanto di individuare come misura massima per la distribuzione degli utili l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

3) Il principio di delega contenuto all'articolo 9 comma 1 lettera *b*) deve essere coordinato con quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 2014) che ha introdotto significative innovazioni in materia di trattamento fiscale delle erogazioni liberali a favore di ONLUS e altri enti. In coerenza con tale normativa deve in ogni caso essere previsto che le erogazioni devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

4) Il principi di delega di cui all'articolo 9 comma 1 lettera *c*) e lettera *d*), relative all'istituto del 5 per mille, vanno coordinati con le previsioni dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), che dovevano trovare attuazione con de-

creto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità stessa.

5) Il comma 1 dell'articolo 9 specifica che l'adozione dei decreti legislativi avviene «tenuto conto della legge 14 marzo 2014, n. 23» e cioè della delega fiscale. Poiché il termine per l'esercizio della delega è scaduto il mero rinvio senza indicare nuovamente i principi e i criteri direttivi appare particolarmente problematico se non illegittimo e va quindi rimosso.

6) Data l'ampiezza della delega per quanto riguarda aspetti rilevanti del sistema fiscale, è necessario richiedere anche per i decreti legislativi di cui al comma 1 la medesima procedura prevista per i decreti di attuazione della legge di delega fiscale (comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23), prevedendo in particolare che: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

e con le seguenti osservazioni:

1) la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*) pare volta a conferire una specificità all'ente *non profit*, entro la categoria più generale degli enti non commerciali. Da un lato, non sono però minimamente individuate le caratteristiche del regime tributario di vantaggio che dovrebbe essere riservato ai soggetti ricompresi nella nuova categoria di enti non commerciali; dall'altro, non è individuata la natura di tali enti. Valuti la Commissione di merito le modalità attraverso cui rendere tale previsione meno generica;

2) valuti la Commissione di merito la possibilità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 9 con quelle di cui al decreto legislativo di attuazione della legge delega fiscale, sulla programmazione della revisione e della razionalizzazione delle agevolazioni fiscali;

3) valuti la Commissione di merito se il riferimento generico contenuto all'articolo 9 comma 1 lettera *c*) agli enti di cui all'articolo 1, anche quando circoscritto secondo le condizioni di cui al presente parere agli enti di cui all'articolo 1 comma 1, non porti ad includere, impropriamente, fra i destinatari del cinque per mille anche enti, fra cui le fondazioni bancarie, che ne sono attualmente escluse;

4) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *f*) e *h*) la Commissione di merito ponga attenzione alla circostanza che i soggetti che fanno ricorso a tali forme di finanziamento sono obbligati a forme di pubblicità, rendicontazione, redazione di bilanci, e di trasparenza in generale che potrebbero rivelarsi onerosi o sproporzionati per i soggetti del Terzo settore.

5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 5 relative alla revisione della disciplina vigente in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso al fine di consentire alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto del principio di gratuità delle prestazioni dei volontari, di rimborsare loro in modo forfetario le spese sostenute per l'esercizio dell'attività prestata entro un limite massimo annuale, di valore contenuto, escludendo tale rimborso dal reddito imponibile;

6) valuti la Commissione di merito l'opportunità di accompagnare le condizioni di maggior favore previste alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 9 per le cooperative sociali, a specifiche condizioni.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****212<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BOCCHINO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Picciau, direttrice del Museo di arti e tradizioni popolari di Roma, la dottoressa Baldinotti, funzionario antropologo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e la professoressa Becchis, docente di arte contemporanea dell'Università Roma 2.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: audizione del Direttore del Museo di arti e tradizioni popolari di Roma**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE introduce le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva in questione.

La dottoressa PICCIAU pone l'accento sui beni demo-etno-antropologici, sottolineando l'importanza della salvaguardia di tale importante patrimonio immateriale. Rispetto tali profili, in ambito internazionale, nel 2003 è stata conclusa a Parigi la Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata in Italia nel 2007, nonché la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro nel 2005.

Nonostante il formale recepimento della sopracitata normativa internazionale, permane una contraddittorietà tra il Codice dei beni culturali e del paesaggio e la predetta convenzione di Parigi, atteso che all'articolo 7-*bis* del predetto Codice assoggetta i profili contenuti in tale atto internazionale alle disposizioni del decreto legislativo in questione solo nei casi in cui siano rappresentati da testimonianze materiali. Peraltro il predetto Codice non cita in alcun modo la convenzione di Faro.

Fa presente che c'è un processo di «negazione silenziosa» rispetto ai beni demo-etno-antropologici, con la conseguenza che nessuna autorità territoriale si occupa della salvaguardia di tale significativo patrimonio immateriale.

Si sofferma poi su alcuni esempi di beni immateriali da tutelare, ossia sulla pizza, sui alcuni mestieri dell'artigianato, su alcune forme di lavoro rurale e su alcune tratte ferroviarie dimesse.

Prende poi la parola la dottoressa BALDINOTTI, funzionario antropologo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, precisando che in molte circostanze l'UNESCO ha raccomandato all'Italia di incrementare gli *standard* di tutela del patrimonio immateriale.

Interviene infine la professoressa BECCHIS, docente di arte contemporanea dell'Università Roma 2, sottolineando i riflessi negativi dell'ineadeguata tutela del patrimonio immateriale sui rapporti tra cittadinanza e arte contemporanea, atteso che quest'ultima molte volte recupera tale tipologia di bene.

Fa poi presente che l'eliminazione degli istituti d'arte ha creato un preoccupante vuoto rispetto ai profili di cui trattasi, citando a titolo esemplificativo l'Istituto per le ceramiche di Castelli e l'Istituto di Torre del Greco, per la lavorazione del corallo.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice SERRA (*M5S*) chiede agli auditi di precisare quali possano essere gli interventi legislativi idonei a soddisfare le esigenze di tutela del patrimonio immateriale.

Il presidente BOCCHINO (*Misto-AEcT*) chiede chiarimenti sulle tratte ferroviarie abbandonate.



La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) pone il problema della mappatura del patrimonio immateriale, che potrebbe essere funzionale ad una valorizzazione dello stesso.

La dottoressa PICCIAU sottolinea che uno strumento legislativo utile potrebbe essere quello atto a valorizzare il vincolo storico-relazionale.

Per quel che concerne le tratte ferroviarie dimesse da tutelare, cita quelle di Avellino, di Lanciano e della Toscana.

Per quanto riguarda la mappatura, prospetta l'opportunità che vengano date apposite linee guida alle soprintendenze, avvalendosi altresì dell'apporto dell'associazionismo accreditato.

Relativamente agli enti territoriali fa presente che le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, come pure la Sicilia, hanno costituito un apposito ufficio per la tutela dei beni immateriali, evidenziando che manca invece un sistema nazionale di monitoraggio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la dottoressa Picciau, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile nella pagina *web* della Commissione. Dichiara indi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 195**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****177<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MATTEOLI***Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (n. 173)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ricorda che nella precedente seduta, in relazione allo schema di parere già illustrato sul provvedimento in esame, si era riservato di apportare una serie di modifiche e integrazioni che tenessero conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Illustra pertanto un nuovo schema di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato). Tra le modifiche apportate rispetto alla versione precedente, segnala in particolare la riformulazione della condizione relativa ai *gate* intercontinentali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia, nonché di quella riguardante l'esigenza di garantire le connessioni degli scali aeroportuali alla rete ferroviaria dell'alta velocità e alla rete autostradale, e infine alcune precisazioni inserite nelle osservazioni.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario sul nuovo schema di parere del relatore. Pur dando atto a questi dello sforzo compiuto per cercare di integrare e migliorare il testo assai carente e discutibile presentato dal Governo, conferma tutte le critiche già espresse sullo schema di decreto in esame.

Ad esempio, alcune recenti prese di posizione dell'Amministratore delegato di Alitalia, che ha minacciato di abbandonare lo scalo di Roma Fiumicino laddove questo non adegui il livello delle infrastrutture e dei servizi offerti, dimostrano come il piano degli aeroporti presentato dal Governo con lo schema in esame sia fortemente avulso dalla realtà del mercato e, in particolare, non tenga conto delle strategie industriali di Alitalia, che è il principale vettore del Paese. Inoltre, alcune compagnie straniere stanno attuando una concorrenza sempre più forte rispetto agli scali italiani: in particolare, ricorda che quando verrà aperto il tunnel ferroviario ad alta velocità AlpTransit tra Italia e Svizzera, c'è il rischio che una parte importante del traffico passeggeri del Nord Italia si sposti sulla Svizzera e sulla Germania, qualora l'Italia non provveda ad adeguare i collegamenti ad alta velocità nella regione Lombardia.

Il senatore BORIOLI (*PD*), a nome del Gruppo del Partito Democratico, esprime particolare apprezzamento per il nuovo schema di parere del relatore, preannunciando il voto favorevole. La nuova proposta sintetizza infatti in maniera corretta ed equilibrata le considerazioni emerse dal dibattito in Commissione: in particolare, richiama la condizione riguardante i tre *gate* intercontinentali, che chiarisce il ruolo di *hub* nazionale di Roma Fiumicino ma, al tempo stesso, salvaguarda la vocazione di scali intercontinentali di Milano Malpensa e Venezia. Naturalmente, le potenzialità di sviluppo di tali aeroporti richiederanno importanti investimenti sia di carattere infrastrutturale sia in termini di servizi aeroportuali.

Il senatore PAGNONCELLI (*CRi*) ringrazia il relatore Filippi per aver tenuto conto, nel nuovo schema di parere, anche di alcune osservazioni da lui formulate. Rileva che il ruolo di *hub* nazionale di Roma Fiumicino è ormai un fatto consolidato e non contestabile, ma è ugualmente corretto ribadire le potenzialità di sviluppo di Milano Malpensa e Venezia per i collegamenti intercontinentali, come pure, più in generale, quelle degli scali del Nord Italia che si sono ormai ritagliati una precisa posizione nel mercato. Preannuncia pertanto il voto favorevole.

Il vice ministro NENCINI esprime il proprio apprezzamento per il nuovo schema di parere del relatore, che ha ben sintetizzato l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione, recependo anche alcune osservazioni del Governo. Ritiene altrettanto importanti le linee di indirizzo che il parere fornisce al Governo per quanto riguarda la futura azione nel settore che, facendo perno sullo scalo di Roma Fiumicino, dovrà però assicurare uno sviluppo equilibrato di tutto il sistema aeroportuale, nella cornice

delle reti transeuropee di trasporto e dei quattro corridoi che attraversano l'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il nuovo schema di parere del relatore, che viene approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che torna in Senato dopo un approfondito esame da parte della Camera dei deputati, nel corso del quale è stato ampiamente modificato ed integrato.

Per quanto riguarda le materie di interesse per la 8<sup>a</sup> Commissione, procedendo in ordine di testo, con riferimento all'articolo 1, rileva che la Camera dei deputati è intervenuta sui principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega volta a garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi in modalità digitale e a facilitare, sempre attraverso la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, l'accesso ai servizi alla persona. In particolare, segnala che il criterio di cui al comma 1, lettera *c*), relativo al potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici, è stato integrato prevedendo la possibilità di attribuire carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici, alla infrastrutturazione con la banda ultralarga nel settore scolastico, in quello sanitario e in quello turistico. Un'ulteriore modifica prevede che la porzione di banda non utilizzata negli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti anche non residenti, con autenticazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale.

All'articolo 3 l'applicazione del nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche è stata estesa anche alle ipotesi in cui sia necessario l'assenso, il concerto o il nulla-osta di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche.

Il nuovo articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede poi l'emanazione di un regolamento di delegificazione con il quale dovranno essere dettate norme finalizzate a semplificare e ad accelerare taluni procedimenti amministrativi, tra i quali sono indicati quelli relativi a opere di interesse generale (comma 1, lettera *a*)).

All'articolo 7, comma 1, tra i criteri e i principi direttivi per l'esercizio della delega volta alla revisione e alla semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di pubblicità e trasparenza, è stata inserita la previsione di misure organizzative per la pubbli-

cazione nel sito istituzionale degli enti delle informazioni concernenti, tra l'altro, le fasi dei procedimenti di aggiudicazione e di esecuzione degli appalti pubblici (lettera *b*), numero 1).

Un ulteriore criterio direttivo è volto alla semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, da realizzare attraverso l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti e prevedendo un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture (lettera *h*)).

Sempre all'articolo 7, il nuovo comma 3 contiene poi una delega al Governo per adottare, nelle more della realizzazione del sistema unico nazionale delle intercettazioni, provvedimenti per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni telefoniche, con l'indicazione di una specifica serie di principi e criteri direttivi cui attenersi.

All'articolo 8, recante la delega per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, è stato introdotto, al comma 1, lettera *b*), il riferimento alla riorganizzazione delle forze operanti in mare, prevedendo che, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, vengano eliminate le duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzati i mezzi e le infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con un rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione.

È stato inoltre parzialmente riformulato, alla lettera *d*) del medesimo comma 1, il principio di delega relativo alla riorganizzazione delle funzioni oggi svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il riferimento all'eventuale accorpamento delle funzioni svolte dal P.R.A. e dalla Direzione generale della motorizzazione è stato sostituito da quello relativo al trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dal P.R.A. al Ministero delle infrastrutture. È stato inoltre precisato che l'unica modalità di archiviazione dei dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi potrà essere realizzata anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o di altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *f*) del comma 1 contiene l'indicazione dei criteri di delega per la riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali e dei soggetti privati che svolgono attività omogenee. In merito ricorda che il testo approvato in prima lettura dal Senato faceva riferimento solo alla semplificazione e al coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo e il Comitato italiano paralimpico. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito in tale lettera un nuovo criterio di delega, di particolare rilievo per la 8<sup>a</sup> Commissione. Si tratta del criterio ri-

guardante la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, di cui alla legge n. 84 del 1994. Nel procedere a tale riorganizzazione, la delega dovrà fare particolare riferimento al numero delle autorità, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

Segnala, infine, che la Camera dei deputati ha proceduto ad integrare i criteri direttivi per l'esercizio della delega contenuta all'articolo 19 del provvedimento sul riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Tra le varie modifiche, evidenzia che alla lettera *i*) del comma 1 è stato specificato che la revisione delle discipline settoriali sia finalizzata alla armonizzazione e al coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi; alla lettera *n*) si è precisato che l'individuazione e l'allocatione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti ha le finalità di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi. La nuova lettera *u*) prevede poi che si proceda alla definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti, anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale. La nuova lettera *v*) dispone infine la definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli *standard* di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

In considerazione di quanto esposto, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che si sofferma in particolare su due temi, dei quali la Commissione si è più volte occupata in passato.

Un primo gruppo di osservazioni riguarda l'esigenza di valorizzare e, conseguentemente, di garantire la specificità e l'autonomia del ruolo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, che esercita funzioni non sovrapponibili a quelle di altre forze civili o militari.

Un secondo gruppo di osservazioni richiama poi l'opportunità che, in fase di attuazione della delega concernente il riordino delle autorità portuali, siano adottati uno o più decreti legislativi aventi carattere specifico e autonomo, in ragione della complessità e della delicatezza del settore, che richiede una disciplina organica e coerente, anche alla luce di quanto previsto nell'articolo 29 del decreto-legge «Sblocca Italia» e nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in relazione alla delega per il riordino delle autorità portuali contenuta nel provvedimento in esame, rileva criti-

camente come, con tale disposizione, il Governo abbia sostanzialmente ignorato tutto l'intenso lavoro fatto in materia dalla Commissione e dal Parlamento, imponendo di imperio una soluzione preconstituita. Contesta poi il carattere aleatorio di altre disposizioni contenute nel testo, come i preannunciati interventi a favore della banda ultra larga che però non trovano concreto riscontro nella realtà. Analogamente, critica l'ampliamento del ricorso ai meccanismi del silenzio-assenso che, oltre a deresponsabilizzare gli uffici preposti della pubblica amministrazione, ha spesso consentito la realizzazione di gravi abusi, ad esempio in materia edilizia.

Annuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore FILIPPI (*PD*) manifesta il proprio apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, che focalizza correttamente due punti di grande rilevanza per le competenze della Commissione. Oltre al doveroso riconoscimento del valore e della specificità delle preziose funzioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto, richiama in particolare le osservazioni concernenti la delega per la riorganizzazione delle autorità portuali.

Pur condivisibile, la delega ha infatti un contenuto molto ampio e generico ed è opportuno che, nel suo esercizio, il Governo, oltre ad intervenire con uno o più decreti legislativi aventi carattere specifico, tenga conto del quadro normativo di riferimento attualmente esistente. Si tratta in primo luogo della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni in materia di porti, poi delle procedure di riordino delle autorità portuali previste dalla legge n. 84 del 1994, espressamente richiamate anche dal decreto-legge n. 133 del 2014 (decreto «Sblocca Italia») e, infine, della proposta di riforma della *governance* delle stesse autorità portuali contenuta nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, all'esame del Parlamento.

Da ultimo, rileva con favore la delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge in esame, che prevede il trasferimento delle funzioni svolte dal Pubblico Registro Automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire finalmente l'unificazione dei registri in materia di proprietà e di circolazione dei veicoli, da tempo attesa, con conseguente risparmio di oneri per i cittadini. In proposito, chiede di inserire nel parere una specifica osservazione per garantire che il suddetto trasferimento di funzioni avvenga salvaguardando comunque i livelli occupazionali del personale interessato.

La relatrice CARDINALI (*PD*) accoglie la richiesta del senatore Filippi e riformula conseguentemente la proposta di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, che viene approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2015-2019 (n. 195)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) illustra il provvedimento in titolo, che contiene lo schema del contratto di programma per il periodo 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane Spa, in qualità di fornitore del servizio postale universale. Tale contratto regola le modalità di espletamento del servizio universale, fissa gli obblighi e i diritti delle parti contraenti, i servizi per gli utenti (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), i trasferimenti statali, le emissioni delle carte valori postali e i rapporti internazionali.

Il suddetto schema di contratto è trasmesso al Parlamento ai sensi della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che ha integrato e in parte semplificato il quadro normativo vigente nel settore postale. Come ricordato nella relazione illustrativa, questo deriva direttamente dal diritto comunitario e si basa anzitutto sul decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha avviato un processo di graduale apertura alla concorrenza nel settore recependo nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE, recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno e per il miglioramento della qualità del servizio.

Il decreto legislativo n. 261 del 1999 è stato poi modificato dai decreti legislativi nn. 384 del 2003 e 58 del 2011, che hanno recepito a loro volta le modifiche introdotte a livello comunitario con le direttive nn. 2002/39/CE e 2008/6/CE, miranti a completare il processo di liberalizzazione del settore. Tra le norme introdotte, si ricorda in particolare l'affidamento a Poste Italiane Spa del servizio postale universale per quindici anni a decorrere dal 30 aprile 2011 e il trasferimento all'Autorità garante per le comunicazioni (AGCOM) delle funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale.

Sulla base di questa disciplina, con la legge n. 183 del 2011 e i connessi adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria (in particolare, l'approvazione dei trasferimenti statali a parziale copertura degli oneri derivanti dagli obblighi del servizio universale), è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane Spa per il periodo 2009-2011, tuttora vigente.

Come già accennato, evidenzia che questo complesso quadro regolatorio è stato recentemente modificato dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 274-284). In proposito, ritiene opportuno richiamare le novità più rilevanti, in quanto direttamente incidenti sullo schema del nuovo contratto di programma in esame.

In primo luogo, l'efficacia del precedente contratto di programma relativo al triennio 2009-2011 è stata prorogata fino all'avvenuta approvazione del nuovo contratto concernente il periodo 2015-2019, fatti salvi



gli adempimenti previsti dalle norme dell'Unione europea e gli effetti delle verifiche dall'AGCOM sul costo netto del servizio postale universale per gli anni 2012-2014 (articolo 1, comma 274, lettera a)).

La durata del nuovo contratto di programma è stata poi portata a cinque anni e l'onere del servizio postale universale a carico della finanza pubblica, per la prima volta, è stato fissato *ex ante* come limite massimo di spesa, pari a 262,4 milioni di euro a decorrere dal 2015, fatti salvi gli effetti delle verifiche condotte *ex post* dall'AGCOM sul costo netto effettivo del servizio universale (articolo 1, comma 274, lettera b)).

È stato altresì introdotto un *iter* semplificato per l'approvazione del contratto di programma, prevedendo tra l'altro i pareri preventivi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere nel termine abbreviato di quindici giorni. Entro i cinque giorni successivi all'acquisizione di tali pareri, lo schema di contratto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere (non vincolante) delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi nel termine abbreviato di venti giorni, decorsi i quali lo schema di contratto può comunque essere validamente sottoscritto anche in assenza del parere (articolo 1, comma 275).

Infine, la legge di stabilità 2015 ha stabilito una serie di interventi volti ad accrescere i margini di flessibilità operativa di Poste Italiane nello svolgimento del servizio postale universale (articolo 1, commi 275-280), al fine di consentire una graduale riduzione dei connessi oneri di esercizio e assicurarne la sostenibilità finanziaria nel tempo, fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria e delle competenze dell'AGCOM. Si tratta della possibilità per il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari circostanze, di chiedere una deroga per la fornitura del servizio in giorni alterni, di introdurre misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sul territorio nazionale, nonché dell'introduzione di due tipologie di servizio postale, una di recapito espresso (invio di posta prioritaria) e una di servizio base (invio di corrispondenza ordinaria).

Inoltre, il fornitore del servizio universale può formulare all'Autorità una proposta per la definizione di nuovi obiettivi statistici di qualità e di nuove tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, per consentire anche maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico. I suddetti nuovi obiettivi e tariffe sono stati poi fissati con le delibere n. 395/15/CONS e n. 396/15/CONS, adottate dall'AGCOM su proposta di Poste Italiane Spa.

Fa quindi presente che lo schema di contratto in esame riflette il quadro regolatorio ora descritto. La relazione illustrativa precisa che lo schema è stato notificato alla Commissione europea e che su di esso sono stati acquisiti il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e il parere favorevole con condizioni dell'AGCOM, entrambi allegati al testo. Per quanto riguarda in particolare il parere dell'AGCOM, la relazione illustrativa dà conto in maniera puntuale sia delle condizioni

recepite, in tutto o in parte, sia di quelle che il Governo ha ritenuto di non accogliere, indicando le relative motivazioni.

Dal punto di vista del contenuto, evidenzia che il contratto 2015-2019 si compone di una serie di premesse e di undici articoli.

Tra le premesse (che costituiscono «parte integrante e sostanziale» del contratto), segnala il richiamo alle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla quantificazione annuale dell'onere del servizio universale e sulla determinazione del contributo al fondo di compensazione di cui all'articolo 3, comma 12, lettera *b*), del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché, in termini più generali, sulle materie oggetto del contratto, con la precisazione che le disposizioni regolamentari e le decisioni della stessa Autorità, in caso di contrasto, prevalgono sulle clausole contrattuali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del contratto, consistente nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e Poste Italiane Spa per la fornitura del servizio postale universale e il perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica attraverso la fornitura di servizi utili agli utenti mediante la rete postale.

L'articolo 2 definisce le attività e le modalità per l'erogazione del servizio universale da parte di Poste Italiane e prevede l'obbligo di fornire il servizio stesso su tutto il territorio nazionale, in conformità alle condizioni del contratto di programma e alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, europee e internazionali, nonché alle prescrizioni dell'Autorità.

Sono inoltre previste procedure per assicurare condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale: l'invio annuale all'AGCOM dell'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono le suddette condizioni, con il relativo piano di intervento e razionalizzazione, previo avviso alle autorità locali competenti; l'effettuazione delle operazioni di raccolta e recapito a giorni alterni; la possibilità di razionalizzare e rimodulare la frequenza settimanale di raccolta e recapito; la possibilità di ridefinire l'organizzazione degli uffici postali sul territorio, previo confronto con le autorità locali e tenuto conto delle indicazioni dell'AGCOM.

L'articolo 3 descrive i compiti e gli obblighi di Poste Italiane nei confronti degli utenti e delle istituzioni, con particolare riguardo all'informazione sulle condizioni generali e sulla qualità dei servizi, da pubblicare anche sul *web*. Altri obblighi riguardano: la tutela delle persone disabili; la trasmissione annuale all'AGCOM della quantificazione dell'onere di servizio universale sostenuto nell'esercizio precedente e la previsione di quello relativo all'esercizio in corso; il rispetto degli obiettivi di qualità e dei parametri di qualità di accesso alle rete degli uffici postali. Poste Italiane deve inoltre trasmettere semestralmente all'AGCOM i risultati di qualità conseguiti nel servizio universale, pubblicando sul proprio sito *web* la relativa documentazione, nonché dare puntuale attuazione alle procedure di reclamo e conciliazione a favore degli utenti, con particolare riguardo ai rimborsi, agli indennizzi e agli obblighi di reportistica.

L'articolo 4 impone a Poste Italiane l'obbligo di applicare i prezzi e le tariffe dei servizi, determinati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica, l'articolo 5 prevede la fornitura di una pluralità di servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, impegnando il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane a valorizzare la rete capillare degli uffici postali quali uffici di prossimità. Pertanto, oltre al servizio postale universale sono richiamate una serie di prestazioni informatiche che la società può fornire ai vari utenti, anche ai fini della realizzazione dei piani dell'Agenda digitale. Mediante convenzioni con le pubbliche amministrazioni sono definite modalità di fornitura e corrispettivi economici di tali ulteriori servizi, che non possono essere finanziati con i contributi stanziati per il servizio postale universale.

Segnala che, in relazione al suddetto articolo, l'AGCOM nel suo parere ha posto la condizione di mantenere le penalità, individuate dall'articolo 5 del contratto di programma vigente, per il caso di mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati, in quanto ritenute maggiormente efficaci rispetto alle semplici sanzioni amministrative. Il Ministero dello sviluppo economico nella relazione illustrativa precisa di non aver accolto tale condizione: pertanto, mentre gli obiettivi di qualità sono stati ripresi nell'articolo 3 dello schema di contratto in esame, le penalità sono state invece espunte.

Ciò in ragione del nuovo assetto regolatorio intervenuto dopo il perfezionamento del vigente contratto di programma 2009-2011 con il decreto legislativo n. 58 del 2011 e il decreto-legge n. 201 del 2011. Infatti, le competenze relative alla regolazione degli obblighi di qualità del servizio, alla vigilanza sul rispetto degli stessi e all'applicazione delle relative sanzioni, che prima erano attribuite al Ministero (anche in qualità di parte contraente), spettano ora all'AGCOM. Poiché la fissazione di penalità dovrebbe essere legata al quadro regolatorio definito dalla stessa AGCOM, che è variabile nel tempo, secondo la tesi del Ministero vi sarebbe una eccessiva incertezza nella definizione della fattispecie, né sarebbe possibile garantire l'esecuzione delle previsioni contrattuali su cui deve vigilare l'Autorità. Un rafforzamento delle sanzioni dovrebbe poi essere definito in via legislativa e non contrattuale.

L'articolo 6 stabilisce gli oneri per il servizio postale universale per ciascuno degli anni 2015-2019. Come già accennato, il contributo posto a carico del bilancio dello Stato è fissato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Si prevede poi che l'onere per la fornitura del servizio universale in eccesso rispetto alla suddetta somma di 262,4 milioni di euro possa essere coperto, per ciascuno degli anni 2015-2019, con l'apposito fondo di compensazione (di cui all'articolo 3, comma 12, lettera *b*) e all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999) alimentato, fino al dieci per cento dei relativi introiti lordi, dalle imprese autorizzate all'esercizio di servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale. L'erogazione del contributo spetta all'Autorità, sulla base del costo netto del servizio postale universale da essa quantificato e veri-

ficato annualmente e comunque in misura non superiore a 89 milioni di euro, previa notifica preventiva e autorizzazione della Commissione europea.

In proposito, ricorda che l'AGCOM, nel parere reso sullo schema di contratto, ha chiesto l'espunzione della parte relativa al fondo di compensazione, sia in quanto ripetitiva di disposizioni già stabilite dalle norme vigenti, sia in quanto l'indicazione di un limite massimo all'utilizzo del fondo non è prevista dalle stesse norme vigenti e contrasterebbe con le direttive comunitarie, che riservano alle autorità nazionali di regolamentazione la decisione sull'attivazione del fondo, sulla platea dei contribuenti e sulla misura del contributo.

Il Governo non ha recepito tale condizione, sostenendo nella relazione illustrativa che la fissazione del valore massimo risponde all'esigenza di offrire a Poste Italiane «un quadro verosimile» delle risorse complessivamente disponibili a fronte degli oneri legati alla fornitura del servizio postale universale, in vista anche del processo in corso di valorizzazione e privatizzazione della società. Inoltre, posto che la quantificazione del tetto massimo del contributo è stata orientata alla sostenibilità per gli operatori del settore, la relazione illustrativa evidenzia altresì che l'AGCOM conserva comunque la competenza esclusiva nella determinazione dell'ammontare del contributo.

Il successivo articolo 7 regola le emissioni delle carte valori postali, distribuite e commercializzate da Poste Italiane Spa nel rispetto dei programmi formulati in via esclusiva dal Ministero, in base alle proposte della società, anche ai fini della promozione e diffusione della cultura filatelica. La società trasmette annualmente un'apposita relazione al Ministero sull'attività e sui risultati dell'esercizio precedente.

L'articolo 8 impegna Poste Italiane ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale, rispettando nel contempo i poteri di rappresentanza e di indirizzo politico spettanti al Ministero e collaborando con l'Autorità per le attività ad essa attribuite in ambito internazionale. La norma regola poi la ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (UPU) tra il Ministero e Poste Italiane Spa

L'articolo 9 prevede l'obbligo di Poste Italiane di fornire all'AGCOM in un'apposita area dedicata, per consentire l'esercizio delle sue funzioni, informazioni generali (bilanci, organizzazione, risultati di qualità, ecc.), sulla rete postale e sulla distribuzione territoriale degli uffici. La società deve inoltre pubblicare, anche sul proprio sito *web*, le informazioni sul servizio postale universale.

L'articolo 10 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, l'AGCOM può irrogare a Poste Italiane le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e dai propri regolamenti.

L'articolo 11 fissa la durata quinquennale del contratto di programma fino al 31 dicembre 2019, fatti salvi gli esiti delle verifiche previste dalle

disposizioni vigenti. È poi disciplinata la procedura di revisione del contratto a seguito di modifiche intervenute per eventi imprevedibili ed eccezionali e mutamenti del quadro normativo e regolatorio, nonché la procedura per la risoluzione amichevole delle controversie.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e segnala la rilevanza delle previsioni contenute nello schema di contratto in esame, che incide su una serie di servizi di notevole impatto sulla vita dei cittadini, ad esempio per quanto concerne la riorganizzazione della rete degli uffici postali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 173**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (n. 173),

premessi che:

lo schema di decreto individua, ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione, i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di due ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica e, all'interno di ciascuno di essi, gli aeroporti di interesse nazionale, identificati sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all'inserimento nelle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

poiché, in base all'articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti civili rientrano tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'individuazione degli aeroporti d'interesse nazionale consente di identificare quelli sui quali si esercitano le competenze esclusive dello Stato;

tale passaggio è necessario anche per l'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, in quanto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 include tra i beni immobili statali e relative pertinenze, da trasferire a titolo non oneroso a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, gli aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti in base all'articolo 698 del Codice della navigazione;

nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale lo schema di decreto in esame individua poi, per ciascun bacino di traffico, gli aeroporti di particolare rilevanza strategica;

sono altresì definite le condizioni che devono essere rispettate per mantenere la qualificazione di aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica e di quelli che garantiscono la continuità territoriale: 1) svolgimento di un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso funzionale al sistema di bacino da incentivare; 2) raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale;

contestualmente con lo schema di decreto è stato trasmesso l'atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014 (Piano nazionale degli aeroporti);

nell'atto di pianificazione sono individuati, per ciascun bacino di traffico e, in modo specifico, per ciascuno scalo, le strategie di sviluppo e gli interventi prioritari volti a ottimizzare l'offerta trasportistica nazionale nel settore aereo, attraverso la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali e la razionalizzazione dei servizi di navigazione aerea e degli altri servizi resi in ambito aeroportuale;

lo schema di decreto affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'ENAC, il compito di verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale;

nel complesso, lo schema di decreto in esame e l'atto di pianificazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intendono offrire un quadro programmatico e uno strumento di *governance* ai soggetti istituzionali e agli operatori del settore, con l'obiettivo da un lato, di contrastare la frammentazione del sistema aeroportuale italiano, che spesso ha prodotto conseguenze fortemente negative sul piano della sostenibilità economica dei singoli scali, e, dall'altro, di attuare una politica di potenziamento infrastrutturale degli aeroporti di interesse nazionale e, in misura particolare, di quelli di rilevanza strategica, finalizzata a migliorare l'accessibilità e i collegamenti infrastrutturali;

unitamente al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2014, il Governo ha trasmesso alle Camere anche un secondo testo, che, come emerge dalla documentazione trasmessa e come è stato confermato nel corso dell'esame dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato predisposto sulla base degli esiti del confronto che si è svolto in sede di Conferenza Stato-Regioni e sul quale è stata acquisita l'intesa prescritta dall'articolo 698 del Codice della navigazione; sul secondo testo è stato altresì espresso il parere del Consiglio di Stato;

nel corso dell'esame, il rappresentante del Governo ha dichiarato l'intenzione dell'Esecutivo di assumere il secondo testo, il quale, per effetto delle modalità con le quali è stato predisposto, risulta inoltre più completo e affronta alcuni rilevanti aspetti su cui il primo testo non interveniva; risulta pertanto opportuno, in sede di adozione definitiva, adeguare il primo testo alle modifiche e integrazioni contenute nel secondo testo;

tra le novità più rilevanti inserite nel secondo testo si segnalano, in particolare: 1) l'individuazione degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia come *gate* intercontinentali nazionali; 2) l'inclusione di Torino tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, a condizione che si realizzi, in relazione ai collegamenti ferroviari AV/AC tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze sinergiche con Milano Malpensa; 3) la previsione di clausole di maggiore flessibilità, in fase di prima applli-

cazione, per l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale; 4) la disciplina del trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano degli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e delle relative pertinenze.

rilevato tuttavia che:

l'individuazione dei bacini di traffico omogeneo sulla base del solo criterio della distanza temporale da un aeroporto di particolare rilevanza appare insufficiente, in quanto non vi è un esplicito riferimento ai dati di traffico dei singoli territori; in ogni caso i parametri individuati dovrebbero avere una valenza di tipo più cogente;

nello schema di decreto non sono esplicitati gli effetti derivanti dalla diversa classificazione tra aeroporti di interesse nazionale ed aeroporti di particolare rilevanza strategica, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali e ai servizi aeroportuali dei vari scali. Anche in tal caso, inoltre, i parametri e criteri di classificazione dovrebbero avere una maggiore coerenza, per dare un assetto stabile al sistema aeroportuale nazionale;

in conseguenza della procedura prevista per l'approvazione dello schema di decreto, occorre che le positive previsioni contenute nel secondo testo, in termini di maggiore flessibilità per l'accertamento dei requisiti di classificazione degli aeroporti di interesse nazionale, abbiano carattere di permanenza piuttosto che di semplice possibile revisione;

malgrado lo schema di decreto e l'atto di pianificazione richiamino i progetti europei della rete transeuropea dei trasporti, non vi è coincidenza tra gli aeroporti italiani di livello *core* (centrale) e *comprehensive* (globale) inclusi in tale rete ai sensi del Regolamento (UE) n. 1315/2013, e quelli di interesse nazionale e di particolare rilevanza strategica individuati dal piano in esame. Ad esempio, Genova e Bergamo sono classificati come scali *core* nella rete TEN-T, ma nel piano sono solo di interesse nazionale. Lamezia, Bari, Catania e Firenze sono classificati scali *comprehensive* dall'Unione europea, ma nel piano sono considerati di particolare rilevanza strategica. Analogamente, Bolzano, Forlì e Foggia rientrano tra gli aeroporti *comprehensive* della rete transeuropea, ma nel piano sono considerati di interesse regionale o locale. Ancora, altri scali come Salerno, Crotone, Cuneo, Taranto, Rimini, Parma e Perugia non sono inclusi nella rete transeuropea, ma sono comunque designati come aeroporti di interesse nazionale;

tale disallineamento tra la classificazione europea del Regolamento (UE) n. 1315/2013 e quella nazionale del piano in esame non trova una spiegazione adeguata e appare particolarmente eclatante nel caso dell'aeroporto di Genova, che oltre a essere individuato come aeroporto *core* nella rete transeuropea di trasporto, ospita anche il principale porto italiano (anch'esso individuato come nodo *core*) ed è vicino ad una importante serie di snodi di comunicazione (ad esempio il Terzo Valico e la Torino-Lione);



tra gli scali esclusi dall'elenco degli aeroporti di interesse nazionale, una specifica menzione merita l'aeroporto di Taranto, che potrebbe invece essere utilmente incluso nella rete, sia per la gestione del traffico cargo in collegamento con il porto, sia per i protocolli di sperimentazione sui voli dei droni e dell'aerospazio;

occorre chiarire il ruolo di ciascuno dei tre *gate* intercontinentali individuati nello schema di decreto, atteso che, nel modello *hub and spokes* richiamato dal piano in esame, i dati di traffico attuali e prospettici indicano un ruolo primario come *hub* nazionale per lo scalo di Roma Fiumicino, ferme restando comunque per quelli di Milano Malpensa e Venezia tutte le potenzialità come aeroporti intercontinentali di grande traffico;

una particolare attenzione occorre riservare all'aeroporto di Napoli-Capodichino, per il quale esiste un problema di sicurezza nella gestione dei voli, legato alla congestione dello scalo, che supera in alcuni casi le soglie di traffico normalmente auspicabili;

è necessario definire con maggiore precisione il destino previsto per gli scali minori, ossia degli aeroporti di interesse regionale o locale trasferiti dal demanio statale alle Regioni, alla luce sia di una presumibile riscrittura del Titolo V della Costituzione, che potrebbe riarticolare le competenze tra Stato e Regioni in materia, sia di una eventuale insufficienza delle risorse delle stesse Regioni per fare fronte ai connessi oneri di gestione;

nella prospettiva di evoluzione attesa degli scali, in termini di incremento dei passeggeri e dei flussi di traffico, il piano dovrebbe avere una più chiara e pregnante funzione di indirizzo, anche ai fini del conseguente adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e dell'offerta dei servizi aeroportuali;

la suddetta funzione di indirizzo del piano dovrebbe altresì tenere conto dei progetti di collegamento degli aeroporti (soprattutto di quelli principali) con le linee ferroviarie ad alta velocità e dell'impatto positivo che la realizzazione di tali collegamenti potrebbe generare sul volume dei passeggeri e sulle prospettive di sviluppo degli scali;

una specifica attenzione deve essere dedicata al trasporto aereo di merci, dal momento che le merci trasportate per via aerea rappresentano, in valore, il 37 per cento degli scambi di merci con l'estero; d'altra parte attualmente circa 500 mila tonnellate di merce, pari a oltre un terzo del commercio estero italiano che viene effettuato per via aerea, è importato o esportato attraverso aeroporti di altri Paesi europei, in virtù della maggiore efficienza di tali scali;

una politica adeguata di sostegno al trasporto aereo di merci dovrebbe orientarsi verso la concentrazione degli interventi su un numero limitato di scali effettivamente competitivi e dovrebbe privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in pochi aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri;

in tale contesto, un ruolo preminente dovrebbe avere lo scalo di Milano Malpensa, che dovrebbe configurarsi come *hub* nazionale del tra-

sporto cargo, che rappresenta quindi una sua specifica vocazione, per la quale risulta dotato di tutti i necessari requisiti;

tenuto infine conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame e delle indicazioni emerse durante l'audizione del Presidente dell'ENAC;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) adeguare lo schema di decreto a quanto previsto dal secondo testo in materia di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e di quelli di particolare rilevanza strategica, chiarendo contestualmente gli effetti derivanti dai due livelli di classificazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse pubbliche, nonché inserire le disposizioni del comma 3 del secondo testo, concernenti l'individuazione dei tre scali strategici che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali, assegnando nel loro ambito un ruolo primario quale *hub* nazionale all'aeroporto di Roma Fiumicino e garantendo il ruolo di aeroporti intercontinentali di Milano Malpensa e Venezia, in modo da consentire lo sviluppo delle relative rotte in arrivo e in partenza e dei conseguenti investimenti;

2) tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, valutare anche l'inserimento dello scalo di Genova, tenuto conto in particolare della sua classificazione fra gli aeroporti e i porti *core* della rete transeuropea di trasporto e della sua vicinanza a importanti snodi di comunicazione;

3) assicurare un più stretto raccordo tra la classificazione nazionale degli aeroporti inserita nel piano e quella della rete transeuropea di trasporto fissata dal Regolamento (UE) n. 1315/2013, anche ai fini dell'accesso ai fondi europei per lo sviluppo degli scali e delle relative infrastrutture;

4) per quanto concerne gli aeroporti di interesse nazionale, introdurre, al comma 3, lettera *b*), del primo testo, la previsione per cui il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale deve essere dimostrato fornendo un piano industriale, corredato da un piano economico finanziario, e deve riferirsi almeno a un triennio; contestualmente inserire le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 del secondo testo, relative, rispettivamente alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per la qualifica degli aeroporti di interesse nazionale e alla possibilità, in sede di prima applicazione, che altri aeroporti, ove i gestori dimostrino la sussistenza delle condizioni richieste, possano essere riconosciuti come aeroporti di interesse nazionale, in modo tale da poter assicurare che la qualifica di aeroporto di interesse nazionale corrisponda alle effettive condizioni di dimensione del traffico e di qualità della gestione dei singoli scali; con particolare riguardo al comma 10, precisare le modalità e la natura dell'atto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti, qualora per alcuni di essi si verifichi la cessazione dei requisiti previsti per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale;

5) sottolineare in maniera più precisa, nella suddetta disposizione, la rilevanza dei parametri di tipo economico-finanziario sia per i bacini di

traffico omogeneo che per gli scali, integrandoli con previsioni sui flussi di traffico e rafforzando il carattere di cogenza dei parametri stessi, al fine di conferire maggiore stabilità all'assetto della rete aeroportuale nazionale;

6) ampliare e precisare il riferimento, di cui al comma 5 del primo testo, alla continuità territoriale, in quanto requisito che consente di derogare alle condizioni richieste per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale, con le ulteriori indicazioni contenute nel comma 7 del secondo testo;

7) inserire le disposizioni di cui al comma 11 del secondo testo, che disciplinano il trasferimento alle regioni degli aeroporti appartenenti al demanio aeronautico civile statale diversi da quelli di interesse nazionale; inserire altresì le disposizioni di cui al comma 13 del secondo testo, relative alla salvaguardia delle regioni prive di aeroporti, disciplinando con precisione la destinazione degli scali minori così trasferiti, nel caso in cui le Regioni non siano nelle condizioni di poterne assumere la gestione;

8) precisare e potenziare le misure definite nel Piano nazionale degli aeroporti a sostegno dello sviluppo del trasporto aereo di merci, nel senso di concentrare gli interventi, anziché disperderli su una molteplicità di aeroporti, e privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri, in grado di competere con i maggiori aeroporti europei nel settore merci;

9) rafforzare il ruolo di indirizzo del Piano nazionale degli aeroporti ai fini di una più precisa e attenta selezione degli interventi di adeguamento degli scali, sia per quanto concerne gli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la realizzazione degli interventi infrastrutturali di connessione alla rete ferroviaria dell'alta velocità (AV) e alla rete autostradale, con priorità per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica e assicurando comunque, in una logica di rete, connessioni ferroviarie e autostradali rapide ed efficienti anche per gli aeroporti di interesse nazionale, sia per quanto concerne l'ampliamento dell'offerta dei servizi aeroportuali;

10) effettuare un controllo costante sulla regolarità dell'affidamento degli appalti relativi agli interventi infrastrutturali volti a migliorare l'accessibilità e la sicurezza degli scali, al fine di garantire la certezza dei tempi e la trasparenza delle procedure;

e con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea preliminarmente che, al di là dei possibili modelli di organizzazione della rete aeroportuale, una pratica e reale classificazione degli scali italiani è già desumibile in via di fatto dal mercato, tra gli aeroporti che si autofinanziano con flussi costanti ed elevati di passeg-

geri, e quelli che invece, in ragione della scarsità dei passeggeri, sono in condizioni di sistematica perdita finanziaria;

b) valuti pertanto il Governo la possibilità di adottare tutte le misure più opportune per assicurare un costante monitoraggio dei flussi di traffico e delle condizioni di mercato dei singoli scali, valutando anche l'impatto dei futuri collegamenti ferroviari ad alta velocità e in modo da effettuare tempestivamente, ove necessario, la revisione della stessa classificazione degli aeroporti;

c) a tal fine, valuti il Governo l'opportunità di definire procedure più snelle per la suddetta revisione dell'elenco degli aeroporti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, in modo che tali scelte risultino rispondenti agli effettivi sviluppi del traffico aereo, evitando invece il rischio che, a causa del protrarsi delle procedure di approvazione, si fondino su analisi e scenari che possono dimostrarsi superati;

d) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la collocazione dell'aeroporto di Brescia-Montichiari all'interno del bacino del Nord Est, anche in considerazione dell'assetto proprietario della società di gestione aeroportuale;

e) valuti inoltre il Governo la possibilità di includere tra gli scali di interesse nazionale l'aeroporto di Taranto, per le prospettive di sviluppo legate al porto e all'attività di sperimentazione tecnologica;

f) valuti il Governo l'opportunità di assumere tutte le misure necessarie ad innalzare i livelli di sicurezza dei voli nell'aeroporto di Napoli-Capodichino, mantenendo i flussi di traffico in arrivo e in partenza entro i limiti imposti dalle effettive capacità dello scalo;

g) valuti il Governo l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie per assicurare che ENAC, in qualità di ente vigilante, come previsto anche dalle nuove disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 139/2014, eserciti un controllo puntuale e incisivo sulla gestione degli aeroporti, anche sotto il profilo dell'efficienza dei servizi nei confronti dei passeggeri e delle compagnie aeree, e sul corretto adempimento degli obblighi gravanti sui gestori aeroportuali in base ai contratti di concessione, eventualmente anche attraverso l'inserimento, nei medesimi contratti, di specifiche clausole relative all'osservanza di *standard* di qualità.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), recante la delega per la riorganizzazione delle forze operanti in mare, nel condividere gli obiettivi di eliminazione delle duplicazioni e di ottimizzazione dei mezzi e delle infrastrutture, nonché di maggiore coordinamento tra il Corpo delle capitanerie di porto e la Marina militare, si evidenzia tuttavia l'esigenza di garantire l'autonomia gerarchica e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in ragione delle complesse e specifiche funzioni svolte dallo stesso in ambito marittimo e portuale, non sovrapponibili né assimilabili a quelle esercitate da altri forze civili o militari;

– in particolare, appare necessario preservare le essenziali attività svolte dal Corpo per la salvaguardia della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (ad esempio per il soccorso ai migranti), come pure le attività di tipo amministrativo finalizzate ai controlli sulle navi, alla tutela dell'ambiente marino e della pesca;

– relativamente alla lettera *f*) del medesimo articolo 8, comma 1, contenente l'indicazione dei criteri di delega per il riordino del Comitato nazionale paralimpico e per la riforma della disciplina concernente le autorità portuali, di cui alla legge n. 84 del 1994, si sottolinea l'opportunità che la seconda delega sia attuata con uno o più decreti legislativi aventi carattere autonomo, al fine di assicurare una trattazione il più possibile organica e coerente in considerazione della notevole complessità del settore, caratterizzato da una pluralità di competenze di soggetti pubblici e privati e da un elevato grado di stratificazione normativa;

– la stessa lettera *f*) precisa che, nel procedere alla riorganizzazione delle autorità portuali, la delega dovrà fare particolare riferimento al numero delle autorità, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali, e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. In proposito, al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze tra strumenti normativi diversi, che rischierebbero di compromettere l'efficacia stessa delle disposizioni, si segnala l'esigenza di coordinare, in sede di attuazione, la delega in esame con le previsioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica recente-

mente trasmesso dal Governo al Parlamento (atto del Governo n. 188), ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Si ricorda infatti che il piano contiene una specifica proposta per la riforma della *governance* delle autorità portuali e che il citato articolo 29, comma 1, prevede espressamente che la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti sia effettuato ai sensi della legge n. 84 del 1994.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), recante la delega per la riorganizzazione delle forze operanti in mare, nel condividere gli obiettivi di eliminazione delle duplicazioni e di ottimizzazione dei mezzi e delle infrastrutture, nonché di maggiore coordinamento tra il Corpo delle capitanerie di porto e la Marina militare, si evidenzia tuttavia l'esigenza di garantire l'autonomia gerarchica e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in ragione delle complesse e specifiche funzioni svolte dallo stesso in ambito marittimo e portuale, non sovrapponibili né assimilabili a quelle esercitate da altri forze civili o militari;

– in particolare, appare necessario preservare le essenziali attività svolte dal Corpo per la salvaguardia della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (ad esempio per il soccorso ai migranti), come pure le attività di tipo amministrativo finalizzate ai controlli sulle navi, alla tutela dell'ambiente marino e della pesca;

– relativamente alla lettera *f*) del medesimo articolo 8, comma 1, contenente l'indicazione dei criteri di delega per il riordino del Comitato nazionale paralimpico e per la riforma della disciplina concernente le autorità portuali, di cui alla legge n. 84 del 1994, si sottolinea l'opportunità che la seconda delega sia attuata con uno o più decreti legislativi aventi carattere autonomo, al fine di assicurare una trattazione il più possibile organica e coerente in considerazione della notevole complessità del settore, caratterizzato da una pluralità di competenze di soggetti pubblici e privati e da un elevato grado di stratificazione normativa;

– la stessa lettera *f*) precisa che, nel procedere alla riorganizzazione delle autorità portuali, la delega dovrà fare particolare riferimento al numero delle autorità, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali, e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. In proposito, al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze tra strumenti normativi diversi, che rischierebbero di compromettere l'efficacia stessa delle disposizioni, si segnala l'esigenza di coordinare, in sede di attuazione, la delega in esame con le previsioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica recente-

mente trasmesso dal Governo al Parlamento (atto del Governo n. 188), ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Si ricorda infatti che il piano contiene una specifica proposta per la riforma della *governance* delle autorità portuali e che il citato articolo 29, comma 1, prevede espressamente che la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti sia effettuato ai sensi della legge n. 84 del 1994;

– si esprime infine apprezzamento in merito al trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dal P.R.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, raccomandando comunque la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale coinvolto.



## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**136<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

## AFFARI ASSEGNATI

**Effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa* (n. 552)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 52)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La senatrice DONNO (*M5S*) ricorda che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 luglio scorso di declaratoria dell'eccezionalità dei danni causati dall'organismo nocivo della *Xylella fastidiosa* nei territori della regione Puglia non è ancora stato pubblicato. Auspica peraltro che di tale circostanza possa tenersi conto nel corso dell'esame dell'affare assegnato in titolo.

Il vice ministro OLIVERO chiarisce che detto decreto è in fase di pubblicazione e che contiene, tuttavia, solo disposizioni di dettaglio sulla concessione degli aiuti ai territori che hanno subito danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali agricole. Tale provvedimento è stato adottato previa consultazione degli enti territoriali e degli enti esponenziali di riferimento.

La senatrice DONNO (*M5S*) sottolinea inoltre che, stante la declaratoria di eccezionalità dei danni in Puglia, occorre porre l'attenzione alla permanenza di una situazione di grande difficoltà per il comparto olivicolo locale. Di tale circostanza, della diversificazione delle zone interessate e della necessità di adeguati ristori e di iniziative di sostegno, auspica possa tenersi conto nella risoluzione che la Commissione si accinge a rendere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Fa presente che la propria proposta tende alla formulazione di indirizzi al Governo di portata più generale rispetto alla sola assegnazione di provvidenze ai territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*. Ritene altresì che ulteriori determinazioni specifiche possano essere adottate in attuazione della politica generale del Governo per affrontare tale emergenza.

La senatrice GATTI (*PD*) sottolinea l'esigenza di richiamare nella risoluzione l'adozione di opportune iniziative a livello europeo che riguardino anche un più efficace controllo delle piante e del materiale vivaistico introdotto in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) richiama il ventaglio di audizioni svolte sulla problematica in oggetto e la necessità che le determinazioni parlamentari vengano adottate tenendo conto del contesto fattuale e tem-

porale di riferimento. In tal senso, rileva che l'emergenza della *Xylella fastidiosa* in Puglia non costituisce una problematica circoscritta a tale ambito territoriale, assumendo invece una connotazione nazionale per gli evidenti riflessi sul comparto produttivo olivicolo e per la dimensione ambientale.

Auspica che la risoluzione della Commissione possa fornire un segnale politico che possa contribuire ad una evoluzione positiva della vicenda.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) auspica a sua volta che nella risoluzione possa farsi riferimento al dato della necessità di più efficienti controlli dal punto di vista dell'ingresso delle specie vegetali in Italia, nonché al fatto che l'emergenza fitosanitaria in Puglia debba essere affrontata con il più ampio coinvolgimento delle realtà e delle organizzazioni interessate.

La senatrice DONNO (*M5S*) valuta positivamente, nel complesso, lo schema di risoluzione del relatore Panizza, il quale si pone in linea di continuità con gli interventi connessi alla declaratoria di eccezionalità dei danni della *Xylella fastidiosa* in Puglia.

Richiama altresì gli impegni assunti dal Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali per contrastare detta emergenza fitosanitaria.

Auspica che nella risoluzione possa essere introdotto uno specifico riferimento alla necessità di verifiche per rendere più efficace il controllo sulle piante e sui materiali vivaistici introdotti, e anche relativamente al sostegno alla ricerca scientifica sui mezzi di prevenzione della diffusione di patogeni.

Sottolinea altresì l'opportunità di un sostegno ancora maggiore agli agricoltori danneggiati, anche considerando gli strumenti assicurativi, e del pieno coinvolgimento delle istituzioni locali.

La senatrice VALENTINI (*PD*) richiama le scorse emergenze fitosanitarie che si sono verificate in Italia, le quali hanno una volta di più evidenziato la necessità di un forte impulso alla ricerca scientifica nel settore agricolo, anche quanto alla ricerca applicata finalizzata all'individuazione dei mezzi di prevenzione delle epidemie.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) valuta positivamente i contenuti dello schema di risoluzione del relatore, richiamando a sua volta l'attenzione anche sulle altre emergenze fitosanitarie che stanno colpendo le produzioni di kiwi e il fuoco batterico delle rosacee.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta di risoluzione, così come da ultimo riformulata.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione il nuovo schema di risoluzione così come riformulato dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (n. COM (2015) 177 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) auspica che la proposta di regolamento in oggetto possa essere affrontata alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre, per consentire ulteriori approfondimenti sulla delicata materia del trattamento dei mangimi ottenuti con l'utilizzo di organismi geneticamente modificati.

La senatrice FATTORI (*M5S*) condivide l'auspicio della senatrice Bertuzzi.

Il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) si riserva pertanto di presentare uno schema di risoluzione alla ripresa dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 552

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente gli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa*,

premessi che:

la produzione olivicola italiana rappresenta una delle eccellenze del Paese non soltanto sotto il profilo strettamente legato all'agricoltura, ma anche con riferimento più in generale all'economia italiana, cui la produzione agricola contribuisce in modo determinante, e alle implicazioni culturali, ambientali e paesaggistiche collegate alla coltura degli uliveti;

è ormai purtroppo noto che il comparto, in queste ultime stagioni, sia stato oggetto di gravi perdite di produzione, legate a problematiche che possono definirsi di ordine ambientale, delle quali la diffusione della *Xylella Fastidiosa* in alcune aree del Paese, ed in particolare in determinate zone della Puglia, rappresenta il fenomeno più evidente e preoccupante;

il ritrovamento del patogeno da quarantena citato su piante di olivo ha determinato forti criticità sulla produzione olivicola della Puglia provocando un grave allarme del comparto in tutto il territorio nazionale, Europeo e dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

il problema, identificato come «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» (CoDiRO), ha destato e tuttora desta un accentuato stato di preoccupazione, di duplice entità, sia per le difficoltà incontrate nell'identificazione scientifica del batterio, sia per la rapida espansione dell'infestazione;

sotto l'aspetto più strettamente economico, la malattia esplica un grave impatto, oltre che sulla filiera olivicola, anche sull'attività vivaistica, causando ingenti danni economici ad ambedue;

il fenomeno, che ha ormai assunto il carattere di vera emergenza, accertato nell'ottobre 2013, è stato oggetto di ampio e tempestivo monitoraggio da parte delle competenti istituzioni sia territoriali che statali, che hanno consentito la verifica capillare del patogeno e il costante controllo della sua evoluzione: tuttavia ciò non è stato sufficiente ad arrestare la rapida diffusione della malattia, tanto da richiedere l'intervento del Governo con la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina di un Commissario delegato nella persona del generale Silletti;

appare necessario, nel contesto delineato, richiamare l'attenzione sulla funzione spettante alle Istituzioni europee nell'affrontare un'emergenza di così grave portata;

i sacrifici economici legati all'abbattimento delle piante e all'attuazione di misure obbligatorie molto costose a carico degli agricoltori investiti dal problema sono ingenti, e in questo senso il Governo ha provveduto con i recenti provvedimenti legislativi, all'individuazione di risorse finanziarie e all'adozione di un vero piano olivicolo, che consenta alla produzione nazionale – nel rispetto delle sue ben note peculiarità – di tornare a competere anche sul piano delle quantità effettivamente disponibili;

al contenimento della diffusione dell'insetto vettore del batterio hanno contribuito anche le buone pratiche agricole poste in essere dagli agricoltori;

da ultimo un decreto ministeriale del giugno 2015 ha dato esecuzione alla decisione della Commissione europea sulle nuove misure di contenimento;

in tale sede si sono affrontati nuovamente i delicati temi della eradicazione degli esemplari affetti e del blocco delle movimentazioni per evitare la diffusione del batterio al di fuori delle province di Lecce e di Brindisi;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolte sugli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa*, nel corso del quale è emersa la necessità di porre rimedio con urgenza all'emergenza fitosanitaria tutelando peraltro anche il valore paesaggistico e ambientale delle produzioni olivicole, nonché il comparto economico nel suo complesso che interessa un elevato numero di occupati;

impegna il Governo:

in sinergia con il Parlamento, a procedere con urgenza alla predisposizione di un apparato normativo che identifichi una procedura di riferimento onde consentire di affrontare con tempestività ed efficacia le emergenze fitosanitarie;

ad attuare nel più breve tempo possibile il piano di interventi nel settore olivicolo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2015 per consentire, congiuntamente all'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ristoro dei danni subiti dagli olivicoltori, il rilancio del settore, stante la forte domanda delle produzioni di qualità italiane;

a individuare misure di sostegno al settore della ricerca sulle fitopatologie, al fine di affiancare all'indispensabile azione risarcitoria anche quella preventiva, senza che si verifichi uno storno di risorse da quelle dedicate ai comparti produttivi, con il pieno coinvolgimento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

ad intervenire nella materia dei sistemi assicurativi in agricoltura, onde venire incontro all'esigenza di favorire l'accesso a polizze che siano incentrate su eventualità effettivamente verificabili per gli agricoltori, considerando le singole fattispecie di calamità naturali e di emergenze fitosanitarie;

a porre in essere le opportune iniziative a livello europeo sia sulle azioni politiche da adottare a tutela degli interessi economici del Paese e delle zone interessate, sia su una approfondita valutazione delle iniziative da intraprendere sul piano fitosanitario, che tengano rigorosamente conto delle motivazioni tecnico-scientifiche a sostegno delle decisioni.

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 552 (Doc. XXIV, n. 52)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente gli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa*,

premessi che:

la produzione olivicola italiana rappresenta una delle eccellenze del Paese non soltanto sotto il profilo strettamente legato all’agricoltura, ma anche con riferimento più in generale all’economia italiana, cui la produzione agricola contribuisce in modo determinante, e alle implicazioni culturali, ambientali e paesaggistiche collegate alla coltura degli uliveti;

è ormai purtroppo noto che il comparto, in queste ultime stagioni, sia stato oggetto di gravi perdite di produzione, legate a problematiche che possono definirsi di ordine ambientale, delle quali la diffusione della *Xylella Fastidiosa* in alcune aree del Paese, ed in particolare in determinate zone della Puglia, rappresenta il fenomeno più evidente e preoccupante;

il ritrovamento del patogeno da quarantena citato su piante di olivo ha determinato forti criticità sulla produzione olivicola della Puglia provocando un grave allarme del comparto in tutto il territorio nazionale, Europeo e dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

il problema, identificato come «Complesso del disseccamento rapido dell’olivo» (CoDiRO), ha destato e tuttora desta un accentuato stato di preoccupazione, di duplice entità, sia per le difficoltà incontrate nell’identificazione scientifica del batterio, sia per la rapida espansione dell’infestazione;

sotto l’aspetto più strettamente economico, la malattia esplica un grave impatto, oltre che sulla filiera olivicola, anche sull’attività vivaistica, causando ingenti danni economici ad ambedue;

il fenomeno, che ha ormai assunto il carattere di vera emergenza, accertato nell’ottobre 2013, è stato oggetto di ampio e tempestivo monitoraggio da parte delle competenti istituzioni sia territoriali che statali, che hanno consentito la verifica capillare del patogeno e il costante controllo della sua evoluzione: tuttavia ciò non è stato sufficiente ad arrestare la rapida diffusione della malattia, tanto da richiedere l’intervento del Governo con la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina di un Commissario delegato nella persona del generale Silletti;

appare necessario, nel contesto delineato, richiamare l’attenzione sulla funzione spettante alle Istituzioni europee nell’affrontare un’emergenza di così grave portata;



i sacrifici economici legati all'abbattimento delle piante e all'attuazione di misure obbligatorie molto costose a carico degli agricoltori investiti dal problema sono ingenti, e in questo senso il Governo ha provveduto con i recenti provvedimenti legislativi, all'individuazione di risorse finanziarie e all'adozione di un vero piano olivicolo, che consenta alla produzione nazionale – nel rispetto delle sue ben note peculiarità – di tornare a competere anche sul piano delle quantità effettivamente disponibili; al contenimento della diffusione dell'insetto vettore del batterio hanno contribuito anche le buone pratiche agricole poste in essere dagli agricoltori;

da ultimo un decreto ministeriale del giugno 2015 ha dato esecuzione alla decisione della Commissione europea sulle nuove misure di contenimento;

in tale sede si sono affrontati nuovamente i delicati temi della eradicazione degli esemplari affetti e del blocco delle movimentazioni per evitare la diffusione del batterio al di fuori delle province di Lecce e di Brindisi;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolte sugli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa*, nel corso del quale è emersa la necessità di porre rimedio con urgenza all'emergenza fitosanitaria tutelando peraltro anche il valore paesaggistico e ambientale delle produzioni olivicole, nonché il comparto economico nel suo complesso che interessa un elevato numero di occupati;

impegna il Governo:

in sinergia con il Parlamento, a procedere con urgenza alla predisposizione di un apparato normativo che identifichi una procedura di riferimento onde consentire di affrontare con tempestività ed efficacia le emergenze fitosanitarie;

ad attuare, con il più ampio coinvolgimento delle realtà e delle organizzazioni interessate e nel più breve tempo possibile, il piano di interventi nel settore olivicolo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2015 per consentire, congiuntamente all'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ristoro dei danni subiti dagli olivicoltori e dai vivaisti, compreso l'eventuale intervento per mancato reddito, il rilancio del settore, stante la forte domanda delle produzioni di qualità italiane;

a individuare misure di sostegno al settore della ricerca, anche preventiva e applicata, sulle fitopatologie, senza che si verifichi uno storno di risorse da quelle dedicate ai comparti produttivi, con il pieno coinvolgimento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

ad intervenire nella materia dei sistemi assicurativi in agricoltura, onde venire incontro all'esigenza di favorire l'accesso a polizze che siano incentrate su eventualità effettivamente verificabili per gli agricoltori, considerando le singole fattispecie di calamità naturali e di emergenze fitosanitarie;

a porre in essere le opportune iniziative a livello europeo sia sulle azioni politiche da adottare a tutela degli interessi economici del Paese e delle zone interessate, sia su una approfondita valutazione delle iniziative da intraprendere sul piano fitosanitario, che tengano rigorosamente conto delle motivazioni tecnico-scientifiche a sostegno delle decisioni e prevedano un più efficace controllo delle piante e del materiale vivaistico introdotto.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****164<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2015 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (n. 193)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con cui si è previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. Il citato articolo 148 stabilisce che le entrate in questione possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative individuate di volta in volta con decreto del Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto all'utilizzo in via ordinaria delle entrate provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate. In tal senso il decreto legge n. 207 del 2008 ha introdotto un sistema di parziale autofinanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative – previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali

– irrogate dall’Autorità nell’anno 2008 e negli anni successivi (fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione) siano versati sul conto di tesoreria intestato all’Autorità. Questo sistema di utilizzo in via ordinaria è stato periodicamente affiancato da forme di prelievo straordinario.

Il Ministero dello sviluppo economico ha ad oggi richiesto – e ottenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze – la riassegnazione nel proprio stato di previsione dell’importo complessivo di euro 11 milioni circa, corrispondente alle sanzioni acquisite all’entrata e disponibili quali residui 2014, nonché alle sanzioni affluite nel periodo 1° gennaio 2015 – 13 marzo 2015. La relazione del Governo avverte che «le ulteriori sanzioni che sono successivamente affluite all’entrata (4.374.000,00 euro circa) e la serie storica delle sanzioni affluite all’entrata negli anni precedenti attestano versamenti di gran lunga superiori all’importo di 25 milioni di euro necessario per dare copertura agli interventi da finanziare nel 2015 e non differibili». Il Ministero ha pertanto programmato iniziative a vantaggio dei consumatori per l’importo di 25 milioni di euro da finanziare man mano che le risorse verranno riassegnate e si renderanno effettivamente disponibili. Le linee di azione per tali iniziative a vantaggio dei consumatori, secondo la relazione governativa, prevedono che la ripartizione e le tipologie di iniziative finanziate tengano conto dell’esperienza maturata con l’attuazione delle precedenti ripartizioni e ripropongono in gran parte, «con le opportune integrazioni ed i necessari miglioramenti ed aggiornamenti, iniziative positivamente valutate a suo tempo e già consolidate anche nei loro risultati, per dare alle stesse stabilità nel tempo».

Riferisce quindi in dettaglio sulle iniziative individuate dallo schema di decreto in titolo: all’articolo 2 si assegna la somma di 3 milioni di euro per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, anche in adempimento degli obblighi europei in materia; l’articolo 3 assegna la somma di 4 milioni di euro per garantire il supporto e l’assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale ed europea e l’assolvimento di obblighi europei in materia di tutela del consumatore. Con l’articolo 4, si assegna la somma di 4,5 milioni di euro alla realizzazione di iniziative dirette a facilitare l’esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal codice del consumo, da attuarsi da parte delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del codice, preferibilmente in forma aggregata; all’articolo 5 si prevede l’assegnazione alle regioni della somma complessiva di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi mirati all’informazione, all’educazione e all’assistenza a favore dei consumatori e utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie. La somma viene ripartita in larga parte in base alla popolazione residente come rilevata nell’ultimo censimento

del 2011, fatta salva una quota attribuita in misura uguale a tutte le regioni.

L'articolo 6, in coerenza con gli impegni già assunti in proposito dal Governo, destina la somma di 3,5 milioni di euro a rifinanziare un'iniziativa – già finanziata in precedenza per 7,6 milioni sulla base della ripartizione del 2010 – volta a favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati. Riferisce, infine, in merito all'articolo 7, che provvede alla copertura della spesa.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) sottolinea l'esigenza di un approfondimento, sollecitando il rinvio dell'espressione del parere.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato il termine entro cui la Commissione è chiamata a esprimersi, ritiene preferibile non differire ad altra seduta il voto.

Conviene la Commissione.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori PETROCELLI (*M5S*) e PELINO (*FI-PdL XVII*), a nome dei rispettivi Gruppi e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore, TOMASELLI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il quale detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. Al provvedimento d'urgenza, originariamente composto da 24 articoli, suddivisi in cinque Titoli, la Camera dei deputati ha apportato modifiche, introducendovi anche alcuni articoli aggiuntivi, tra cui l'articolo 21-*octies*, che interviene sulla questione dell'Ilva di Taranto. Dopo aver brevemente riferito sui contenuti del decreto-legge, si sofferma

su tale articolo, che reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.

Si prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione a ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è volta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto. La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di dodici mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione, entro 30 giorni, di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. Il piano deve essere comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo. Ricorda inoltre che la descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si esprime criticamente sulle disposizioni concernenti l'impianto ILVA di Taranto che, a suo avviso, interferiscono con il lavoro della magistratura e non sono in grado di risolvere le varie problematiche in campo. Dopo aver fatto riferimento al nuovo piano contenente ulteriori misure di sicurezza, da presentare entro la prima settimana di agosto, ricorda l'entità delle risorse necessarie per i lavori di adeguamento dell'impianto siderurgico alle prescrizioni AIA e le difficoltà incontrate dai magistrati di Milano per recuperare i capitali (1,2 miliardi di euro) sequestrati alla famiglia Riva e attualmente depositati in Svizzera. Segnala poi che il gruppo Arcelor Mittal, in considerazione delle difficoltà in cui versa il polo industriale, mostra sempre meno interesse per un eventuale intervento economico.

Si sofferma poi sulle disposizioni dell'articolo 1 relative all'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili all'atto di presentazione della domanda di concordato in bianco. Nel ricordare che in passato la materia fallimentare è stata oggetto di diversi interventi normativi, riterrebbe necessaria una preliminare indagine che verificasse se l'ampliamento del beneficio della prededuzione in favore degli intermediari finanziari abbia stimolato l'erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi.

Dopo aver citato la recente Relazione annuale della Banca d'Italia nella parte relativa al ricorso al concordato preventivo, manifesta il timore

che l'estensione del perimetro della finanza prededucibile possa comportare la riduzione delle risorse disponibili in sede di riparto e che la modifica dell'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare possa incentivare il ricorso allo strumento del concordato in bianco. Invita quindi a considerare l'opportunità che la nuova norma venga accompagnata da una rigorosa attività di monitoraggio, magari proprio da parte della Banca d'Italia, per una sua eventuale modifica dopo due o tre anni di applicazione.

Richiama quindi brevemente il contenuto dell'articolo 2, del decreto legge che ritiene condivisibile, e dell'articolo 3, sul quale invece manifesta perplessità. Nutre infatti il dubbio che la possibilità di effettuare proposte concordatarie alternative si possa tradurre in una violazione del diritto di proprietà e paventa il rischio che, essendo le banche i soggetti più strutturati per presentare delle proposte concorrenti, proprio queste possano assumere il controllo delle aziende in crisi.

Il presidente MUCCHETTI, interviene incidentalmente per rispondere al senatore Giroto, ritenendo infondato il rischio da questi paventato, che le banche possano porsi l'obiettivo di sottrarre l'azienda agli imprenditori in difficoltà, in quanto ciò costituirebbe un onere non vantaggioso per le banche stesse.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e risulta approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

**(762) *CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***

**- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1629, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto delle iniziative in titolo. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1110) PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

*(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space*

*(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore TOMASELLI, relatore, anche a nome dell'altro relatore, senatrice Pelino, propone di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo dei relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso, già fissato per le ore 12 di venerdì 31 luglio, alle ore 12 del 10 settembre.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1629

### Art. 1.

#### 1.1

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

CONSIGLIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera *d*-bis) del comma 1, è abrogata;
- b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le Regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, che preveda l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio».

- c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel piano, adottato ai sensi del comma 4, sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

4-ter. Le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*quater*. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo».

---

### 1.3

CASTALDI, GIROTTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, la lettera *d-bis*) è abrogata.

*Conseguentemente,*

- a)* all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «e delle chiusure degli esercizi commerciali» fino a: «presente legge, e»;
  - b)* all'articolo 3, sopprimere il comma 2.
- 

### 1.4

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a)* alla lettera *a)* capoverso *d-bis*) sostituire l'alinea con il seguente: «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni»;
- b)* alla lettera *b)* sostituire il capoverso *1-bis* con il seguente:

«*1-bis*. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva».

---

**1.5**

CONSIGLIO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) al comma 1, la lettera d-bis), è abrogata.*

*Conseguentemente:*

1) al medesimo comma, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis;

2) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «ferme restando le disposizioni» fino a «come modificato dall'articolo 1, della presente legge», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

---

**1.6**

GAMBARO

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire il capoverso d-bis), con il seguente:*

*«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei giorni qualificati come festività nazionali e locali».*

---

**1.7**

CONSIGLIO

*Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis), alinea, sostituire le parole da: «, l'obbligo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per un massimo di dodici domeniche l'anno»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):*

*a) sopprimere il capoverso comma l-bis;*

*b) dopo il capoverso comma l-ter, aggiungere il seguente:*

*«l-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la chiusura immediata dell'esercizio commerciale e il ritiro delle autorizzazioni e delle licenze di attività, nonché il divieto per la stessa ragione sociale di avviare attività analoghe per un periodo di tre anni dalla chiusura».*

---

**1.8**

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso «1-bis».*

---

**1.9**

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1 lettera b) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva».

---

**1.10**

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, purché in giornate domenicali e/o festive.»

---

**1.11**

GAMBARO

*Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:*

«1-bis Ciascun comune può sostituire – sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti – fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura».

---

**1.12**

SUSTA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis. con il seguente:*

«1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire i giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui al comma 1, lettera d-bis), con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune competente per territorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le giornate di chiusura obbligatoria individuate in deroga alle prescritte disposizioni possono essere liberamente modificate nel corso dell'anno, previa apposita e tempestiva comunicazione al comune da inviare almeno due mesi prima della data che si intende sostituire».

---

**1.13**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Ciascun esercente commerciale può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione scritta, anche di tipo elettronico, al Dipartimento Commercio del Comune di appartenenza entro il 30 novembre di ogni anno con l'indicazione delle giornate oggetto di deroga. È possibile comunicare eventuali modifiche all'elenco delle giornate oggetto di deroga, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno per il quale si intende esercitare la deroga, nelle stesse modalità previste».

---

**1.14**

SUSTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di vendita al dettaglio» con la seguente: «commerciale».*

---

**1.15**

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Alla lettera b), capoverso 1-bis sopprimere la parola: «liberamente»*

---

**1.16**

CONSIGLIO

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «fino ad un massimo» con le seguenti: «per un minimo».*

---

**1.17**

GALIMBERTI

*Al comma 1 lettera b) capoverso «1-bis.», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».*

---

**1.18**

TOMASELLI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria,» inserire le seguenti: «anche in modo differenziato nel caso in cui lo stesso operi con più punti di vendita, »*

---

**1.19**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria,» inserire le seguenti: «anche in modo differenziato nel caso in cui lo stesso operi con più punti di vendita, »*

---

**1.20**

SUSTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «secondo termini e modalità» fino alla fine del capoverso.*

---

**1.21**

GALIMBERTI

*Al comma 1 lettera b) capoverso «1-bis.» dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».*

---

**1.22**

PERRONE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e le organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio».*

---

**1.23**

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Alla lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «nonché assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori».*

---

**1.24**

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché ricadenti in giornate domenicali o festive».*

---

**1.25**

SUSTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora egli eserciti la sua attività in diversi punti vendita, anche nello stesso comune, può indicare, ai sensi del periodo precedente, giorni di chiusura differenti in relazione a ciascuno di essi.»*

---

**1.26**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell’emanazione del decreto di cui al periodo precedente, l’esercente comunica le giornate di deroga alla chiusura, con riferimento ad ogni punto vendita, mediante comunicazione scritta da inviare, anche in formato elettronico, al Comune ove è situato l’esercizio commerciale».*

---

**1.27**

TOMASELLI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell’emanazione del decreto di cui al periodo precedente, l’esercente comunica le giornate di deroga alla chiusura, con riferimento ad ogni punto vendita, mediante comunicazione scritta da inviare, anche in formato elettronico, al Comune ove è situato l’esercizio commerciale».*

---

**1.28**

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

*Dopo il comma 1, lettera b, capoverso «1-bis» inserire il seguente:*

*«1-bis. 1. – I comuni classificati montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) possono deliberare ulteriori giorni di chiusura obbligatoria domenicale o festiva fino ad un massimo di quindici giorni all’anno».*

---



**1.29**

CERONI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-ter».*

---

**1.30**

TOMASELLI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

*Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:*

«1-ter. Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio in sede fissa, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale, festiva o di mezza giornata infrasettimanale».

---

**1.31**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:*

«1-ter. Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio in sede fissa, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale, festiva o di mezza giornata infrasettimanale».

---

**1.32**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:*

«1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi che svolgono un'attività commerciale di cui all'art. 12 dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, ubicate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva o di mezza giornata infrasettimanale.».

---

**1.33**

SUSTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter., premettere le seguenti parole: «Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».*

---

**1.34**

CONSIGLIO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114,» inserire le seguenti: «i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani».*

---

**1.35**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 1) lettera b) capoverso «1-ter») dopo le parole: «alimenti e bevande» inserire le seguenti: «di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287,»*

---

**1.36**

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:*

*«1-quater. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare con proprie leggi gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, possono prevedere la chiusura domenicale e festiva con facoltà di deroga, tenendo conto delle peculiarità socio-culturali, ambientali e dell'attrattività turistica dei propri territori e bilanciando i diversi interessi costituzionalmente rilevanti, ivi compreso l'imprescindibile rispetto dei diritti fondamentali delle persone-lavoratori in tutte le sue esplicazioni, nonché nel rispetto dei vincoli comunitari».*

---

**1.37**

CONSIGLIO

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Ciascuna Regione può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuare fino ad un massimo di ulteriori 48 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli individuati al comma 1».

---

**1.38**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter» aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Ciascuna regione può individuare, per ragioni e caratteristiche socioeconomiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, fino ad un massimo di ulteriori 12 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli già individuati al comma 1, lettera *d-bis*).».

---

**1.39**

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.40**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**Art. 2.****2.1**

SUSTA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.2**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.3**

CERONI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.4**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Ciascun comune ha il compito di controllare e verificare il rispetto delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, individuate dagli imprenditori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività, ma non può contenere disposizioni che derogano alla disciplina degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali prevista dall'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dalla presente legge.

3. Il piano territoriale di cui al comma precedente è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

## 2.5

GAMBARO

*Nella rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, sopprimere la parola: «territoriali».*

---

## 2.6

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) nella rubrica sopprimere la parola: «territoriali»;*
  - b) al comma 1, dopo le parole: «in particolare nelle aree metropolitane,» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali» e dopo le parole: «predisporre accordi» sopprimere la parola: «territoriali»;*
  - c) al comma 4, dopo le parole: «i comuni predispongono un documento informativo» inserire le seguenti: «mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente»;*
  - d) al comma 6, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «d'intesa con l'ANCI regionale».*
- 

## 2.7

GIROTTI, CASTALDI

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni contigui» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali e».*

---

**2.8**

GAMBARO

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni contigui» inserire le seguenti: «nonché nell’ambito dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali».*

---

**2.9**

PERRONE

*Al comma 3 dopo le parole: «organizzazioni locali» aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

---

**2.10**

PERRONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dei lavoratori dipendenti» con le seguenti: «delle rappresentanze sindacali territorialmente competenti».*

---

**2.11**

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 3 sopprimere la seguente parola: «dipendenti».*

---

**2.12**

GAMBARO

*Al comma 4, dopo le parole: «un documento informativo» inserire le seguenti: «mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente».*

---

**2.13**

GIROTTI, CASTALDI

*Al comma 4, dopo le parole: «un documento informativo» inserire le seguenti: «, su supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente,».*

---

**2.14**

SUSTA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.15**

GALIMBERTI

*Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole da: «le regioni e i comuni possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «pur nel rispetto del principio della libera concorrenza, le regioni e i comuni possono stabilire attività di promozione e pubblicizzazione dei suddetti accordi territoriali».*

---

**2.16**

PERRONE

*Al comma 6, alinea, dopo le parole: «organizzazioni regionali» aggiungere la seguente: «maggiormente».*

---

**2.17**

GAMBARO

*Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con l'ANCI regionale».*

---

**2.18**

CERONI

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

---

**2.19**

MARINELLO, Luigi MARINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercizi pubblici e privati i cui orari sono disciplinati dalla normativa regolatoria di settore».

---

**Art. 3.****3.1**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

GAMBARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco definisce, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale".

2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,



da parte dell'autorità competente di cui al comma 7 del medesimo articolo 22».

---

### 3.3

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco coordina e riorganizza, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, artigianali e industriali, in determinate zone del territorio comunale, qualora documentate esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale"».

---

### 3.4

CONSIGLIO

*Al comma 1, dopo le parole: «sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e di pubblico esercizio e dei lavoratori dipendenti,»;*

---

### 3.5

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ragione delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitando ne gli orari, in determinate zone del territorio comunale.».*

---

**3.6**

CONSIGLIO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva,» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000 e».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.7**

GALIMBERTI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sia stata commessa per» inserire le seguenti: «più di».*

---

**Art. 4.****4.1**

Luigi MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

*a) nella rubrica, dopo la parola: «al dettaglio» aggiungere le seguenti: «e dei Comuni aderenti agli Accordi»;*

*b) al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché in favore dei Comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge».*

---

**4.3**

GAMBARO

*Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei Comuni aderenti agli Accordi»;*

---

**4.4**

GAMBARO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in favore dei Comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge».*

---

**4.5**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni», e sostituire le parole: «dal 2015» con le seguenti: «dal 2016», nonché, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, il comma 6, è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**4.6**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 al 2020, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

---

**4.7**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. Fino alla data di entrata in vigore dei regimi semplificati di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 11 marzo 2014, n. 23, le microimprese che non risultino destinatarie dei contributi di cui alla lettera *a*) del comma 3 sono esentate dall'obbligo di effettuare o accettare pagamenti esclusivamente tramite moneta elettronica, in attuazione del decreto-legge n. 179/2012 e successive modificazioni».

---

**4.8**

GALIMBERTI

*Al comma 4 dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».*

---

**4.9**

GALIMBERTI

*Al comma 5 dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».*

---

**4.0.1**

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al fine di promuovere le microimprese operanti nel settore dell'artigianato, per le spese documentate, relative ad interventi di recupero, ristrutturazione e valorizzazione di botteghe, laboratori e locali situati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per ciascun immobile.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2016 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**4.0.2**

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, nonché gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ogni impresa rientrante nella definizione di "esercizi di vicinato" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può decidere il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.

2. Agli esercizi di cui al comma 1 non si applicano le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal medesimo comma 1.».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****176<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Vice Presidente*  
**SPILABOTTE***indi del Presidente*  
**SACCONI***La seduta inizia alle ore 8,45.***IN SEDE CONSULTIVA**

**(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore senatore ANGIONI (*PD*), premesso che il provvedimento d'urgenza reca un complesso di norme ed interventi in materia fallimentare, civile e processuale civile, e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, segnala in primo luogo, con riferimento ai profili di interesse della Commissione, l'articolo 18, il cui comma 1, al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire il processo di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, consente ai magistrati che compiano nel corso del 2016 il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio, pari a settantadue anni, il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2016. Il successivo comma 1-*bis* – inserito dalla Camera – prevede, in considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e della necessità di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici, che i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti, adottati, con riferimento all'anno 2015, in base ad una analoga norma di deroga, siano prorogati fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata

in vigore del decreto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016. L'articolo 18-*bis* - pure inserito dalla Camera - riduce, per gli anni 2015 e 2016, i limiti di età per la cessazione dall'ufficio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. I limiti vigenti sono pari a 75 anni per la prima categoria e a 72 per le altre due categorie; in base alle nuove norme transitorie, relative, senza distinzioni, alle tre categorie, i soggetti che, nel 2015, abbiano compiuto 72 anni (o che siano di età superiore) cessano dall'ufficio il 31 dicembre 2015, mentre quelli che nel 2016 compiano 70 anni (o che siano di età superiore) cessano il 31 dicembre 2016. Le norme transitorie sono poste in attesa del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Almeno letteralmente, a decorrere dal 2017, tornerebbero ad applicarsi i limiti finora vigenti. L'articolo 18-*ter* - anch'esso inserito dalla Camera - prevede che il Consiglio superiore della magistratura predisponga un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Infine, il relatore segnala l'articolo 21-*octies*, frutto anch'esso di un emendamento approvato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che è in sostanza identico all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, di cui è ancora in corso l'*iter* di conversione e che viene a sua volta abrogato, facendone salvi gli effetti giuridici prodotti, dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. L'articolo 21-*octies* integra la normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, che consente al Ministro dell'ambiente di autorizzare, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell'attività d'impresa anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. Tale normativa è stata dichiarata legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013, secondo la quale il complesso della disciplina di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 207 costituisce un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (articolo 32 della Costituzione), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4 della Costituzione), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. L'articolo 21-*octies* in esame - che prende in concreto le mosse dai problemi concernenti lo stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. - specifica che la prosecuzione dell'attività d'impresa può essere autorizzata anche nei casi in cui il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, specificando che l'attività non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro e che l'impresa deve predisporre, nel termine peren-



torio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria ed il piano è trasmesso al comando provinciale dei Vigili del fuoco ed agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'INAIL territorialmente competenti, ai fini delle rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. In base al comma 5, le disposizioni si applicano anche per i casi di sequestro connesso ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori adottato prima del 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92) e, in tale ipotesi, i termini di dodici mesi e di trenta giorni decorrono dalla medesima data.

Considerata la delicatezza e il rilievo delle disposizioni di competenza della Commissione contenute nel provvedimento in esame, conclusivamente il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Interviene per primo il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), precisando che la tutela dei luoghi di lavoro deve intendersi come riferita anche alla salute dei lavoratori.

La senatrice BENCINI (*Misto*) chiede un chiarimento sulle disposizioni riguardanti il collocamento a riposo dei magistrati, di cui agli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter*. Sottolinea inoltre la delicatezza della vicenda ILVA, che è alla base della disposizione di cui all'articolo 21-*octies*, evidenziando la necessità che il tessuto imprenditoriale dell'area riparta, tenuto tuttavia anche conto della esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) esprime forte preoccupazione sulla disposizione di cui all'articolo 21-*octies*, che sembra muovere dal concetto di una sorta di «rinviabilità» della sicurezza dei lavoratori. Ritiene che la disposizione confligga gravemente con l'articolo 41 della Costituzione e invita ad una attenta riflessione: la politica ha infatti un compito delicato e ciascuno dovrebbe realmente e responsabilmente impegnarsi per migliorare le vite degli individui.

La senatrice D'ADDA (*PD*) osserva che con la sentenza n. 85 del 2013 la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina contenuta negli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 – che affida al Ministro dell'ambiente il compito di autorizzare, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell'attività anche ove siano intervenuti provvedimenti di sequestro – costituisca un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute e quello al lavoro, da cui deriva un interesse al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di dispiegare ogni sforzo in tale direzione. Sottolinea altresì che la di-

sposizione di cui all'articolo 21-*octies* andrebbe raccordata con quanto previsto nello schema di decreto legislativo n. 178, attualmente all'esame della Commissione, che prevede l'accorpamento di tutte le strutture di vigilanza.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) nota che il provvedimento in conversione innova fortemente in materia di procedure concorsuali, lamentando che i continui mutamenti delle norme ne rendano ardua la conoscibilità da parte degli operatori del diritto. Quanto alle considerazioni svolte, in particolare dal senatore Barozzino, a proposito dell'articolo 21-*octies*, osserva che la politica è chiamata a contemperare tutti gli interessi in gioco, ivi inclusa la continuità del lavoro e che la soluzione individuata nel provvedimento rappresenta un compromesso relativamente dignitoso.

Il presidente SACCONI osserva che la competenza della Commissione lavoro è incentrata sugli specifici, pur se rilevanti, aspetti evidenziati dal relatore. Sono queste le ragioni per le quali, pur consapevole della portata limitata dell'esame e dei tempi ristretti a disposizione, nonché della presumibile impossibilità di pervenire a modifiche del testo, ha ritenuto doveroso che la Commissione fosse posta nella condizione di esaminarlo e discuterlo, aprendo su determinati profili un confronto che può comunque valere anche per il futuro.

Il senatore ANGIONI (*PD*), replicando agli intervenuti, riconferma le considerazioni da lui già svolte in sede di illustrazione. Per quanto riguarda le norme riguardanti il collocamento a riposo dei magistrati, di cui all'articolo 18-*bis*, osserva che esse sono poste in via transitoria, in attesa di un riordino complessivo del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Quanto ai contenuti dell'articolo 21-*octies*, ricorda che si tratta di una disposizione fortemente attesa e finalizzata a scongiurare la circostanza che comportamenti di imprenditori spregiudicati si risolvano in un danno per i lavoratori. A proposito delle necessità di raccordo con i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 178, in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, fa notare che il testo lascerà comunque impregiudicate le funzioni e i compiti delle ASL; condivide comunque l'opportunità di una generale coerenza delle norme in materia di vigilanza.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria****262<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**DE BIASI***La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Il senatore BIANCO (PD) si riserva di redigere una proposta di parere favorevole, nel cui ambito ritiene opportuno dare atto in maniera estesa, in premessa, delle modificazioni apportate al testo dalla Camera dei deputati che incidono, in senso migliorativo, su aspetti di interesse della Commissione. Saranno menzionate le modifiche concernenti la promozione della *e health*, la conferenza dei servizi, il silenzio assenso, gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il numero unico europeo per l'emergenza, la mobilità della dirigenza medica e sanitaria, le modalità di selezione e di valutazione della dirigenza sanitaria di livello apicale e l'istituzione della Consulta nazionale a garanzia dell'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Reputa necessario inserire nel testo del parere anche alcune osservazioni. In merito alla prefigurata riforma dei procedimenti amministrativi, finalizzata a garantire tempi certi di conclusione, è a suo avviso opportuno segnalare la necessità di un contemperamento tra le esigenze di alleggerimento burocratico e quelle di tutela degli interessi sensibili alla cui cura sono preposte le amministra-

zioni pubbliche, in particolare di quelli che trovano diretto fondamento nella Costituzione. In merito alle norme concernenti gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è dell'avviso che occorra segnalare la necessità di adeguare gli adempimenti in materia alle peculiarità dei singoli enti pubblici (ad esempio, gli Ordini professionali).

In merito alla istituzione del numero unico europeo per l'emergenza su tutto il territorio nazionale, occorre a suo giudizio un supplemento di riflessione sulla congruità delle risorse stanziare.

Infine, in merito alle norme concernenti la semplificazione delle attività degli enti pubblici che si occupano di ricerca, andrebbe a suo parere posta in rilievo la necessità di tutelare lo sviluppo della ricerca pubblica e la garanzia della sua indipendenza.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) domanda se gli strumenti a disposizione della Consulta sulle disabilità siano, a giudizio del relatore, idonei ad assicurarne l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) rileva che le misure intese ad incentivare il merito nel settore della pubblica amministrazione, prefigurate dal testo in esame, sono già da lungo tempo vigenti nel comparto sanitario.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) osserva che le norme in tema di incentivazione del merito e di formazione nel settore sanitario si sono rivelate, alla prova dei fatti, scarsamente efficaci. Quanto all'istituzione della Consulta sulle disabilità, si domanda quale sarà la sua utilità in concreto e, soprattutto, come le funzioni di tale organo si concilino con l'impostazione della normativa in tema di collocamento delle persone disabili recata dai decreti attuativi del *jobs act*, che si fonda sul collocamento mirato e sull'ampliamento delle possibilità di assunzione per chiamata nominativa.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) chiede delucidazioni al relatore in merito all'istituzione del numero unico 112.

Il relatore BIANCO (*PD*) fa presente, in merito ai quesiti concernenti la Consulta nazionale sulle disabilità, che i principi e criteri di delega che la riguardano, dettati dall'articolo 17, comma 1, lettera *n*), sono piuttosto precisi. Quanto all'istituzione del numero unico 112, informa che si tratta di un adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea, finalizzato anche al superamento di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia.

La PRESIDENTE, considerata l'urgenza di esprimere il parere, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni, in conformità alle indicazioni da questi già fornite.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore, nei termini precisati dalla Presidente, autorizzandolo alla richiesta di pubblicazione del parere con le modalità di cui all'articolo 39, comma 4 del Regolamento.

**(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) esprime alcune considerazioni critiche sull'articolo 21-*octies* del decreto-legge in conversione, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario. Rileva anzitutto che il comma 3 non sembra rappresentare altro che una duplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Più in generale, ritiene che occorrerebbe assicurare una adeguata delimitazione, anche temporale, degli effetti dei sequestri disposti dalla magistratura penale, garantendo al contempo l'adozione di immediate misure di ripristino nell'ambito dello stabilimento interessato, così da non bloccare per un tempo indeterminato, o comunque incompatibile con la continuità aziendale, l'attività di impresa. È dell'avviso che non si possa però autorizzare per legge l'elusione degli effetti di un sequestro preventivo, solo perché esso riguarda uno stabilimento considerato di interesse strategico nazionale. Saggiunge che il piano recante misure e attività aggiuntive per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui predisposizione, in base al testo in esame, è condizione per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti, dovrebbe essere oggetto di approvazione, e non di mera trasmissione alle autorità indicate dal comma 4.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) si domanda se sia ancora possibile parlare di stabilimenti di interesse strategico nazionale, considerata l'assenza di una politica industriale. Reputa inopportuno introdurre una disciplina di favore, atta a garantire la prosecuzione dell'attività per stabilimenti come l'ILVA di Taranto, senza prevedere analoghe misure a sostegno di altre imprese che, ancorché non strategiche, si vengano a trovare in condizioni analoghe. Trova inoltre condivisibili le considerazioni concernenti la necessità di una delimitazione degli effetti dei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ritiene necessario che le misure e le attività aggiuntive recate dal piano di cui al comma 3 dell'articolo in questione siano implementate prima della prosecuzione dell'attività aziendale, paventando in caso contrario rischi eccessivi per i lavoratori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice PADUA (PD), in sede di replica, fa presente che le disposizioni in esame vanno inquadrare nell'ambito della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha già avuto modo di rilevare, proprio in relazione a un precedente decreto-legge concernente l'ILVA di Taranto (decreto-legge n. 207 del 2012), che in questa materia occorre individuare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute, da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro, da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali.

Dà quindi lettura della propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice FUCKSIA (M5S) ritiene che occorrerebbe almeno menzionare espressamente il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) tra le autorità deputate alle attività di verifica sull'attuazione dei piani.

La senatrice TAVERNA (M5S) auspica che la proposta di parere possa essere integrata alla luce della considerazione appena svolta dalla senatrice Fucksia.

La senatrice DIRINDIN (PD) osserva, in tema di bilanciamento tra diritti di rango costituzionale, che la salute è l'unico diritto espressamente qualificato come fondamentale dalla Costituzione repubblicana.

La PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,25.*

La relatrice PADUA (PD) dà lettura del testo riformulato della propria proposta di parere, nel cui ambito – fa rilevare – sono state recepite alcune delle indicazioni scaturite dal dibattito.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione il testo riformulato della proposta di parere della relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2021**

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

nell'ambito dell'articolo 21-*octies* occorrerebbe prevedere, al comma 4, che le autorità ivi contemplate debbano verificare non solo l'attuazione, ma anche gli effetti delle misure e delle attività aggiuntive indicate nel piano prescritto dal comma 3. Occorrerebbe altresì stabilire in maniera esplicita le conseguenze dell'eventuale esito negativo delle verifiche in questione.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2021**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) nell'ambito dell'articolo 21-*octies* occorrerebbe prevedere, al comma 4, che le autorità ivi contemplate, a partire dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL), debbano verificare non solo l'attuazione, ma anche gli effetti delle misure e delle attività aggiuntive indicate nel piano prescritto dal comma 3, che deve essere attuato con la massima celerità. Occorrerebbe altresì stabilire in maniera esplicita le conseguenze dell'eventuale esito negativo delle verifiche in questione;

2) si valuti la possibilità di adottare criteri analoghi a quelli validi per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche per le altre imprese, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria il diritto fondamentale alla salute dei lavoratori e degli altri individui.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Sottocommissione per i pareri**

49<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(2008) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014***

**(2009) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015***: parere favorevole;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1577-B) *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(2021) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria***, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazione.

**Plenaria****167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti» e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 580)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 51)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra le modifiche apportate allo schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto di ieri.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione alternativa a quella del relatore.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) precisa che nel concetto di economia circolare è esclusa l'ipotesi di modificare la struttura molecolare delle materie trattate, poiché tali modifiche renderebbero impossibile conseguire gli obiettivi proposti dalla Commissione europea.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) osserva che talune indicazioni del Gruppo di Forza Italia non sono state accolte dal relatore. Si riferisce, in particolare, al monitoraggio permanente delle falde acquifere e delle sostanze maleodoranti, alla predisposizione di sistemi di allarme e di blocco degli impianti di smaltimento. Richiama infine l'importanza della sicurezza alimentare.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole sullo schema di risoluzione del relatore.

Il relatore VACCARI (*PD*) fa presente che le osservazioni del Gruppo del Movimento 5 Stelle fanno riferimento ad aspetti non prioritari secondo la Commissione europea e pertanto non sono stati inseriti nello schema di risoluzione. La maggior parte delle osservazioni del Gruppo di Forza Italia è stata invece accolta, ad eccezione di quelle con un carattere esclusivamente nazionale distanti dalla prospettiva dell'Unione europea.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) dichiara, a titolo personale, il voto contrario.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato. Risulta pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 580 (Doc. XXIV, N. 51)

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premessi che:

il 28 maggio 2015, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sui temi dell’economia circolare allo scopo di preparare una nuova e ambiziosa strategia entro la fine dell’anno.

Un primo pacchetto sull’economia circolare era già stato presentato nel luglio 2014 e si componeva di una Comunicazione ed una Proposta di direttiva<sup>(1)</sup>. In particolare, la Comunicazione «*Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti*» (COM (2014) 398), partendo dalla considerazione che occorre superare il modello economico lineare «prendi, produci, usa e getta», basato sul presupposto che le risorse sono abbondanti, disponibili, accessibili ed eliminabili a basso costo, sottolineava la necessità, peraltro già avanzata in precedenti iniziative<sup>(2)</sup>, di muovere verso un modello circolare basato su riutilizzo, riparazione, rifabbricazione e il riciclo di prodotti e materie prime. In tale contesto, la Commissione annunciava una serie di iniziative volte a sostenere la progettazione e l’innovazione al servizio di un’economia circolare, sbloccare gli investimenti, mobilitare le imprese e i consumatori e sostenere le PMI, modernizzare la politica in materia di rifiuti, affrontare le problematiche specifiche e stabilire un obiettivo in termini di uso efficiente delle risorse.

La proposta di direttiva sui rifiuti, rispondendo all’obbligo giuridico di riesame degli obiettivi inerenti alla gestione dei rifiuti contenuti in tre direttive precedenti, introduceva alcune modifiche che riguardavano, tra l’altro, l’allineamento delle definizioni e la soppressione di obblighi giuridici obsoleti, la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione, l’introduzione di un sistema di segnalazione preventiva

---

<sup>(1)</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2014)397).

<sup>(2)</sup> La transizione verso l’economia circolare è al centro agenda per l’efficienza delle risorse stabilita nella Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si veda anche la Tabella di marcia verso un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, del 2011, in cui la Commissione ha proposto un quadro d’azione e ha sottolineato la necessità di un approccio integrato su più livelli, concetti che sono stati sviluppati ulteriormente nel Programma d’azione generale in materia di ambiente fino al 2020, adottato nel 2013.

per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio, l'introduzione di condizioni minime per il regime della responsabilità estesa del produttore (EPR), l'aumento al 70 per cento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030, l'aumento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e le restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti urbani non residui entro il 2030. Il pacchetto si componeva di altre tre comunicazioni: una sull'efficienza delle risorse nell'edilizia<sup>(3)</sup>; una sull'occupazione verde<sup>(4)</sup> e una relativa a un piano d'azione verde per le imprese<sup>(5)</sup>.

Sulla Proposta di direttiva sui rifiuti e sulla Comunicazione «*Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti*», la Commissione ambiente, territorio, beni ambientali del Senato della Repubblica ha approvato due distinte risoluzioni il 7 ottobre 2014 e il 19 novembre 2014.

Con la prima risoluzione (DOCXVIII, n. 74) sulla proposta di direttiva sui rifiuti, la Commissione si è espressa in senso favorevole auspicando l'aggiornamento delle misure riguardanti il mantenimento e l'eventuale realizzazione di impianti di termovalorizzazione sul territorio nazionale e raccomandando la gradualità necessaria per non compromettere la competitività del tessuto produttivo. Sono state altresì sollecitate azioni mirate a ridurre lo spreco alimentare, che prendano in considerazione le cause di tale fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e prevedano una semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero, nonché l'avvio di iniziative di sensibilizzazione verso i consumatori italiani e stranieri. La Commissione europea ha risposto con lettera dell'11 maggio 2015, informando di aver provveduto al ritiro della proposta il 25 febbraio scorso, e annunciando la presentazione di nuovo e più ambizioso pacchetto che terrà conto del contributo del Senato italiano.

Nella seconda risoluzione (DOC XVIII, n. 80), relativa alla Comunicazione «*Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti*», la Commissione ambiente del Senato si è espressa favorevolmente ponendo l'accento sulla necessità di proseguire il percorso, già avviato con la direttiva quadro rifiuti, verso una società del riciclo, ripensando i processi di produzione per tenere conto delle possibilità di riutilizzo e introducendo modelli aziendali innovativi in grado di rispondere non solo ad esigenze ambientali, ma anche alla necessità economica di do-

---

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia. (COM(2014)445).

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Iniziativa per favorire l'occupazione verde: Sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (COM(2014)446).

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione verde per le PMI: aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business (COM(2014) 440).

tarsi di materie prime *post* consumo in un'ottica circolare. È stata sottolineata la necessità di aumentare il riciclo dei rifiuti prodotti annualmente da ogni cittadino e di favorire il recupero della materia. Partendo poi dalla considerazione che le filiere del riciclo/recupero non sono tutte uguali e portando come esempio quelle della carta e del vetro, nell'ambito delle quali i produttori hanno un massimo interesse al riciclo, e quelle della plastica, dove tale interesse è minoritario rispetto alla realizzazione di nuovi prodotti con «plastica vergine», si è ipotizzata una ristrutturazione del sistema consortile che tenga conto delle differenze tra le varie filiere. Circa l'efficienza nell'impiego delle risorse, è stata evidenziata la necessità di disporre di «passaporti dei prodotti» in grado di informare sulle risorse contenute in ogni singolo prodotto e sul modo in cui possono essere riparati e riciclati. Tra le proposte contenute nella risoluzione vi è una serie di interventi normativi: disincentivi fiscali per i beni non riciclabili, attraverso una eco-tassa sui beni usa e getta; sviluppo di un mercato del *last minute* per ridurre gli alimenti persi o sprecati; adeguamento della gestione dei rifiuti pericolosi, mediante meccanismi di tracciabilità e la riduzione degli oneri a carico delle PMI; applicazione di deroghe utili al trasporto rifiuti se finalizzato al recupero; raccolta in modo differenziato del rifiuto organico con attivazione di forme di compostaggio; impiego di fondi europei per finanziare progetti di economia circolare. La Commissione europea ha risposto con lettera del 29 aprile 2015, concordando sulla necessità di adottare ulteriori misure per aumentare il riciclaggio, ridurre il collocamento in discarica e affrontare le istanze relative ai rifiuti. La Commissione ha nuovamente reso noto al Senato di aver ritirato la proposta di direttiva sui rifiuti in vista dell'imminente sviluppo di un approccio più vasto in materia di economia circolare che, tenendo anche conto del contributo fornito dal Senato italiano, affronti tutti gli elementi del ciclo da vari punti di vista, che vanno da una migliore progettazione dei prodotti allo sviluppo di un mercato dei prodotti riciclati.

Il 25 febbraio 2015, la Commissione europea ha ritirato la proposta di direttiva sui rifiuti in vista della presentazione di un'iniziativa più ambiziosa ed efficace in grado di promuovere l'economia circolare. Le ragioni alla base di questa decisione sono essenzialmente due. In primo luogo, l'approccio generale presentato nel luglio 2014 era focalizzato quasi esclusivamente sulla gestione dei rifiuti, senza esplorare in modo adeguato le sinergie con altri settori e problematiche. In secondo luogo, la proposta di direttiva sui rifiuti necessitava di una maggiore considerazione delle differenti situazioni nei vari Stati membri e di come migliorare l'attuazione della politica in materia di rifiuti sul campo.

La *Strategia sull'economia circolare* annunciata dalla Commissione europea, che si baserà anche sui contributi raccolti tramite la consultazione pubblica, mirerà a creare le condizioni per lo sviluppo di un'economia circolare basato su un approccio completo e coerente. Tale approccio terrà conto delle interazioni e delle interdipendenze dell'intera catena del valore, dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riciclo e al riuso.

Il ciclo vita rappresenta il passaporto dei prodotti in termini sia di investimento che di esercizio, entrambi sostenibili. Il fulcro dell'Economia circolare è costituito dal ciclo vita e cioè da tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, dalla progettazione, all'investimento, all'esercizio, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, il monitoraggio ed il controllo della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione. Obiettivo della Strategia è quello di promuovere un generale miglioramento dell'efficienza e del risparmio nell'utilizzo delle risorse materiali, rinnovabili e non, e, prevedibilmente, toccherà vari temi: l'adeguato utilizzo di strumenti per orientare il mercato, per indirizzare progettazione, realizzazione e uso dei prodotti oltre ad un rafforzamento delle politiche per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti. Particolare attenzione dovrebbe riguardare carenze a livello di *governance* o a livello di normativa, alcune delle quali collegate alla legislazione dell'UE (ad esempio: strumenti di *policy* insufficienti, mancanza di coerenza tra vari strumenti, creazione di barriere amministrative, mancanza di standard armonizzati). La Commissione europea sostiene che questa strategia richiederà una visione politica ambiziosa accompagnata da strumenti di *policy* in grado di apportare un reale cambiamento. Essa si dovrebbe comporre di una nuova proposta di direttiva sui rifiuti, che tenga in maggiore considerazione le diversità tra Stati membri nella gestione dei rifiuti e che miri a rafforzare la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo, incrementando altresì l'uso di materie prime secondarie nell'economia dell'Unione europea e di una Comunicazione contenente un piano d'azione rivolto all'intera catena del valore, comprensivo di un elenco di misure specifiche, volte a compiere progressi significativi al fine di «*chiudere il cerchio*» dell'economia circolare.

Possibili aree di intervento potrebbero includere: l'approvvigionamento sostenibile di materie prime, in particolare di quelle «critiche», la produzione e l'uso dei materiali; il *design* ecologico del prodotto, la sua distribuzione e il suo uso; gli appalti pubblici verdi, l'etichettatura e l'informazione sugli impatti ambientali di prodotti e servizi; la gestione dei rifiuti; lo sviluppo di mercati per materie prime secondarie (ad esempio: i fertilizzanti organici). Inoltre vengono indicati alcuni settori prioritari: la chimica verde, la bio-economia gli apparecchi elettrici ed elettronici, l'edilizia, l'uso sostenibile delle risorse idriche, il settore alimentare, il settore della plastica; il miglioramento della cooperazione intersettoriale e della collaborazione tra soggetti pubblici e privati (ad esempio tramite modelli di simbiosi industriale); il flusso illegale dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi. La Strategia dovrà inoltre incoraggiare la ricerca e l'innovazione, prevedere un quadro di finanziamento efficace per l'economia circolare e un sistema di monitoraggio dei progressi.

La Commissione europea sottolinea che la *Strategia sull'economia circolare* è intesa come contributo diretto agli obiettivi di occupazione,



crescita e investimento nell'ambito del contesto più ampio dell'impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Le eco-industrie e la eco-innovazione al momento rappresentano un terzo del mercato mondiale delle tecnologie verdi per un valore di mille miliardi di euro, destinato a raddoppiare nel 2020. Questa iniziativa mira a rafforzare tale tendenza, contribuendo alla crescita verde ed altre priorità, quali lo sviluppo di un'Unione dell'energia, gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e di efficienza energetica.

Obiettivo della consultazione pubblica avviata il 28 maggio scorso è quello di aiutare la Commissione europea, attraverso il contributo chiave dei portatori di interesse, a individuare e definire le principali barriere che ostacolano lo sviluppo di un'economia circolare e di raccogliere opinioni su quali strumenti potrebbero essere adottati a livello dell'Unione europea per superare tali barriere. I quesiti sono suddivisi nelle seguenti sezioni: fase di produzione, fase di consumo, mercati delle materie prime secondarie, misure settoriali, fattori che favoriscono l'economia circolare, inclusi l'innovazione e gli investimenti. La Commissione ha inoltre avviato anche una consultazione pubblica sulle distorsioni del mercato dei rifiuti.

**Al fine di apportare il proprio contributo alla procedura di consultazione dell'Unione europea, nell'ambito del dialogo politico, e di indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie all'emanazione di atti comunitari, osserva quanto segue:**

- l'utilizzo non sostenibile delle risorse sta provocando danni ambientali e rappresenta un rischio economico. L'economia globale utilizza l'equivalente del valore in termini di risorse di 1,5 pianeti per produrre a livello mondiale e assorbire i rifiuti. Si stima che nel 2030 tale cifra dovrebbe raggiungere l'equivalente di due pianeti. Secondo le proiezioni, il consumo annuale di minerali, combustibili fossili e biomassa dovrebbe raddoppiare entro il 2050, raggiungendo 140 milioni di tonnellate. Tale risultato deriva da una combinazione tra crescita della popolazione, maggiore reddito disponibile, crescita delle produzioni, dei consumi e una minor durata programmata dei prodotti.

- L'Umanità sta già superando molti limiti dell'ecosistema planetario causando problemi ambientali seri e preoccupanti: cambiamento climatico, deforestazione, desertificazione, degrado dei suoli, perdita di biodiversità e indebolimento dei servizi ecosistemici. Per prevenire, mitigare e limitare tali danni alla biosfera e rientrare entro i limiti della sostenibilità e della resilienza degli ecosistemi è necessario ridurre il prelievo di risorse naturali, in particolare non rinnovabili, così come l'immissione nell'ambiente di inquinanti e di rifiuti. E ciò è possibile migliorando sia il benessere che lo sviluppo, disaccoppiando la crescita economica dal consumo delle risorse.

- L'Europa dipende dalle risorse importate più di altre regioni del mondo. Il 40 per cento di tutti i materiali utilizzati nell'UE è importato. Nel caso di alcune risorse strategiche, come i minerali metallici e i nu-

trienti, la percentuale risulta ancora più elevata. Il 92 per cento del fosforo, essenziale per l'agricoltura europea, viene importato, in particolare dalla Russia, Siria, Marocco e Tunisia.

- Il miglioramento dell'efficienza delle risorse andrebbe a beneficio dell'economia e della sicurezza dell'Europa. Sicurezza intesa anche come sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso lo sviluppo di reti ed infrastrutture energetiche europee che consentano gli scambi tra Stati membri e attraverso la diversificazione dei Paesi terzi da cui l'Unione importa energia. Da questo tipo di sicurezza deriva una maggiore sicurezza nelle relazioni verso l'esterno in termini di peso internazionale e centralità dell'Unione europea nello scenario internazionale, specificamente in occasione dei prossimi consessi mondiali dedicati al clima, all'utilizzo efficiente delle risorse e alla riduzione delle emissioni nocive, a cominciare dal vertice di Parigi COP 21 di dicembre 2015. Un utilizzo efficiente delle risorse ridurrebbe la dipendenza dall'acquisizione di nuove risorse e apporterebbe risparmi in termini di costi dei materiali. Inoltre, creerebbe nuove attività aziendali e posti di lavoro in Europa. Un aumento della produttività delle risorse del 2 per cento creerebbe 2 milioni di nuovi posti di lavoro nell'UE entro il 2030, secondo le stime della Commissione europea.

- L'aumento dell'efficienza delle risorse si basa su alcuni concetti fondamentali dell'economia circolare: lo sviluppo di cicli produttivi corti, multipli e a cascata; prodotti durevoli, riparabili, riutilizzabili, facilmente riciclabili e che contengano materiali riciclati; minimizzazione fino all'azzeramento, salvo limitate quantità non recuperabili, dei rifiuti; lo sviluppo della produzione e dell'impiego di energia e materiali rinnovabili. In particolare, lo sviluppo di bioraffinerie e di biopolimeri della chimica verde, integrate nel territorio e senza intaccare la prioritaria produzione di alimenti, è fondamentale per rigenerare l'economia dell'Unione Europea, connettendo l'agricoltura sostenibile alla ricerca e contribuendo alla reindustrializzazione locale, attraverso la rivitalizzazione del territorio e il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.

- Per migliorare l'efficienza delle risorse occorre superare l'attuale modello di «economia lineare» basata sulla catena «preleva, produci, consuma e butta». In un'economia circolare, i materiali circolano all'interno di circuiti chiusi che puntano a minimizzare sia il prelievo di risorse sia lo smaltimento di rifiuti. I rifiuti derivanti dal consumo vengono raccolti in modo efficiente, riciclati e utilizzati per realizzare nuovi prodotti. Le materie prime vergini (rinnovabili o non rinnovabili) sono utilizzate solo quando non sono disponibili materie prime secondarie. Le risorse rinnovabili sono utilizzate entro i limiti della sostenibilità e della capacità di carico degli ecosistemi.

- Si ritiene fondamentale verificare periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria di ogni fase della transizione verso uno schema di economia circolare basato sul riutilizzo e sul riciclo di prodotti e materie prime. In altre parole, la trasformazione dei modelli produttivi/industriali e delle caratteristiche dei sistemi economici attuali, consolidati e perfezio-

nati negli anni, richiede uno sviluppo graduale ma determinato degli interventi di riforma.

Sulla base di tali considerazioni preliminari, si articolano i seguenti ordini di osservazioni:

**A) Prodotti progettati per risparmiare e usare in modo efficiente le risorse.** Occorre promuovere la progettazione di prodotti che durino a lungo, siano facilmente riparabili, efficacemente riusabili e semplicemente riciclabili. Occorre contrastare prodotti ad **obsolescenza programmata**, a rapido decadimento e di breve durata. Le questioni sottese all'obsolescenza programmata sono strettamente legate all'esigenza di assicurare al consumatore strumenti efficaci di tutela: la direttiva 99/44/CE stabilisce il periodo minimo di garanzia pari a 2 anni con la possibilità di essere aumentato dagli Stati; la direttiva 2005/29/CE sancisce che l'operatore economico che non informa il consumatore se il prodotto sia stato progettato per avere durata limitata è passibile di sanzione da parte di ciascun Stato membro; il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che un accordo tra aziende che mira a ridurre la durata di vita dei loro prodotti può comportare una violazione della normativa europea sulla concorrenza. Questi provvedimenti non sono strumenti sufficienti a tutelare il consumatore e a garantire un uso sostenibile delle risorse. Le due direttive sull'*ecodesign* (Dir. 2005/32/CE) e sull'etichetta energetica (Dir. 2010/30/UE) che impongono ai prodotti precisi limiti di consumo energetico e altri criteri ambientali, non sono tuttavia sempre applicate correttamente; si stima che la sola direttiva *ecodesign* possa fare risparmiare circa 90 miliardi di euro annui fino al 2020, che si traducono in circa 280 euro per ogni famiglia europea. L'ambiente è l'altro grande beneficiario dall'applicazione corretta della normativa, con una stima di 2 milioni di tonnellate annue di mancata emissione di anidride carbonica. È necessario inoltre considerare che la durata in vita dei prodotti elettrici e elettronici ha un impatto diretto sull'ambiente e sulla sua protezione: i costi energetici e ambientali che l'obsolescenza programmata produce sono enormi, basti pensare allo spreco di energia, di risorse naturali e alla produzione di rifiuti. Le direttive europee più strettamente legate al tema della sostenibilità ambientale non contengono una specifica menzione all'obsolescenza programmata e ai mezzi per contrastarla: direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), attuata in Italia dal decreto legislativo n. 49 del 2014; direttiva 2009/125/CE, che stabilisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti legati all'energia, attuata dal decreto legislativo n. 15 del 2011; direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, attuata dal decreto legislativo n. 205 del 2010. **Occorre sostenere a livello europeo l'adozione di un quadro legislativo specifico, coerente con gli obiettivi del pacchetto clima energia al 2030, volto a lottare contro l'obsolescenza programmata dei prodotti legati all'energia, in considerazione del fatto che le misure già adottate all'interno delle direttive 99/44/CE, 2005/29/CE e nel trattato sul funzionamento della UE non sono stru-**

**menti sufficienti a tutelare il consumatore e a garantire un uso sostenibile delle risorse.** I processi di produzione devono essere concepiti tenendo maggiormente conto delle possibilità di riutilizzo dei prodotti e delle materie prime, nonché della capacità rigenerativa delle risorse naturali. È possibile introdurre modelli aziendali innovativi che instaurino un nuovo tipo di relazione tra le imprese e i consumatori, non solo per le note esigenze ambientali, ma per la stessa necessità economica di dotarsi di materie prime post consumo in una logica circolare, che non veda sprechi né rifiuti, ma solo recupero di ogni singola e preziosa materia prima.

**B) Il *Circular Design*: I requisiti per la progettazione ecocompatibile di un manufatto devono basarsi sull'intero ciclo di vita.**

L'*Eco-design* è l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali del prodotto stesso durante tutto il suo ciclo di vita. Infatti, sarebbe controproducente concentrarsi sul miglioramento dell'impatto ambientale di un'unica fase del ciclo di vita, ad esempio il fine vita, pregiudicando la funzione d'uso del prodotto, se tale processo avesse come risultato l'ottenimento di un prodotto meno rispettoso dell'ambiente. Il miglioramento dell'impatto ambientale di una fase del ciclo di vita del prodotto non dovrebbe pertanto essere implementato prima di aver verificato se l'impatto ambientale globale sia influenzato positivamente. La piena sostenibilità di un prodotto può essere raggiunta se la sua progettazione per migliorare l'impatto ambientale complessivo sarà effettuata tenendo conto anche dell'uso dell'energia impiegata nella produzione del prodotto stesso, di quella impiegata per l'utilizzo funzionale del prodotto, e di quella a cui si fa ricorso nella eventuale fase di riparazione.

Ad esempio, il formaggio Parmigiano Reggiano è confezionato in una «pellicola barriera», costituita da sette strati di diversi materiali plastici, che ne garantiscono la totale protezione, sicurezza e fruibilità nel tempo. Senza tale imballaggio, i produttori alimentari dovrebbero ricorrere a soluzioni molto più complesse e onerose anche da un punto di vista ambientale.

**C) La ricerca e l'eco-innovazione.** Per affermare un modello circolare di economia in grado di ridurre il consumo di materiali e di energia, mantenendo e migliorando sviluppo e benessere, occorre fare maggiore e migliore ricorso a grandi risorse rinnovabili quali la conoscenza, la ricerca e l'innovazione applicate ai materiali, ai processi produttivi, ai prodotti, per moltiplicare l'efficienza delle risorse, la riutilizzabilità, la riparabilità, la durata, la riciclabilità. Infatti, oltre ai miglioramenti necessari nella raccolta e selezione dei rifiuti, è necessaria l'innovazione nelle tecnologie di riciclo per aumentare ulteriormente il potenziale di riciclo, ad esempio delle materie plastiche. L'esperienza del passato nel *feedstock recycling* ha dimostrato che le tecnologie in questo settore non hanno ancora risolto quelle criticità che di fatto impediscono il loro sviluppo industriale e sono pertanto necessari ulteriori innovazioni e investimenti al fine di rendere il *feedstock recycling* economicamente sostenibile. Trasformare le materie plastiche nei *building blocks* di base attra-

verso processi di gassificazione, pirolisi o depolimerizzazione, che possono poi essere utilizzati per la produzione di nuovi polimeri o di altre sostanze chimiche, è uno dei mezzi per realizzare un'economia circolare. Questi processi consentirebbero, come avviene per altri materiali quali il vetro, la carta e il metallo, la reintroduzione dei rifiuti plastici nella produzione di materiale vergine, così che si possa continuare a raccogliere i frutti che le plastiche convenzionali forniscono attualmente. Importanti sono anche gli investimenti per la ricerca nell'uso di CO<sub>2</sub> quale materia prima chimica, che offriranno ulteriori opportunità innovative per chiudere il ciclo del carbonio.

**D) Il rifiuto come risorsa.** Nella logica dell'economia circolare, il cerchio si chiude con la trasformazione dei rifiuti in risorse. È un modello in cui non dovrebbero esistere rifiuti da smaltire ma solo risorse da riutilizzare. Gli obiettivi generali e specifici fissati dalla legislazione europea sono stati determinanti per migliorare la gestione dei rifiuti stimolando l'innovazione nei settori del riciclaggio e del riutilizzo, limitando la quantità di rifiuti smaltiti in discarica, riducendo la perdita di risorse e incitando a mutare i comportamenti. Ciononostante, nell'Unione europea i rifiuti prodotti da ogni cittadino sfiorano ancora le cinque tonnellate annue, di cui poco più di un terzo è correttamente riciclato. Resta un margine molto alto – oltre 3 tonnellate a persona – che deve essere progressivamente ridotto, per il recupero della materia, perché attraverso questa scelta è possibile contribuire alla salvaguardia della vita sulla Terra e al recupero di ingenti risorse economiche per l'Europa.

**E) I cicli produttivi corti, multipli e a cascata.** Nell'ottica di un percorso circolare dei rifiuti sono fondamentali cicli produttivi corti, multipli e a cascata. I primi sono quelli che attuano il rientro e il recupero nel ciclo produttivo dei materiali derivati dai prodotti a fine vita, recuperando i costi di raccolta, del trattamento e della restituzione, rispetto a quelli, lunghi e senza ricavi, del loro trattamento. I cicli multipli puntano invece a tenere più a lungo in uso i prodotti, con più cicli di uso, attraverso la fornitura del servizio anziché la proprietà del bene, con il riuso, la riparabilità e la manutenzione. Infine, i cicli a cascata collegano imprese diverse, anche con piattaforme territoriali, in modo che scarti di una diventino materiali per un'altra.

**F) L'analisi e la valutazione dei prodotti e dei processi produttivi esistenti.** La valutazione dei processi produttivi esistenti è fondamentale nel passaggio da un'economia lineare ad una circolare. È necessaria la verifica degli strumenti esistenti già impiegati e l'adozione di nuovi e più specifici al fine di massimizzare l'efficienza e il riuso e azzerare lo smaltimento dei rifiuti. L'economia circolare non deve essere utilizzata per imporre restrizioni non necessarie e scientificamente non validate all'utilizzo di prodotti chimici. L'Unione europea, attraverso il Regolamento *REACH* (*Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals*), è impegnata affinché le sostanze chimiche vengano prodotte, gestite ed utilizzate in maniera sicura lungo tutta la filiera dell'industria chimica. Un totale *phasing – out* delle sostanze tossiche (quali, ad esempio, farmaci anti-tumorali, agrofarma-

maci o ritardanti di fiamma) non è praticabile, né auspicabile. L'industria chimica garantisce, in ossequio alla vigente normativa, che tutti gli utilizzatori siano correttamente informati della presenza, all'interno dei prodotti chimici, delle sostanze SVHC (*Substances of Very High Concern*) permettendone così un utilizzo sicuro. La massimizzazione del riciclo non può essere completamente perseguita se il riciclo dei materiali che contengono nella loro matrice, in maniera sicura, sostanze tossiche (in particolare SVHC) viene scoraggiato. È dunque necessario valutare se esiste la possibilità che questi materiali possano essere riciclati in maniera sicura. In caso contrario, si devono preferire altre tipologie di gestione del fine vita: anche il recupero energetico, ove conveniente dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

**G) *Green public procurement.*** In Italia, gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione rappresentano il 17 per cento del PIL. Ciò mostra il notevole peso che la pubblica amministrazione può avere nell'orientare il mercato di beni e servizi, anche verso la sostenibilità. Lo strumento di politica ambientale che, agendo sulla leva della domanda, aiuta le PA a scegliere prodotti e servizi a basso impatto è il *green public procurement* (GPP). La pratica del GPP consiste nell'inserire criteri ambientali all'interno negli appalti della PA e, in tal modo, le procedure di appalto coinvolgono non solo criteri monetari ma anche gli impatti sulla salute e l'ambiente generati nell'intero ciclo di vita di prodotti e servizi. Tra gli obiettivi del GPP figurano: l'efficienza e il risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia, con conseguente contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, la riduzione nell'impiego di sostanze pericolose e la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, grazie alla razionalizzazione degli acquisti e alla definizione dei criteri ambientali volti a favorire la diffusione dei prodotti dalla maggior durata di vita, riutilizzabili, riciclabili e con un ridotto volume d'imballaggio. Lo strumento con cui massimizzare la diffusione dei GPP è il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP). Il PAN GPP prevede la definizione da parte del Ministero dell'ambiente dei criteri ambientali minimi. Si tratta di punti di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi relativi a numerose categorie merceologiche: dall'edilizia alla gestione dei rifiuti, dai servizi energetici alla ristorazione, dalla pulizia ai trasporti. Occorre agevolare il ricorso agli **appalti verdi**, intervenendo sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Allo stesso modo prevedendo che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi anche il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero. Nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie deve costituire titolo preferenziale la registrazione **EMAS** delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione **Ecolabel**

di prodotti e servizi. Tale previsione andrebbe applicata quanto prima nella programmazione dei fondi europei. Un elemento fondamentale è rappresentato dall'**applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi** nell'ambito delle categorie previste dal PAN-GPP. Si dovrebbe prevedere che i bandi-tipo – sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti – debbano contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Si dovrebbero integrare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto e, quanto al prodotto, occorrerebbe tenere conto anche delle «specifiche tecniche premianti» previste dai criteri ambientali minimi.

**H) Le filiere del riciclo/recupero.** Vi sono filiere produttive – come quelle della carta e del vetro – nell'ambito delle quali i produttori dell'imballaggio hanno un massimo interesse al riciclo, in quanto è molto alta la percentuale di nuovi prodotti realizzati utilizzando materia prima seconda riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Vi sono poi filiere – come quella della plastica – nelle quali invece tale percentuale è minoritaria rispetto ai nuovi prodotti realizzati con plastica vergine perché molti imballaggi impiegano plastiche miste, difficilmente riciclabili. Già in passato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) italiana aveva rilevato, nel luglio 2014, che nel settore della plastica l'attuale *governance* consortile potesse determinare incentivi eccessivamente squilibrati a favore dell'uso di materia prima vergine e quindi dei suoi produttori, privilegiando il recupero energetico piuttosto che il riciclo delle plastiche. Ciò a conferma quindi della utilità di rafforzare nella *governance* dei Consorzi di filiera dove i produttori dei prodotti che generano i rifiuti non abbiano primario interesse al riciclo. A fronte dei rilievi espressi dall'Associazione nazionale costruttori (ANC), andrebbe valutato anche l'impatto di un passaggio ad un sistema di consorzi di recupero dei materiali. Occorre poi tener presente che in un contesto di forte sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo, così come configurato in ambito europeo, è auspicabile **l'ampliamento dei Consorzi per i rifiuti di imballaggio anche ad altri rifiuti contenenti gli stessi materiali** (ad esempio la carta grafica dei giornali, il vetro piano delle finestre ecc.). Questo perché un incremento delle raccolte richiede l'intercettazione anche di materiali diversi dagli imballaggi. In questo nuovo contesto sarebbe utile creare circuiti aggiuntivi di raccolta solo per alcuni materiali.

**I) Le materie prime essenziali.** Nel giugno 2010, la Commissione europea ha pubblicato una relazione che stabiliva una metodologia per l'individuazione delle materie prime considerate essenziali per l'Unione europea, valutando la rilevanza economica, il rischio di approvvigionamento (stabilità geopolitica) e il rischio ambientale del Paese esportatore (*environmental country risk*). La relazione ha così stabilito un elenco di 14 materie prime essenziali (antimonio, berillio, cobalto, fluorite, gallio,

germanio, grafite, indio, magnesio, niobio, metalli del gruppo del platino, terre rare, tantalio e tungsteno), alle quali si aggiungono le materie prime quasi essenziali (renio, tellurio, afnio, selenio e stagno), nonché il legno e la gomma naturale. La valutazione era basata su una metodologia di tipo quantitativo che utilizzava i criteri della rilevanza economica, del rischio di approvvigionamento e del rischio ambientale del Paese nel quale vengono ricavate. L'elenco delle materie prime essenziali si è dimostrato un utile strumento per richiamare l'attenzione dei responsabili politici, promuovere il coordinamento delle politiche nazionali relative all'approvvigionamento di minerali e alle materie essenziali, contestare le misure di distorsione degli scambi riguardanti le materie prime essenziali, analizzare il funzionamento dei mercati, promuovere la ricerca (prospezione, sostituzione, riciclaggio) e l'accesso ai giacimenti nell'Unione europea, affrontare il problema delle esportazioni illecite di prodotti a fine ciclo di vita contenenti materie essenziali e adottare provvedimenti per materiali specifici. Nella comunicazione del 2011, la Commissione ha adottato formalmente tale elenco e proposto di monitorare, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, le questioni relative alle materie prime essenziali per individuare le azioni prioritarie nonché aggiornare regolarmente l'elenco delle materie prime essenziali, almeno ogni tre anni.

**L) Un obiettivo di uso efficiente delle risorse.** Nel 7° Piano di azione ambientale gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno convenuto che l'Unione europea definisca gli indicatori e fissi gli obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse e valuti se è opportuno prevedere un indicatore e un obiettivo principali nell'ambito del semestre europeo. Dopo un'ampia serie di consultazioni, il rapporto tra PIL e consumo di materie prime (RMC) è stato scelto come possibile indicatore dell'obiettivo relativo alla produttività delle risorse. Il RMC è un indicatore globale che misura in tonnellate tutte le risorse in materie utilizzate nell'economia, tenendo conto dell'uso delle risorse contenute nelle importazioni. È attualmente disponibile per l'Unione europea e per alcuni Stati membri. Questo è un dato che l'Italia deve conoscere ed utilizzare per scegliere coerentemente la strada del recupero della materia prima e premiare il suo reinserimento nei cicli produttivi. Il RMC infatti è l'indicatore scelto dai portatori d'interesse per misurare l'impiego delle risorse, perché tiene conto delle risorse contenute nei prodotti importati e in quelli di fabbricazione nazionale consentendo un confronto tra i livelli di efficienza di entrambi i tipi di prodotti. Recenti studi affermano che energia e materie prime costituiscono le principali voci di costo tra i fattori di produzione. Nel settore dell'acciaio e dell'alluminio, le sole materie prime rappresentano dal 30 al 40 per cento della struttura complessiva dei costi, ossia una quota più importante degli stessi costi di manodopera. Durante il semestre italiano di Presidenza europea sono state adottate delle conclusioni in cui i Ministri dell'Ambiente europei hanno ribadito l'importanza di stabilire un obiettivo volontario a livello UE per l'uso efficiente delle risorse che potrebbe contribuire a migliorare la **coerenza tra le misure economiche e quelle ambientali e sociali**. Un obiettivo di efficienza delle risorse non vincolante,



stabilito a livello UE, darebbe impulso ad azioni a livello nazionale, dando al contempo a ciascuno Stato membro la flessibilità in merito alle azioni e alle aree in cui i miglioramenti sarebbero più vantaggiosi, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali, in termini di capacità e priorità. Sulla base del lavoro già svolto e ancora in atto per l'individuazione di indicatori per l'uso efficiente delle risorse, è necessario sviluppare ulteriormente strumenti di monitoraggio e di reporting che utilizzino appieno le fonti statistiche esistenti a livello nazionale ed europeo e che tengano debitamente conto delle differenze strutturali delle economie degli Stati membri e delle specificità nazionali. I Ministri europei hanno quindi chiesto che l'indicatore RMC sia integrato da macro indicatori sui materiali, l'acqua, il suolo, il carbonio e accompagnato da una serie di indicatori tematici, al fine di poter valutare in maniera sistemica i vari impatti ambientali e monitorare le trasformazioni nei settori chiave. Inoltre i Ministri hanno invitato la Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, a intensificare il lavoro per lo sviluppo di un sistema di valutazione del capitale naturale dell'UE, in linea con il 7 ° Programma d'Azione Ambientale, al fine di elaborare indicatori, anche per contribuire allo sviluppo della contabilità ambientale.

Infine, facendo seguito alle conclusioni dell'incontro informale congiunto tra i Ministri dell'Ambiente e del Lavoro del luglio 2014, è stato formalmente ribadito come sia necessario condurre una rendicontazione più strutturata e regolare dell'occupazione verde secondo una definizione più ampia come indicato dal regolamento (UE) n. 538/2014, in modo tale da dimostrare concretamente in termini di maggiori opportunità di occupazione e crescita sostenibile il potenziale dell'economia circolare e dell'efficienza delle risorse.

**M) La piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse.** Si stima che l'applicazione cogente delle misure volte a ridurre lo spreco delle materie prime permetterà di soddisfare autonomamente tra il 10 e il 40 per cento della domanda di materie prime dell'Unione europea, che aggiunto all'aumento di produttività delle risorse può ridurre dell'ordine di 630 miliardi di euro annui l'acquisto sui mercati internazionali, innalzando il PIL dell'Unione europea fino al 3,9 per cento e contribuendo nel contempo a ridurre i gas serra. Ridurre i rifiuti, limitare la crescente insicurezza degli approvvigionamenti e la pressione economica sulle risorse sempre più rare, è stato calcolato produca entro il 2030, grazie all'occupazione verde e al piano verde per le piccole e medie imprese (PMI), non meno di 2 milioni di nuovi posti di lavoro rispetto allo *status quo*, di cui 180.000 posti di lavoro diretti ed altri 400.000 indiretti a seguito del corretto recupero dei rifiuti già previsto dalle disposizioni in vigore. Lo scenario dell'avanzata dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) nell'economia mondiale prelude ad una minore disponibilità ed a un maggior costo delle materie prime. Il rischio reale e concreto di perdere autonomia di approvvigionamento a prezzi accettabili e competitivi per l'Europa costringe quindi a rivedere tutte le politiche sulle materie prime. Di qui, la necessità di prevedere un rafforzamento del mercato

dei sottoprodotti e delle materie prime seconde, con norme chiare che facilitino la realizzazione di impianti di riciclo e l'impiego delle materie prime seconde derivate da riciclo e introducendo, anche in via sperimentale per alcuni prodotti un «passaporto di prodotto» che indica i materiali che contiene e la loro provenienza. Anche gli impianti di incenerimento, in questo nuovo approccio, potranno bruciare solo quantità limitate di rifiuti non riciclabili. È indispensabile spostare la pressione fiscale dal lavoro all'inquinamento e all'uso delle risorse. Le misure economiche si sono rivelate determinanti per migliorare la gestione dei rifiuti a livello nazionale, in particolare l'incremento di tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, i sistemi di tariffe puntuali (PAYT – *pay-as-you-throw*) e i regimi di responsabilità estesa del produttore, così come le misure volte a incentivare le autorità locali a promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

**N) La responsabilità dei cittadini: chi inquina paga.** In una politica di gestione dei rifiuti orientata all'economia circolare è fondamentale **un sistema di tariffazione dei rifiuti in funzione delle quantità conferite in maniera indifferenziata.** Si tratta di uno strumento di responsabilizzazione dei cittadini rispetto sia alla produzione di rifiuti che alla partecipazione al riciclo. La responsabilizzazione avviene imputando all'utente i costi dei propri comportamenti di consumo e incentivandone la partecipazione alle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delle politiche in materia di rifiuti. L'incentivo consiste nel legame tra l'ammontare della tariffa e l'ammontare dei rifiuti prodotti e consegnati in maniera indifferenziata, in modo che la tariffa sia collegata al valore dell'inquinamento prodotto. L'approccio più diffuso all'applicazione di questo principio consiste nel calcolare la tariffa rispetto alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascun cittadino. In tal modo, il carico viene associato alla sola quantità che la normativa impone di minimizzare e al flusso di rifiuti per il quale vi è il maggior costo di trattamento e smaltimento. La responsabilità dei cittadini deve essere stimolata anche nel settore dell'utilizzo dell'energia, attraverso meccanismi che incentivino le buone pratiche di risparmio energetico e, in particolare relativamente a tariffe elettriche che devono ispirarsi ad una maggiore efficienza di sistema, favoriscano quei comportamenti virtuosi di chi riduce i consumi di energia elettrica.

**N1) Le responsabilità nella progettazione e nella produzione.** Un'economia circolare non può che partire dal presupposto che tutto il ciclo, dunque anche il *design*, la progettazione e la produzione tengano in adeguata considerazione il riuso o il riciclo del bene che viene portato sul mercato. In tal senso, è necessario sviluppare misure adeguate per stimolare il mercato dei sottoprodotti e dei materiali riciclati facilitando un'attuazione più coerente degli appalti pubblici verdi. Ad esempio, in relazione agli effetti ottenuti dall'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) relativi all'acquisto di cartucce toner, è stato riscontrato un forte impulso alla raccolta differenziata, al riutilizzo e, nel complesso, alla riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento, consentendo anche comple-

mentarietà derivante dalla loro applicazione. Infatti, il CAM per l'acquisto di cartucce per le stampanti ha promosso l'uso di cartucce «rigenerate» a favore di tutti quei piccoli operatori che si impegnano sul fronte della «preparazione per il riutilizzo», riducendo il volume di rifiuti da smaltire. Va sottolineato, in proposito, che, sino a poco tempo fa, vi erano, in Italia, circa 3.000 piccole aziende che si erano impegnate in questo settore. Ma non essendo valorizzato, da parte di tutti gli appaltatori pubblici l'acquisto di cartucce rigenerate di qualità, questo settore ha risentito della concorrenza sleale di prodotti di bassa qualità provenienti dall'estero. Considerazioni simili riguardanti la riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti, la valorizzazione di sistemi produttivi sostenibili e di metodologie di fornitura di servizi avanzati rispettosi dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, possono essere fatti anche per gli altri CAM adottati, tra i quali in primo luogo vanno segnalati, per i loro effetti sul mercato e sull'ambiente, quelli sulla ristorazione collettiva e quelli sui servizi di pulizia. Non secondaria, per i risvolti non solo etici e sociali, ma anche per quelli economici, risulta essere l'adozione tramite decreto nel 2012 della guida per l'inserimento delle considerazioni sociali nelle gare d'appalto della pubblica amministrazione. L'applicazione ad ampio raggio di tale guida permetterebbe, infatti, di garantire, al contempo, migliori condizioni di lavoro (in Italia e all'estero) e migliori condizioni di controllo delle qualità ambientali dei sistemi produttivi, riducendo così anche la concorrenza sleale di merci prodotte con scarsi controlli, sulle condizioni lavorative e sulle emissioni inquinanti delle produzioni. Ciò consentirebbe di salvaguardare e stimolare la competitività sui mercati internazionali delle imprese europee ed italiane, contribuendo anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile globale.

**N2) Responsabilità estesa del produttore Early Warning System (EPR) e sistema di registrazione.** Le misure contenute nella proposta di direttiva del luglio 2014 rispetto ai criteri minimi dei sistemi che operano secondo la EPR costituiscono uno strumento utile per garantire l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di tali sistemi, a vantaggio degli interessi dei cittadini e dell'ambiente. Per gli Stati che hanno una buona pianificazione ma che hanno problemi di implementazione delle misure programmate, il sistema di allerta precoce costituirebbe solo un dispendio di energie e di tempo a scapito della effettiva applicazione dalle misure previste dai piani esistenti. Si sottolinea l'importanza che il registro elettronico dei rifiuti pericolosi, proposto da codesta Commissione nel pacchetto del luglio 2014, riveste nella corretta gestione dei rifiuti. In Italia la completa tracciabilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi esiste già da moltissimo tempo ed è fondamentale per assicurare l'attendibilità dei dati di produzione e gestione dei rifiuti.

**O) Dal «prodotto» al «prodotto come servizio».** Il passaggio dal concetto «del prodotto» a quello di «prodotto come servizio» rappresenta un cambiamento fondamentale nella direzione della riduzione dell'impiego di risorse. Affinché questo si realizzi è necessario innanzitutto mettere le aziende nelle condizioni di **cambiare il loro modello di business**. Questo

cambiamento dovrebbe passare ad esempio attraverso una modifica alla durata dei contratti e ai termini di garanzie. In secondo luogo, **occorre rafforzare la progettazione**. Se una azienda inizia a vendere un prodotto come servizio, deve poter verificare se sta vendendo il prodotto giusto: la detenzione del possesso del prodotto per tutto il suo ciclo di vita, comporta la necessità di conoscere abbastanza dettagli sulle sue prestazioni e sul suo utilizzo nel tempo, come svolgere un'adeguata manutenzione, come trovare una nuova tecnologia o soluzione. E tutti questi problemi devono essere risolti in fase di progettazione del prodotto. In terzo luogo, è auspicabile lo sviluppo della **logistica delle scorte**. Un prodotto che dura da 10 a 15 anni pone una serie di questioni completamente nuove: cosa succede alla fine del ciclo di vita del prodotto? Può essere riportato indietro per essere aggiornato? Può essere poi reinstallato? Infine, può essere installato in un altro posto? Cosa si può fare con i suoi componenti e come si inserisce questo nel ciclo di innovazione? In quale misura possono essere recuperati i componenti critici, li si può usare in un prodotto nuovo o saranno rimandati alla fase di riciclo? Questi sono alcuni dei problemi con cui le aziende dovranno confrontarsi nel cammino verso l'economia circolare.

**P) Misurare l'impronta ambientale.** Nell'attuale fase pilota del processo, che durerà fino al 2016, volto a rinvenire indicatori comuni per misurare l'impronta ambientale- compresa quella sulle risorse- di ogni prodotto, non sono ancora disponibili indicatori adeguati per misurare l'impronta del consumo di risorse. La Commissione si è impegnata ad aggiornare metodi e indicatori esistenti e a proporre nuovi per migliorare la capacità e gli strumenti per misurare le complessive prestazioni ambientali dei prodotti e fornire informazioni più complete e adeguate ai cittadini consumatori.

**Q) Edifici sostenibili.** La realizzazione di edifici sostenibili e lo sviluppo della bioedilizia possono essere integrate nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*). Tali agevolazioni devono consistere in detrazioni di imposta delle spese sostenute e per essere produttive di effetti importanti devono essere confermate e stabilizzate per periodi di tempo lunghi. La misura dell'*ecobonus*, ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, per l'ambiente, per la salute, l'economia e l'occupazione. Occorre da subito una nuova visione, che parta dalla riqualificazione/ristrutturazione della casa come singola unità immobiliare, coinvolgendo l'edificio, il quartiere per arrivare alla Città e al Territorio. L'inserimento della proroga degli *ecobonus* nel Decreto di recepimento della direttiva Edifici a energia quasi zero, è stata una grande occasione, colta se non in minima parte, di rilancio della Rigenerazione e Riqualificazione urbana e del territorio, rappresentando l'anello di congiunzione, ora mancante, tra la Casa e gli interventi anche importanti «verticali» ma isolati, come la riqualificazione di unità immobiliari – il Piano Casa e e il Piano per le Città/Territorio sostenibili, attraverso interventi «orizzontali» di ristrutturazione urbanistica. Gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici concorrono ad una riduzione dei con-

sumi energetici nazionali, alleggerendo la bilancia dei pagamenti sull'acquisto di energia primaria dall'estero con la conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, nonché il miglioramento della sicurezza energetica. Studi di settore affermano che, mediamente, un edificio disperde il 60 per cento dell'energia immessa sia d'inverno per riscaldare che d'estate per raffreddare. Gli edifici rappresentano il 40 per cento dell'utilizzo finale di energia nell'Unione europea e il 36 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Nella comunicazione dell'8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «*Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050*», viene indicato che «per operare la transizione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio l'UE deve prepararsi ad abbattere le proprie emissioni interne dell'80 per cento entro il 2050 rispetto al 1990.» Sull'intero arco di 40 anni, si stima che l'efficienza energetica e il passaggio a fonti d'energia a bassa o nulla intensità di carbonio prodotte internamente consentiranno di ridurre i costi medi dei carburanti in misura compresa tra 175 e 320 miliardi di euro annui. Secondo la comunicazione della Commissione europea citata, investire tempestivamente nell'economia a bassa intensità di carbonio stimolerebbe progressivamente un cambiamento strutturale dell'economia e genererebbe nuovi posti di lavoro, sia nel breve che nel medio periodo. **La ripresa economica potrebbe essere significativamente stimolata da un intervento incisivo per accelerare la ristrutturazione e la costruzione di alloggi efficienti sotto il profilo energetico.** Il piano di efficienza energetica europeo conferma l'alto potenziale occupazionale insito nella promozione di investimenti in impianti più efficienti; nell'ambito della direttiva 2009/28/CEE l'Italia è impegnata a raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo della riduzione del 20 per cento dei consumi energetici e l'obiettivo della riduzione del 20 per cento delle emissioni in atmosfera. Sarebbe necessario un *audit* di pre-demolizione per individuare i materiali che possono essere separati per il riciclo e **una selezione già in cantiere** dei materiali riciclabili. Occorrerebbe anche **aumentare il riciclaggio del cemento in edilizia.**

**R) La filiera della gestione dei veicoli fuori uso.** Possiamo dire che tra gli obiettivi previsti dalla prima fase della Direttiva UE sui veicoli a fine vita è stato raggiunto quello relativo a reimpiego e riciclo (pari a un tasso dell'80,8 per cento) mentre è stato mancato quello relativo al recupero energetico. Non sono stati raggiunti invece tutte e due gli obiettivi della seconda fase, perché le radiazioni dei veicoli per esportazione sono aumentate negli ultimi anni di circa il 40 per cento. Questo aumento è dovuto ad una applicazione distorta dell'articolo 103 del Codice della Strada secondo cui si poteva radiare la vettura dal pubblico registro automobilistico senza però avere evidenza che il veicolo fosse stato effettivamente esportato. Per risolvere la questione, è necessario che venga definitivamente chiarito che la procedura di radiazione per esportazione definitiva può riguardare esclusivamente il caso di veicoli esportati per essere reimmatricolati, mentre la demolizione all'estero rientra nel caso della ra-

diazione per demolizione, anche quando il veicolo si trovi già a circolare all'estero e debba per qualche ragione (ad esempio un incidente) essere demolito *in loco*. La seconda è legata alla questione della **tracciabilità incompleta dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento**. Infatti, il raggiungimento del 95 per cento di reimpiego e di recupero di un veicolo fuori uso dipende necessariamente dalla certezza del peso del veicolo prima e durante i vari trattamenti che subisce. Tuttavia, questa certezza oggi è del tutto disattesa poiché non vi è nessun obbligo sia per i concessionari sia soprattutto per gli impianti di demolizione di dotarsi di un sistema di pesatura. Questo comporta che anche i dati che derivano dai registri di carico e scarico dei rifiuti e che confluiscono nei MUD (modelli unici di dichiarazione ambientale) risultano molto approssimativi perché appunto basati non sugli effettivi pesi riscontrati. La terza è collegata alla **qualificazione della filiera**. I veicoli fuori uso vengono molte volte consegnati ad impianti di demolizione di piccolissime dimensioni, autorizzati anche al trattamento di altri tipi di rifiuti, come carta o altri rottami, e che spesso non effettuano neanche tutti i trattamenti necessari. Ad esempio, i rifiuti metallici dei veicoli sono spesso consegnati a commercianti di rottame o a piccoli impianti di frantumazione dotati di semplici trituratori privi di adeguati impianti di abbattimento delle emissioni. Sarebbe quindi necessaria una adeguata qualificazione di tutti gli operatori che trattano qualsiasi tipologia di rifiuto attinente ai veicoli fuori uso attraverso una specifica autorizzazione. A questo dovrebbe accompagnarsi l'emanazione di linee guida per una maggiore unitarietà e coordinamento nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni, al fine di evitare difformità di condizioni operative tra gli impianti. Infine, la quarta criticità è riferibile al **recupero di materia del fluff**. Uno dei principali problemi derivanti dalla rottamazione dei veicoli fuori uso è senza dubbio la gestione del residuo derivante dalla frantumazione dei veicoli, detto *fluff*, (residuo leggero di rottamazione e include guarnizioni, gomme, tessuti, plastiche, residui di pneumatici). A oggi, l'unico sistema di smaltimento esistente in Italia per tale rifiuto è il conferimento in discariche controllate. Eppure, le sperimentazioni condotte in questi anni hanno evidenziato che il *fluff* potrebbe essere termovalorizzato, con recupero di energia, in impianti idonei dedicati.

S) **Le definizioni di riciclaggio, recupero, recupero di materia, End of Waste – EoW, Backfilling.** In occasione del semestre italiano di Presidenza europea, l'Italia ha concentrato i lavori sul raggiungimento di un accordo in merito alle definizioni fondamentali contenute nella direttiva quadro e sul metodo di calcolo delle percentuali di riciclaggio, considerando presupposto imprescindibile per l'accordo sugli obiettivi il chiarimento definitivo sui predetti aspetti. È necessario infatti assicurare la omogenea applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri per garantire l'affidabilità, la confrontabilità e la coerenza dei dati di riciclaggio in tutti gli Stati dell'Unione oltre alla leale concorrenza fra gli operatori del settore. A tale riguardo, si sottolineano le criticità derivanti dalla diversa interpretazione degli Stati membri sui concetti di recupero, recupero di

materia, *backfilling*, riciclaggio e *EoW*. L'operazione considerata riciclaggio in un Paese è spesso considerata smaltimento in altri. Ne conseguono confusione e differente applicazione della normativa comunitaria con differenti *performance* di recupero e riciclaggio degli Stati membri.

**T) Gli obiettivi di riciclaggio della direttiva 2008/98/CE e la metodologia di calcolo.** Si ritiene opportuno eliminare le diverse metodologie di calcolo della percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani, per adottare una metodologia unica corrispondente al metodo 4 della vigente decisione 753/2011/CE, oltre alle ulteriori disposizioni proposte relative all'armonizzazione del calcolo delle quantità riciclate. Si propone quindi di armonizzare le definizioni e la metodologia di calcolo del riciclaggio e sperimentare il nuovo sistema per qualche anno prima di fissare nuovi obiettivi più ambiziosi degli attuali. Tali obiettivi infatti risulterebbero più difficili da raggiungere se si considera quanto segue:

- *le ulteriori specificazioni della proposta ritirata relativamente al conteggio delle quantità da considerare come riciclate ed all'introduzione di un limite massimo del 2 per cento per gli scarti che possono non essere sottratti alle quantità riciclate.* Tali specificazioni sono più restrittive delle disposizioni attualmente vigenti che invece consentono di considerare riciclato il quantitativo di rifiuti raccolto in maniera differenziata a meno che non vi siano «perdite significative»;

- *la differenza del livello di partenza dei diversi Stati membri in termini di percentuali di riciclaggio.* L'impegno per raggiungere il nuovo obiettivo è senz'altro più oneroso per gli Stati membri che sono da poco entrati nell'Unione rispetto agli altri Stati membri i quali partono già da percentuali di riciclaggio medie o elevate. Le predette considerazioni sono valide sia per quanto riguarda la modifica degli obiettivi della direttiva imballaggi sia per l'attuale obiettivo del 50 per cento di riciclaggio dei rifiuti urbani, il cui raggiungimento sarebbe reso più difficoltoso. Si condividono i contenuti della proposta ritirata per quanto concerne gli aspetti relativi allo spreco alimentare ritenendo che sia estremamente utile inserire nella proposta misure per ridurlo il più possibile.

**U) Prevenzione della produzione di rifiuti, direttiva discariche e impianti di riciclaggio e riuso.** La prevenzione dei rifiuti è la chiave per diventare più efficienti nell'utilizzo delle risorse. Dovrebbe, tuttavia, essere considerata in maniera olistica, prendendo in considerazione non solo la riduzione diretta dei rifiuti, ma anche la mancata produzione di rifiuti durante il ciclo di vita del prodotto. Aumentare la durata della conservazione di alimenti freschi e la significativa riduzione dello spreco di acqua, grazie a tubi più performanti, sono altri due esempi di prevenzione dei rifiuti durante la fase d'uso. La costruzione di impianti di riciclaggio e riuso deve essere pertanto agevolata.

**U1) Modifica alla direttiva discariche (direttiva 1999/31/CE).** La definizione di nuovi obiettivi per il conferimento dei rifiuti in discarica va armonizzata con le definizioni di recupero, riciclaggio, recupero di materia, *backfilling* e del nuovo metodo di calcolo delle quantità di rifiuti ri-

ciclate. Inoltre le nuove definizioni alle quali viene fatto riferimento negli obiettivi della proposta di revisione – vale a dire i concetti di «rifiuti residuali» e «rifiuti riciclabili» – generano problemi di tipo interpretativo e di possibile differente applicazione nei diversi Stati membri.

**U2) Divieto di conferimento in discarica dei rifiuti post consumo riciclabili e di altri rifiuti post consumo recuperabili entro il 2025.** Solo un divieto europeo giuridicamente vincolante di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili offrirebbe la certezza necessaria per effettuare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e porterebbe a significativi guadagni di efficienza delle risorse, alla crescita economica e all'occupazione nel settore della gestione dei rifiuti. Sebbene il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2025 fosse già incluso nella proposta della Commissione europea del luglio 2014, si ritiene che tale divieto debba essere applicato anche ad altri rifiuti post-consumo recuperabili, cioè i rifiuti che non possono essere sostenibilmente riciclati, ma che possono essere invece utilizzati come una risorsa per la produzione di energia. Negli ultimi anni, si è assistito a una significativa riduzione della quantità di materiali plastici post-consumo in discarica in Europa, soprattutto a causa delle restrizioni nazionali sulle discariche: tra il 2006 e il 2012, la quantità si è ridotta del 26 per cento a 9,6 milioni di tonnellate. Come risultato, il riciclo della plastica post-consumo è aumentato del 40 per cento e il recupero energetico è aumentato del 27 per cento.

**U3) Ulteriori considerazioni sulla parte relativa alla modifica delle direttive sui rifiuti.** Una considerazione particolare deve essere fatta per quanto riguarda i rifiuti organici. È noto che la gran parte delle problematiche e degli impatti generati dai rifiuti deriva dalla gestione di questa frazione, che costituisce percentualmente la quota più rilevante nella produzione dei rifiuti urbani. È essenziale che la politica europea fissi regole armonizzate per il corretto riciclaggio della frazione organica, definendo i requisiti sulla qualità dei prodotti riciclati chiamati *compost* e digerato. Per la tutela della salute umana e dell'ambiente, tali prodotti devono essere di una qualità elevata, assicurata esclusivamente tramite una accurata selezione dei rifiuti all'origine e non attraverso tecniche di trattamento *a posteriori*. Tali tecniche infatti generano un prodotto che mette a rischio la salute dell'ambiente e dei cittadini e che in Italia può esclusivamente trovare collocazione nella copertura giornaliera delle discariche. È altresì opportuno che tale prodotto ottenuto attraverso la selezione a valle dei rifiuti (trattamento meccanico biologico) non sia conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio della direttiva quadro rifiuti, per non penalizzare quei Paesi che, considerando riciclati solo quei prodotti provenienti dalla selezione a monte, fanno uno sforzo considerevole per tutelare l'ambiente e la salute dei propri cittadini. Occorre inoltre a riflettere sulla presenza nei rifiuti di sostanze pericolose che spesso ne precludono l'adeguato recupero o riciclaggio. Per tali rifiuti esiste in genere solo l'opzione dello smaltimento. Tuttavia, il produttore o il detentore di tali rifiuti molto spesso non è responsabile della presenza nel rifiuto di so-



stanze pericolose che provengono dal bene originario dal quale si è originato il rifiuto e spesso non hanno strumenti per incidere sulla pericolosità del rifiuto stesso. La sola possibilità per ridurre la pericolosità dei rifiuti consiste nell'agire a monte, a livello comunitario, in quanto neanche gli Stati membri sono legittimati ad effettuare restrizioni sulla immissione sul mercato di taluni prodotti senza alterare gli equilibri di mercato, incidendo sulla produzione dei beni dai quali si originano i rifiuti ed evitando così la fissazione di obiettivi restrittivi sulle percentuali di prevenzione o riciclaggio che, altrimenti, saranno necessariamente disattesi. Si auspica che il nuovo scenario definito dalla direttiva divenga il presupposto per l'aggiornamento delle previsioni relative al mantenimento e alla eventuale realizzazione di impianti di smaltimento e termovalorizzazione sul territorio nazionale, in modo da fornire una prospettiva coordinata, sia nel corso del lungo periodo transitorio, sia in relazione al raggiungimento delle condizioni di regime e, allo stesso tempo, si raccomanda che i nuovi obiettivi vengano perseguiti con la gradualità e l'elasticità necessari per non compromettere la competitività del tessuto produttivo nazionale. Dovrebbe essere valorizzato lo **sviluppo di progetti di cooperazione tra l'Unione europea e realtà extra UE**, come quello incentrato sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che vedrà l'Europa e l'Africa cooperare nel **progetto Ewit (*e-waste implementation toolkit*)** volto a aiutare i comuni africani a sviluppare dieci sistemi di gestione dei rifiuti elettronici e definire obiettivi a medio termine legati all'incremento delle opportunità di riciclo e capaci di portare benefici economici rilevanti e misurabili. Un altro degli obiettivi di Ewit è quello di contrastare export illegale, riconvertendo i flussi provenienti dall'Europa in business legali. Secondo recenti studi il 3-5 per cento dei rifiuti tecnologici generati nel continente europeo viene esportato illegalmente nel continente africano. Si tratta di 300.000 tonnellate che, quando ricondotte all'interno di un sistema di gestione ambientalmente e socialmente sostenibile, potrebbero generare almeno 1.500 nuove opportunità lavorative.

Si richiedono specifiche azioni mirate alla riduzione dello **spreco alimentare** che affrontino le cause del fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e introducano misure di semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero, riconoscendo il contributo della cooperazione e degli accordi a lungo termine sulla filiera alimentare, fornendo il supporto necessario ad avviare iniziative di informazione e sensibilizzazione verso i consumatori italiani e stranieri da parte dei professionisti del settore alimentare.

Secondo i dati presentati recentemente dalla FAO in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione (16 ottobre 2014), ogni anno nel mondo il 30 per cento della produzione di cibo sano e commestibile si perde lungo tutti gli anelli della catena dalla produzione al consumo. Fatto 100 tale spreco, esso si registra per il 32 per cento nella fase di produzione agricola, per il 22 per cento nella fase post raccolta, per l'11 per cento nella fase di trasformazione industriale, per il 13 per cento nella distribuzione e per il 22 per cento nel consumo. Contemporaneamente nel

mondo 805 milioni di persone soffrono la fame e 2 miliardi sono malnutrite.

In Italia, secondo l'osservatorio *Waste Watcher di Last Minute Market/SWG* lo spreco alimentare domestico vale oltre 8 miliardi di euro, circa mezzo punto di Pil, 800 ' a testa per ogni italiano. È quindi auspicabile che la merce buona e sana, ma non più vendibile, possa essere donata, anziché destinata al servizio raccolta rifiuti. **Servono misure volte a rendere effettivamente praticabile la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili, e per sottrarre tali prodotti allo spreco e alla distruzione, riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti. Tali finalità sono perseguite attraverso norme di semplificazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi e mediante una parziale estensione degli enti beneficiari e delle categorie di prodotti essenziali ammessi alla donazione.** Ulteriori iniziative per ridurre lo spreco alimentare riguardano sia progetti strutturali di medio-lungo periodo, sia azioni e pratiche quotidiane virtuose che possono essere promosse presso la cittadinanza. Dal primo punto di vista sarebbe opportuno pensare all'innovazione dei processi produttivi, considerando che solo in Italia i prodotti non raccolti, cioè il cibo lasciato sul campo per mancanza di convenienza economica ammonta a 1,4 milioni di tonnellate, cioè il 3 per cento della produzione agricola nazionale. Dal secondo punto di vista, è fondamentale promuovere progetti di educazione dei cittadini alla spesa consapevole, come la preferenza per prodotti di stagione e prodotti sfusi che, raccolti in buste e confezioni personali utilizzabili ad ogni acquisto, permettono di acquistare la quantità desiderata e non hanno bisogno di confezioni e pacchetti usa e getta.

**Z) Fiscalità ambientale.** La legislazione finanziaria ed economica non incorpora il valore dei servizi ecosistemici e della biodiversità e non tiene conto dei rischi ecologici e sociali. Tali rischi rappresentano altresì un rischio economico per le performance finanziarie a lungo termine che non emerge dall'analisi finanziaria convenzionale. Ciò comporta un'errata allocazione del capitale.

Una maggiore responsabilità per i rischi sistemici provocati dal degrado ambientale e dall'eccessivo utilizzo di risorse posti dagli attuali orientamenti a breve termine del mercato dovrebbe essere integrata nei rendiconti finanziari, nella regolamentazione contabile e nella rendicontazione integrata. La scarsità delle risorse e i rischi ambientali dovrebbero essere incorporati nella legislazione finanziaria, anche per quanto riguarda i *rating* creditizi, i requisiti patrimoniali, le informazioni sui prodotti finanziari, la contabilità e la revisione contabile. I mercati di capitali possono essere riorientati verso una sostenibilità di lungo periodo, attraverso l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di *governance*. Elevati rischi ambientali dovrebbero rispecchiarsi in requisiti patrimoniali maggiori. Occorre, inoltre, un nuovo quadro politico per consentire agli investitori privati e istituzionali di effettuare la transizione del proprio paradigma di investimento verso investimenti sostenibili di lungo periodo. I decisori poli-

tici devono offrire la certezza giuridica necessaria per investimenti efficienti in termini di risorse e per le strategie aziendali che dovranno essere create. Non si tratta di una contraddizione, in quanto esistono interessi e vantaggi reciproci tra impresa e ambiente. La tensione in tutti i settori si manifesta tra aziende che basano la propria attività sull'innovazione e l'efficienza delle risorse e imprese legate a politiche e situazioni di mercato che rispecchiano condizioni del passato. La reindustrializzazione europea si può basare unicamente su imprese innovative ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Il cambiamento deve iniziare con urgenza, per evitare di restare bloccati in strutture inefficienti dal punto di vista delle risorse. Incentivi e obblighi porterebbero a una migliore pianificazione dell'utilizzo delle risorse e a scelte di materiali sostenibili durante l'intero ciclo di vita.

È opportuno che i sistemi fiscali avvantaggino l'uso di risorse ambientali rinnovabili e penalizzino quello di fonti fossili determinanti inquinamento e emissioni climalteranti. In ambito energetico, la direzione da seguire deve essere quella dell'abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici; la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, a parità di aliquota media, con una componente proporzionale al contenuto energetico e una componente proporzionale alle emissioni climalteranti; l'eliminazione dalle componenti regolate delle tariffe dell'energia elettrica e del gas dei sussidi alle fonti fossili e dei sussidi incrociati a favore dei grandi consumatori e dei consumatori energivori; la riduzione dei sussidi agli impianti di generazione da fonti rinnovabili in misura del recupero di competitività determinato dalla riduzione dei sussidi alle fonti fossili. Un capitolo fondamentale riguarda poi la fiscalità ambientale in materia di beni e prodotti. In questo ambito la direzione è quella di una **revisione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)** con l'obiettivo di orientare il mercato verso modi di produzione e consumo sostenibili. Ad esempio, si potrebbe prevedere un regime di IVA agevolata per i manufatti realizzati con una percentuale minima di materiale riciclato.

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria**

**137<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sul canale *youtube* del Senato, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito delle comunicazioni del Governo sul Vertice euro del 12 luglio 2015**

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta antimeridiana del 15 luglio 2015.

Il sottosegretario GOZI riassume brevemente lo svolgimento del negoziato che ha condotto all'accordo con la Grecia, evidenziando come sia emersa chiaramente la necessità di intraprendere un lavoro comune per ri-

costruire un clima di fiducia, la cui mancanza ha complicato il buon esito delle trattative.

Le autorità greche sono peraltro impegnate nell'approvazione di quanto concordato al Vertice euro del 12 luglio. Ciò vale per il recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, per l'istituzione del *fiscal council*, per le misure in materia di IVA e in materia di pensionamenti. Su queste riforme, occorrerà ora svolgere un'attenta attività di verifica per quanto riguarda la loro attuazione e implementazione.

Le gravi difficoltà in Grecia hanno deteriorato profondamente il quadro macro-economico. Le previsioni per il 2015 sono infatti orientate al ribasso in una forchetta compresa tra il meno due e il meno quattro per cento del PIL e solo per il 2017 si prevede la ripresa. Anche il debito è previsto in forte aumento. Se queste sono le basi dell'attuale situazione economica, è evidente che occorrerà un lavoro continuo con le autorità greche per invertire il *trend*.

Per quanto riguarda la ristrutturazione del debito, le ipotesi in campo sono diverse. Si va dalla rimodulazione dello stesso all'allungamento delle scadenze; si prevede anche una possibile revisione dei tassi di interesse. Quello che sembra escluso, come è emerso anche nel Vertice euro, è la cancellazione del valore nominale del debito.

Il Sottosegretario precisa che, ferma restando la questione dell'alleggerimento dell'onere del debito greco, l'accordo del 12 luglio prevede anche 35 miliardi di euro destinati alla crescita e agli investimenti. Si tratta di un chiaro mutamento di approccio, che accompagna alle misure di consolidamento fiscale un forte stimolo alla domanda. In tal senso, è anche la destinazione agli investimenti del 25 per cento dei proventi del fondo per le privatizzazioni, aspetto per il quale c'è stato l'impegno da parte italiana. In riferimento al pacchetto finanziario di aiuti alle autorità greche, essi, che saranno anche destinati al sistema bancario, non richiederanno oneri aggiuntivi a carico dei Paesi dell'area euro e quindi a carico dell'Italia.

Il Sottosegretario ricorda altresì come il Vertice euro del 12 luglio abbia rappresentato uno spartiacque politico che ha fatto comprendere in maniera netta l'imprescindibilità di un ulteriore rafforzamento dell'unione economica e monetaria. Al riguardo, nel citare il documento di posizione già elaborato dal Governo italiano, afferma come in tale senso occorra rafforzare il ruolo del Parlamento europeo, coinvolgere i Parlamenti nazionali nei processi di sorveglianza multilaterale, prevedere un Presidente permanente dell'Eurogruppo che sia anche Vicepresidente della Commissione europea e responsabile per le questioni economiche, prevedere che i Vertici euro siano regolari e di orientamento piuttosto che non irregolari e di crisi, prevedere un bilancio proprio dell'eurozona al fine di attivare una politica economica attiva di investimenti pubblici.

Il rapporto dei 5 Presidenti, benché poco ambizioso e orientato su una suddivisione in fasi non condivisibile, costituisce comunque un punto di partenza della riflessione. In ogni caso, la posizione italiana è a favore di un processo parallelo che veda la maggiore convergenza delle politiche

economiche inscindibilmente collegata al processo di integrazione politica. In tale direzione, la recente proposta del Presidente Hollande appare meritevole della massima considerazione, anche perché è in larga parte coincidente con le posizioni italiane. Su queste posizioni, il Governo è al lavoro con le altre delegazioni per ricercare convergenze e accelerare il calendario previsto per l'adozione delle misure di convergenza economica e per il processo di integrazione politica.

Il presidente CHITI, nel ricordare come sia stato recentemente deferito alla 14<sup>a</sup> Commissione l'affare assegnato sul cosiddetto «Documento dei 5 Presidenti», evidenzia come sia necessaria una maggiore democratizzazione dei meccanismi di funzionamento dell'eurozona, su cui registra la positiva convergenza del Presidente della Repubblica francese.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) sottolinea come le questioni che pone la difficile situazione nel Mediterraneo debbano essere affrontate in modo sinergico tra Governo e Parlamento, in modo da massimizzare lo sforzo del Paese per raggiungere risultati condivisi e duraturi. Ritene anche che il caso della Grecia rappresenti un passaggio importante che fa comprendere come sia necessario procedere verso la creazione di un'Europa dei popoli, posizione su cui l'Italia deve spingere con maggiore determinazione. Osserva, infine, che i meccanismi di sostegno al sistema bancario in crisi debbano altresì prevedere una maggiore responsabilizzazione, anche sul piano etico, del *management* amministrativo delle banche.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) rileva come il caso greco abbia fatto emergere la contrapposizione tra posizioni a favore o contro il mantenimento dell'area euro. A suo avviso, si tratta però di una contrapposizione apparente tra posizioni ispirate ai valori della democrazia e posizioni ispirate alla demagogia, che non ha ragion d'essere in un ordinamento qual è quello europeo, che necessita, semmai, di un rafforzamento delle modalità con cui le iniziative da esso intraprese sono comunicate all'opinione pubblica. In effetti, le distorsioni talvolta connesse a come sono veicolate le attività delle istituzioni europee sono alla base di fenomeni di disaffezione che potrebbero condurre anche a situazioni di distacco, come in ipotesi possibile qualora il *referendum* britannico avesse esito positivo. Per questi motivi, ritiene necessaria, un'iniziativa specifica per ridare impulso alla prospettiva europea e per evitare nuove crisi nell'opinione pubblica. Sulla questione del ruolo delle banche, afferma come emerga chiara la necessità di finanziare il sistema produttivo e di far arrivare i finanziamenti alle imprese e alle famiglie.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) osserva come l'opinione pubblica abbia avuto grandi difficoltà a comprendere le reali dinamiche istituzionali del Vertice euro, a causa della pluralità di attori e di istituzioni coinvolte. È di conseguenza fondamentale migliorare la *governance* dell'area euro.

In riferimento alla ristrutturazione del debito greco, ricorda come il direttore del Fondo monetario internazionale abbia richiesto espressamente il taglio del debito. Sul punto quindi non c'è ancora chiarezza tra i creditori internazionali. Si sofferma, infine, sulla inaccettabilità dell'attuale sistema che attribuisce anche ad un unico Paese un potere di veto sull'attuazione degli accordi di questo tipo. A suo avviso, una soluzione più adeguata consisterebbe nell'attribuzione di un voto differenziato ai Paesi creditori a seconda della loro maggiore o minore esposizione finanziaria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) lamenta come l'Unione europea continua ad essere eccessivamente orientata a politiche di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei debiti degli Stati, mentre è insufficientemente attenta a politiche di sviluppo e di crescita e a politiche volte ad aumentare i redditi delle famiglie. Registra altresì la compressione dei tempi del dibattito su tematiche di così rilevante impatto sulla situazione generale del Paese.

Il presidente CHITI conviene con quanto testé affermato dal senatore Uras, auspicando una organizzazione dei lavori parlamentari che assicuri un maggiore equilibrio tra le esigenze dell'Assemblea e quelle delle Commissioni.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) evidenzia come gli importanti mutamenti in atto nell'Unione europea necessitino di un continuo confronto tra il Governo e il Parlamento, con il ruolo fondamentale, a tal fine, della 14<sup>a</sup> Commissione. Il lavoro da svolgere è oggettivamente difficile, anche perché la situazione in Grecia è tutt'altro che definita e nuove tensioni sono suscettibili di manifestarsi anche in tempi ravvicinati. La questione del debito greco non è invero ancora stata risolta e il rischio è quello di imporre nuovamente enormi sacrifici al popolo greco senza che ciò assicuri in maniera chiara una prospettiva di crescita e di sviluppo.

Il sottosegretario GOZI auspica una stretta sinergia tra Governo e Parlamento su tutti i *dossier* aperti dell'Unione europea. Sulla questione del Mediterraneo, occorre procedere con forza al rilancio del tema, sulla base anche della nuova strategia per la politica di vicinato in via di definizione da parte della Commissione europea; così come va riaffermata la strategicità per l'Europa e per l'Italia di un rapporto solido con gli Stati africani.

Ribadisce come da parte italiana vi sia il massimo sostegno alle autorità greche, come è dimostrato dalla ferma posizione assunta dall'Italia – e anche dalla Francia – per evitare che si affermasse la prospettiva, assolutamente da scongiurare, della *Grexit*. In tal senso, concorda con le affermazioni volte a ritenere importante il consolidamento fiscale, ma anche e soprattutto la prospettiva di crescita e sviluppo.

Il *referendum* nel Regno unito è senz'altro una questione aperta e, per essere adeguatamente controbilanciata, serve una forte accelerazione del-

l'integrazione economica e politica dell'area euro, anche prima del 2017. Questo processo aiuterebbe, a suo avviso, lo svolgimento più sereno del *referendum*.

Per quanto riguarda il ruolo del sistema bancario, osserva che le iniezioni di liquidità allo stesso dovranno essere adeguatamente indirizzate al sistema delle imprese e delle famiglie. Ritiene peraltro doveroso segnalare che il *dossier* sull'Unione del mercato dei capitali consentirebbe di riequilibrare il sistema di accesso al credito, oggi nell'Unione europea troppo sbilanciato a favore delle banche. Queste hanno in carico circa l'80 per cento del finanziamento del sistema, a fronte del 20 per cento a carico delle fonti di finanziamento alternative, mentre, negli Stati Uniti, le percentuali sono esattamente all'opposto. Invita la Commissione ad approfondire questi temi nel prosieguo del loro *iter* europeo.

In riferimento infine alla frammentazione del sistema di *governance* dell'eurozona, ribadisce le proposte già espresse dal Governo italiano e prima riepilogate, aggiungendo come sia necessaria altresì una maggiore trasparenza e un chiaro coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali per le attività di orientamento, di controllo e di verifica. Una pronuncia parlamentare sul documento dei 5 Presidenti aiuterebbe senz'altro il Governo a rafforzare la propria posizione negoziale, indirizzata a perseguire una maggiore integrazione economica e politica degli Stati dell'eurozona.

Il presidente CHITI, nel ritenere fondamentale la prospettiva di una maggiore integrazione tra gli Stati dell'Area euro, ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:**

**Audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro**

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Arno KOMPATSCHER, *Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano*, Diodoro VALENTE, *Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento*, Gianfranco POSTAL, *Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trieste*, Massimo AGLIOCCHI, *Referendario della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento*, Alessandro PALLAORO, *Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Bolzano*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

### **INDAGINE CONOSCITIVA**

**Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi**

(Deliberazione di una proroga del termine)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi, il cui termine era fissato al 25 agosto 2015.

Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine al 15 novembre 2015.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9.*

**Plenaria****(3<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

Gianpiero D'ALIA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Luciano Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Revisione della Parte II della Costituzione****S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal presidente nella sua veste di relatore, ritiene che il suo gruppo non possa votare a favore della proposta di parere, attesa la forte contrarietà a più riprese manifestata nei confronti del disegno di legge di riforma costituzionale. Ritiene, peraltro, che l'intera Commissione per le questioni regionali dovrebbe compiere un atto di orgoglio e votare contro un provvedimento che prevede la soppressione di tale importante organo parlamentare.

Il senatore Albert LANIECE Aut (*SVP, UV, PATT, UPT*)-*PSI-MAIE*) dichiara anzitutto di condividere la parte della proposta di parere nella quale si sottolinea la necessità di ripristinare talune funzioni del Senato, il cui ruolo ritiene sia stato eccessivamente impoverito dal provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne il suo compito di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo. Al contempo, esprime una valuta-

zione negativa sulle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera che hanno ridimensionato la potestà legislativa delle Regioni.

Esprime poi talune perplessità sull'osservazione recata alla lettera *f*) della proposta di parere, dal momento che si invita ad integrare la disposizione di cui all'articolo 39, comma 12, del provvedimento, con l'indicazione di un termine entro il quale gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome devono essere adeguati alle nuove disposizioni costituzionali. Non ravvisa la necessità di prevedere la fissazione di tale termine, giudicando più opportuno non incidere sull'autonomia speciale di tali enti territoriali per quanto riguarda la definizione delle tempistiche connesse all'adeguamento dei rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, tenuto conto, peraltro, che tale articolo 39, comma 12, prevede il raggiungimento di intese con le medesime Regioni a Statuto speciale e Province autonome.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricordato che sull'argomento è stata svolta un'ampia indagine conoscitiva, ritiene che l'osservazione recata alla lettera *f*) della sua proposta di parere non incida negativamente sull'autonomia delle Regioni e delle Province autonome e non interferisca sulle intese, mirando piuttosto a favorire che l'adeguamento degli statuti avvenga entro margini temporali certi, nell'ambito di una corretta dialettica tra lo Stato e tali enti, peraltro all'interno di un percorso possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali. Giudica che ciò sia opportuno, considerato che, altrimenti, alle Regioni e Province autonome, nelle more dell'attuazione della disposizione recata dall'articolo 39, comma 12, spetterebbero ambiti di competenza eccessivamente differenziati, configurandosi per le autonomie speciali un sistema a tre velocità, in cui la competenza legislativa concorrente e la competenza legislativa residuale prevista dal vigente sistema costituzionale si somma alle competenze legislative riconosciute dai rispettivi Statuti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali**

##### **C. 3262 Governo, approvato dal Senato**

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, osserva preliminarmente con soddisfazione che nel corso nell'esame al Senato sono state recepite tutte le condizioni formulate dalla Commissione per gli affari regionali nel parere espresso in data 8 luglio.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, rileva che i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame abrogano il decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85 e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (i cui relativi disegni di legge di conversione sono in corso di esame da parte delle Camere) e provvedono contestualmente a farne salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nella loro vigenza.

Passando al contenuto del decreto-legge, osserva che l'articolo 1 è finalizzato alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018, disponendo altresì alcune misure finalizzate a rendere più sostenibili il raggiungimento degli obiettivi medesimi, allentando, nel contempo, la pressione sulle spese di investimento.

In particolare, il comma 1 ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità per i comuni, come approvati con l'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, riducendoli di un importo pari all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, come stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento.

I commi successivi recano norme che allentano i vincoli del patto, consentendo ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare spese finalizzate a investimenti volti alla cura del territorio e all'erogazione dei servizi (commi 2-6).

Il comma 8 estende anche ai comuni sede di città metropolitane l'utilizzo dei 700 milioni di euro destinati, dalla legge di stabilità per il 2015 (comma 145) alle sole regioni, per l'esclusione dagli equilibri di bilancio delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari. Per i comuni, le risorse sono destinate all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche e delle spese per le opere e gli interventificanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione «2007-2013» e nella Programmazione «2014-2020», a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

I commi 7 e 9 prevedono l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 da parte degli enti locali. In particolare, è definito un limite massimo all'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ovvero del Fondo di riequilibrio provinciale (ora commisurata al 20 per cento dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo finanziario effettivamente conseguito nel 2014 anziché all'effettivo scostamento); per le province e le città metropolitane, la riduzione non può comunque applicarsi in misura superiore al 2 per cento delle entrate correnti (limite così ridefinito nel corso dell'esame al Senato, in luogo del 3 per cento previsto nel testo iniziale).

L'ultimo periodo del comma 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente, inoltre, alle province e città metropolitane, in deroga alle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, di stipulare contratti di lavoro a tempo

determinato (con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015) anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Il comma 9, infine, esclude l'applicazione delle sanzioni per gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario nel 2012.

Il comma 10 reca la determinazione dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015. Gli importi sono indicati nella Tabella 2, allegata al provvedimento in esame.

Il comma 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad stabilire una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per un importo massimo complessivo di 7,5 milioni di euro.

La riduzione degli obiettivi in favore dei suddetti comuni è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del meccanismo di premialità degli enti locali – che consente la riduzione gli obiettivi annuali del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi nell'anno precedente – che vengono pertanto corrispondentemente diminuiti, prioritariamente con riferimento alla premialità da assegnare ai comuni.

Fa notare che l'articolo 1-*bis* è volto ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale. Il beneficio è limitato alle sole regioni che nell'anno 2014 hanno registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti in linea con la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, che si ricorda, fissa i termini ordinari per il pagamento nelle transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione in 30 giorni, termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni.

Rileva che l'articolo 1-*ter* introduce una norma avente carattere di eccezionalità, che consente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità e ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale 2015-2017 con carattere autorizzatorio.

La norma prevede, inoltre, che per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

Evidenzia che l'articolo 1-*quater* reca disposizioni per il finanziamento delle spese di investimento delle regioni per il 2015, in relazione

alle regole operanti in materia a seguito della nuova disciplina sull'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n.118 del 2011.

Fa notare che l'articolo 1-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la defiscalizzazione delle operazioni che comportano il cambiamento dell'assetto proprietario del Parco di Monza.

Fa presente che l'articolo 2, commi 1-5 e comma 6, introduce alcune disposizioni al fine di agevolare nei confronti degli enti locali, l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui.

Si dispone inoltre che nell'esercizio 2015 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e che per i medesimi enti, qualora abbiano presentato la richiesta di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL sia possibile ripianare in un periodo trentennale la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.

L'articolo 2, comma 5-*bis* reca disposizioni in favore degli enti locali che non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario prevedendo che gli stessi possano comunque procedere alla sua presentazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono che, a decorrere dal 2016, il Ministero dell'interno disponga entro il 31 marzo di ciascun anno il pagamento di un primo acconto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'otto per cento delle risorse di riferimento, come risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014. L'ammontare anticipato viene recuperato nei confronti dei singoli comuni dall'Agenzia delle entrate mediante trattenuta sulle somme a titolo di imposta municipale propria.

Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, precisando che il criterio di riparto è costituito dalla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, fissando, per il 2015, l'ammontare complessivo di riferimento della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario ad un importo corrisponde al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Il comma 4 interviene, infine, sulle modalità di ripartizione tra i comuni della riduzione di 1.200 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, disposta a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 435, legge n. 190 del 2014).

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 4-*bis* volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le cosiddette verifiche successive (da destinare cioè ad eventuali conguagli) e non utilizzate per tale finalità (circa 29,3 milioni). Le assegnazioni sono destinate a compensare l'incidenza negativa del riparto del Fondo dell'anno 2015, effettuato sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, in favore, soprattutto, dei comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse complessive del comune superiore all'1,3 per cento.

Fa notare che l'articolo 4, comma 1, dispone, in favore degli enti locali, la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo – previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti – al fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, presso regioni ed enti locali, secondo le procedure di mobilità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 424, legge n. 190 del 2014).

Nell'ambito della ricollocazione del personale delle province, il comma 2, dispone il trasferimento presso l'amministrazione in cui presta servizio del personale delle province che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trova in posizione di comando, distacco o di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (Stabilità 2015) che destina i *budget* assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015 e delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità.

Il comma 3, attraverso una novella dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, introduce una precisazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il *turn-over* negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, specificando che la programmazione delle assunzioni viene fatta con riferimento al triennio precedente.

Il comma 4 esclude dal calcolo dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni i pagamenti dei debiti commerciali pregressi effettuati con le disponibilità finanziarie concesse agli enti territoriali – in termini di anticipazioni di liquidità ovvero di disponibilità di spazi finanziari in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno – dai decreti-legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014. Ciò al fine di attenuare il divieto di assunzioni legato al ritardo nei pagamenti, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.



Il comma 4-*bis* consente la stipula di convenzioni per gestire in forma associata il servizio di segreteria, non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province. In base alla legislazione vigente, infatti, ciascun comune e ciascuna provincia hanno un segretario titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98), a cui sono affidate una serie di compiti e funzioni a partire dalla collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il comma 4-*ter*, stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.

Evidenzia che l'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.

Osserva che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

Più in particolare, viene specificato che agli enti di area vasta e alle città metropolitane compete l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. Spetta inoltre alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali.

Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, in base alle suddette leggi regionali e all'individuazione operata dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane, è dunque trasferito ai comuni, singoli o associati. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, tra cui: limiti della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto per gli enti locali – a pena di nullità e fino a

quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia provinciale non sia stato completamente assorbito – di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, salvo assunzioni a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodi non superiori a 5 mesi nell'anno solare.

Modalità e procedure del transito del personale sono definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire sono concordate dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane con i comuni del territorio, singoli o associati.

Fa presente che l'articolo 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Fa presente che l'articolo 6, comma 1, dispone anticipazioni di liquidità, fino ad un importo massimo di 40 milioni per l'anno 2015, in favore degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso, anche per quelli il cui commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

I successivi commi da 2 a 6 disciplinano le modalità di restituzione dell'anticipazione, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019.

Per esigenze di riorganizzazione strutturale, il comma 7 autorizza gli enti locali commissariati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla medesima data) ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

Evidenzia che l'articolo 7, commi 1 e 2, attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Dispone inoltre che, per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

Evidenzia che il comma 2-bis interviene sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, prolungando di un anno il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio ed includendovi anche le province e città metropolitane.

Fa presente che il comma 3 recala modalità di ripartizione tra i comuni e le province della ulteriore riduzione di risorse che grava nei con-

fronti di tali enti per gli anni a partire dal 2015 ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*), rispetto al taglio già operato all'anno 2014 – a valere, rispettivamente, sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale – quantificato in 100 milioni di euro per i comuni e in 50 milioni di euro per le province, da ripartirsi in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014.

Il comma 4 estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES con le medesime modalità già previste per la TARI, vale a dire ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.

Il comma 5 modifica la destinazione della quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, destinandola prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui; per la restante quota alla copertura di spese di investimento; in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Il comma 6 modifica il comma 15 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il pagamento dei debiti pregressi. Evidenzia che il comma 7 differisce al 31 dicembre 2015: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il comma 8 include, accanto alla società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente, già previste a legislazione vigente, anche il consorzio, tra gli enti che le amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento.

Il comma 8-*bis* prevede che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.

Il comma 9 dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tia e Tares.

Il comma 9-*bis*, introdotto al Senato, autorizza le province autonome di Trento e Bolzano ad utilizzare lo strumento della notifica mediante affissione all'albo pretorio e altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare alla conoscenza degli intestatari le nuove rendite catastali di particelle coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali.

Il comma 9-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) per la classe 9-M6 e M7 (materie pericolose per l'ambiente acquatico, rispettivamente liquide o solide).

Il comma 9-*quater*, introdotto al Senato, autorizza il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e a variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015. La medesima norma assegna integralmente e indistintamente all'opera «Collegamento SS 11 – SS 233» Zara- Expo, contenuta nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2013, le risorse già previste nel medesimo Allegato 1 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 2013 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014.

Il comma 9-*quinqüies* attribuisce alle regioni che non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, relativo al riordino delle funzioni provinciali, l'obbligo di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuata dalla legge regionale.

Il comma 9-*sexies*, introdotto al Senato, sposta dal 30 settembre 2014 al 1° gennaio 2015 il termine con riferimento al quale sono individuate le effettive disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate al Piano di Azione Coesione, utili a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato, autorizzati dai commi 118 e 121 della legge di stabilità per il 2015.

I commi da *9-septies* a *9-quinquiesdecies*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2015, del Fondo Gas (il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas).

Il comma *9-sexiesdecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al comune di Campione d'Italia, in considerazione delle sue peculiarità geo-politiche e dell'evoluzione negativa del tasso di cambio del franco svizzero, un contributo di 8 milioni di euro per il 2015.

Il comma *9-septiesdecies*, in vista del riordino delle concessioni demaniali marittime, demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Nel frattempo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 sono prorogate, ai sensi del comma *9-duodevicies*, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura in essere al 31 dicembre 2013.

Fa notare l'articolo *7-bis* conferma la facoltà degli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, introducendo una clausola di invarianza per la finanza pubblica; inoltre ammette il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali da parte dell'ente con alcuni limiti ed in presenza di determinate condizioni.

Rileva che l'articolo 8, commi da 1 a 4, prevede un incremento delle risorse del Fondo per il pagamento dei debiti pregressi istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 35 del 2013, destinando per il 2015 2 miliardi di euro in favore della Sezione del Fondo destinata al pagamento dei debiti non sanitari delle regioni e delle province autonome stabilendo anche le modalità per l'utilizzo delle risorse medesime. L'incremento è disposto utilizzando le risorse disponibili sulla base delle somme non erogate all'esito delle richieste di pagamento avanzate sulle altre due Sezioni del Fondo, vale a dire quella per il pagamento dei debiti degli enti locali e quella per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

I commi da *4-bis* a *4-quater* consentono al CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 dall'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

A tal fine, si autorizza l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del

Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge. n. 35 del 2013 (legge n. 64 del 2013) (comma 4-*bis*).

All'erogazione dell'anticipazione si provvede a seguito: a) della presentazione da parte del CREA di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il MEF; b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di rimborso delle somme anticipate comprensive degli interessi (il rimborso deve avvenire entro un periodo non superiore a trenta anni e il tasso di interesse deve essere pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione)

L'articolo introduce poi, ai commi da 5 a 9, ulteriori disposizioni per l'utilizzo da parte degli enti locali delle somme già disponibili, pari a 850 milioni di euro per assicurare il pagamento dei debiti medesimi, maturati fino alla data del 31 dicembre 2014 a valere, anche in tal caso, sulle risorse non utilizzate già stanziare per il pagamento dei debiti pregressi.

Il comma 10 attribuisce ai comuni per l'anno 2015 un contributo di complessivi 530 milioni di euro, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 10 luglio 2015, tenendo conto, tra l'altro, dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI; esso appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare contenute nella legge di stabilità 2015 relative, in particolare, alla introduzione di detrazioni sull'abitazione principale. I commi 11 e 12 individuano le risorse utili alla copertura finanziaria degli oneri recati dall'assegnazione del contributo.

I commi 11 e 12 recano le disposizioni di copertura finanziaria.

Il comma 13 dell'articolo 8 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014, prevista dall'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del D.L. n. 4/2015.

Il comma 13-*bis*, introdotto al Senato, proroga il termine per pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, scaduto il 16 giugno 2015, al 30 ottobre 2015 senza che siano dovute sanzioni e interessi.

I commi da 13-*ter* a 13-*quinquies* dell'articolo 8 dispongono in favore delle città metropolitane di Milano e Torino, in relazione a specifiche esigenze finanziarie delle stesse, un contributo per l'anno 2015 pari, rispettivamente, a 60 ed a 20 milioni di euro; prevedono altresì, per il medesimo anno, un contributo di 30 milioni alle province e città metropolitane per il sostegno degli alunni con handicap.

Il comma 13-*sexies* dispone che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

Il comma 13-*septies* prevede la possibilità di utilizzare le risorse originariamente destinate al finanziamento del contratto di servizio tra Sare-

mar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la regione Sardegna per la copertura dei costi netti connessi agli oneri di servizio pubblico marittimo derivanti da contratti affidati sulla base di una procedura di gara aperta.

I commi 13-*octies* e 13-*novies*, introdotti al Senato, attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche in ragione del minor gettito derivante alla Regione stessa dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, mediante utilizzo delle risorse destinate al pagamento dei debiti pregressi delle regioni non richieste tempestivamente dagli enti territoriali interessati. Gli oneri derivanti dalla norma, stimati in 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018 sono coperti mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolinea in proposito che il contributo costituisce diretto riconoscimento di importi spettanti alla Regione siciliana sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto speciale.

Il comma 13-*decies*, anch'esso introdotto al Senato, stabilisce che per il 2014 e il 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta sui redditi spettante alla Regione Siciliana sia effettuata mediante attribuzione diretta alla Regione. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia Entrate – fondi di bilancio».

Il comma 13-*undecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che per gli anni 2014 e 2015 resti fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana da parte del Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 13-*duodecies* attribuisce una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016, nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma «federalismo» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalle agevolazioni IRAP introdotte dalla legge di stabilità 2015.

L'articolo 8-*bis* ridetermina in diminuzione, per circa 60 milioni di euro, l'obiettivo del Patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta per il 2015, all'esito del recente accordo intervenuto nel luglio 2015 tra la regione medesima ed il Ministero dell'economia; provvede inoltre in ordine al subentro della regione medesima allo Stato – con l'assunzione dei relativi oneri – nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.) a far data dal 1° gennaio 2011. A tal fine viene corrisposto alla regione un contributo aggiuntivo per il 2015 di circa 120

milioni, anche a compensazione di minori entrate derivanti da modifiche di aliquote di gettiti ad essa spettanti.

L'articolo 9 reca modifiche ad alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2015 di interesse delle regioni, relative: alla determinazione degli equilibri del bilancio delle regioni, riducendo da 2.005 a 1.720 milioni di euro l'ammontare complessivo massimo del concorso di determinate poste di bilancio, indicate dal comma medesimo, alla determinazione dei saldi di equilibrio che in termini di competenza e di cassa, nell'anno 2015, le regioni a statuto ordinario sono tenute a conseguire, ai fini del rispetto delle nuove modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica (comma 1); all'utilizzo delle risorse stanziare per il patto verticale incentivato ai fini del contributo finanziario imposto alle regioni per l'anno 2015 dall'articolo 46, comma 6, del D.L. n. 66 del 2014, recependo, a tal fine, l'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2015 (comma 2); alla disciplina del patto verticale incentivato, in particolare, modificando il termine di conclusione della procedura e consentendo agli enti locali beneficiari di utilizzare gli spazi finanziari ceduti dalla regioni per sostenere pagamenti in conto capitale, oltre che per pagare i debiti commerciali di parte capitale (comma 3); all'estensione della disciplina del pareggio di bilancio, quale nuova modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica introdotta per le regioni a statuto ordinario dalla legge di stabilità 2015, anche alla Regione Sardegna a decorrere dal 2015 (comma 4); alle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni nell'arco di sette esercizi finanziari, in deroga alle disposizioni contabili vigenti (comma 5).

Il comma 7 proroga al 30 novembre 2015 il termine previsto per l'invio da parte dei comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di riqualificazione urbana volti alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e inserisce l'intesa della Conferenza unificata nel procedimento per l'adozione del D.P.C.M. con cui deve essere approvato il bando per la presentazione dei medesimi progetti.

Il comma 8 modifica la procedura di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, prevedendo l'intesa, in luogo della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate per oneri derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a violazioni imputabili ad amministrazioni regionali o locali.

Il comma 9 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).



I commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, sono volti a chiarire che, in caso di leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.

Il comma 10, aggiungendo il comma 1-*bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999, è diretto ad estendere l'applicabilità, della disciplina prevista al comma 1 del medesimo articolo, riguardante i rapporti fra SSN, e università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, anche alle università non statali che gestiscono policlinici per il tramite di enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse Università non statali e da queste controllati attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

Il comma 11 prevede che continuano ad applicarsi i finanziamenti statali in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini disposti dal nuovo comma 1-*bis*,

I commi 11-*bis* e 11-*ter*, reca disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA.

In particolare: si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati; se ne affida il controllo analogo (a quello esercitato sui propri servizi) a tutti i soggetti consorziati, congiuntamente.

Tali previsioni consentirebbero l'affidamento di servizi *in house* al CINECA.

Il comma 11-*quater* stabilisce, con previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 9-*bis*, chiarisce che, in attuazione della lettera E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015 e dell'Intesa del 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-*ter* a 9-*octies* del provvedimento in esame, finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. Pertanto, l'articolo 9-*bis* si configura come una sorta di premessa alle disposizioni immediatamente successive e può essere collegato all'articolo 9-*septies* che ridetermina, a decorrere dal 2015, una riduzione di 2.352 milioni di euro del livello del finanziamento del SSN.

L'articolo 9-*ter* reca misure finalizzate alla razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, di dispositivi medici e di farmaci.

L'articolo 9-*quater* demanda a un decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'individuazione delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriata (comma 1). Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito (comma 2). Per garantire il rispetto delle condizioni prescrittive da parte dei medici

prescrittori, la norma prevede che in caso di comportamenti prescrittivi non conformi, si applichino delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici (comma 5). La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione (comma 6).

Conseguentemente, le regioni e gli enti del SSN sono tenuti a ridefinire i tetti di spesa annui degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale, riducendo per il 2015 il valore dei contratti di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014 (comma 7).

Allo stesso tempo, regioni ed enti del SSN sono tenuti a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate. La norma demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera (comma 8).

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza, ovvero ad elevato rischio di inappropriata, effettuati nelle strutture private accreditate ed identificati a livello regionale, sono applicate penalizzazioni tariffarie (comma 9).

L'articolo 9-*quinquies* stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla rideterminazione delle strutture ospedaliere operata in attuazione dei processi di riorganizzazione discendenti dall'attuazione del Decreto 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera».

L'articolo 9-*sexies* detta misure per il potenziamento del monitoraggio delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle regioni e delle province autonome. Nello specifico, il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome mettano a disposizione di Consip e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto della normativa in materia di beni e servizi con particolare riferimento agli acquisti effettuati tramite le centrali di acquisto regionali. Il comma 2 dispone altresì un potenziamento delle verifiche prevedendo che siano effettuate trimestralmente.

L'articolo 9-*septies* registra la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato. La riduzione consegue al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (comma 1).

Per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni possono conseguire le economie necessarie anche adottando misure alternative a quelle disposte dagli artt. da 9-bis a 9-sexies, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario (comma 2).

Infine, i commi 3 e 4 rideterminano il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione siciliana e della regione Friuli Venezia-Giulia.

L'articolo 9-*octies* reca la norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse concorrano al conseguimento degli obiettivi di cui gli articoli da 9-bis a 9-septies del provvedimento in esame, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 9-*nonies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, autorizza il Ministero della salute, ad effettuare una spesa di 3.100.000,00 Euro per il 2015 e di 2.341.140,00 Euro a decorrere dal 2016 anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano in area mediterranea, nonché per la grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario 2015-2016.

Prevede, al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, l'incremento della spesa di euro 400.000 per l'anno 2015 e di euro 1.124.000 per l'anno 2016 e dispone sulla copertura finanziaria delle misure.

L'articolo 9-*decies* autorizza, per l'anno 2016, un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, in considerazione, in particolare, delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone che si verificherà in occasione di tale evento. Il contributo è finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed è subordinato alla presentazione da parte della Regione Lazio al Ministero di un programma di interventi da realizzare.

Per il perseguimento delle citate finalità, per gli anni 2015 e 2016 sono sospese per gli enti del Servizio sanitario della Regione le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato.

Viene consentito ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 Euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera.

In caso di mancato versamento del contributo i pellegrini corrispondono, per le sopracitate prestazioni, le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera.

Non sono tenuti al pagamento del contributo i pellegrini provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha accordi in materia sanitaria.

Le disposizioni dell'articolo 9-*undecies* intendono garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'Intesa di riparto del

Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziare per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso le regioni e gli altri enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità. A legislazione vigente, le anticipazioni di cassa in favore delle regioni incidono sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale. L'articolo 9-undecies introduce un regime di erogazione anticipata anche per: gli istituti zooprofilattici sperimentali; le quote destinate alla medicina penitenziaria; le quote destinate agli enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del SSN (comma 1) il finanziamento della formazione dei medici specialisti (comma 2).

La misura dell'erogazione è stabilita in un importo non superiore all'80 per cento dell'ultimo valore disponibile in sede di riparto assentito in Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 9-*duodecies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa a 630 unità la dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 –, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, ed individua le misure per la copertura degli oneri da ciò derivanti.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di carta di identità elettronica.

Si provvede ad estendere le competenze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche allo stato civile e alla tenuta delle liste di leva, prevedendo l'istituzione presso l'ANPR dell'archivio informatizzato dei registri di stato civile dei comuni e stabilendo che essa fornisca i dati per la tenuta delle liste di leva. Viene modificata anche la disciplina delle funzioni dei comuni in materia anagrafica, lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità ai comuni di utilizzare i dati anagrafici locali (comma 1). Per la realizzazione dei nuovi compiti, viene confermato il ruolo della SOGEI, già soggetto tecnico attuatore dell'anagrafe nazionale (comma 2).

I commi 3, 4 e 5 intervengono sulla disciplina della carta di identità elettronica CIE che non è più definito quale documento obbligatorio di identificazione. Inoltre, viene definitivamente superato il progetto di unificazione della CIE e della tessera sanitaria nel Documento digitale unificato (DDU) le cui norme regolatrici sono abrogate.

Le spese previste per l'implementazione di ANPR e CIE sono quantificate in 59,5 milioni per il 2015, 8 milioni per il 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dal 2020. Per le attività di gestione si prevedono oneri per ulteriori 2,7 milioni dal 2016 (comma 6).

Nell'ambito dell'articolo 11, i commi 1, da 2 a 7-*ter* e da 12 a 16 recano una serie di misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009.

Il comma 1 interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione

nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 al fine di disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere, a pena di nullità. Il comma 3 prevede l'adeguamento dei contratti già stipulati, inclusi i contratti preliminari, alla nuova disciplina prima della progettazione esecutiva.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova (colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, da attuarsi, per finalità di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dei commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni.

Relativamente ad alcune figure coinvolte nei lavori di ricostruzione, il comma 2 stabilisce che il direttore dei lavori non possa avere rapporti con le imprese affidatarie dei lavori, mentre il comma 4 prevede l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alle attività di riparazione o ricostruzione.

Una serie di disposizioni interviene sui termini di inizio e di fine dei lavori, nonché sull'avanzamento dei lavori medesimi, al fine di prevedere sanzioni e penali nel caso di ritardi (commi 5 e 5-*bis*).

Ulteriori disposizioni riguardano il subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori e disciplina le fattispecie di risoluzione dei contratti (commi 6 e 7).

Il comma 7-*bis* estende ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere il contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma.

Il comma 7-*ter*, prevede una autorizzazione da parte dei comuni in merito alla richiesta di eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo.

Il comma 8 stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti alle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il comma 9 prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, inclusi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, per i quali i lavori non possono

essere iniziati senza l'autorizzazione del soprintendente, nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni culturali, ovvero senza la preventiva autorizzazione paesaggistica nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni paesaggistici (comma 11).

Il comma 11-*bis* contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici attraverso disposizioni che riguardano la progettazione.

Il comma 11-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni di utilizzare fino al 31 marzo 2016 l'attuale modalità di riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE) e nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), che si basa sulle superfici lorde coperte degli alloggi. A partire dal 1° aprile 2016, invece, il riparto dei consumi rilevati per ogni edificio avverrà in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.

Il comma 11-*quater* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*ter*.

Il comma 12 prevede la destinazione di risorse a interventi previsti nel quadro di un programma di sviluppo a favore dei territori colpiti dal sisma del 2009.

I commi 13 e 14 sono volti ad estendere le competenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei 56 comuni del cratere, anche ai comuni fuori cratere e a prevedere, per la nomina dei titolari dei due Uffici speciali per la ricostruzione, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 14-*bis* prevede che l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati avvenga sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni.

Il comma 14-*ter* riconosce anche per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per il comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato

Il comma 15 assegna, infine, al comune dell'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015.

Il comma 16-*bis* dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di «produttore di rifiuti», «raccolta» e «deposito temporaneo» riportate, rispettivamente, nelle lettere *f)*, *o)* e *bb)* del comma 1 dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). La modifica della definizione di «produttore di rifiuti» adegua la normativa in materia di rifiuti a un'interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di «produttore di rifiuti», da ultimo ribadita nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015, sentenza che ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia dell'11 luglio 2013 con cui era stato rigettato il ricorso del PM del medesimo Tribunale contro il provvedimento che negava il sequestro preventivo di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri.

Il comma 16-*ter* introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Tali modifiche operano attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha attuato la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Il comma 16-*quater* dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti la disciplina – contenuta nell'articolo 33 del D.L. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia») – per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio. Le disposizioni intervengono sulla procedura di selezione del Commissario straordinario di Governo (lett. a), nonché provvedono all'individuazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. quale Soggetto attuatore e all'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al comprensorio di Bagnoli Coroglio (lett. b e c). Conseguentemente vengono modificate le disposizioni riguardanti la definizione del programma di rigenerazione urbana, anche con riguardo al coinvolgimento del comune di Napoli.

L'articolo 11-*bis* reca disposizioni in materia di attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Rileva che l'articolo 12, commi 1-4 e 7-8, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le microimprese con sede all'interno della Zona Franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il comma 5 indica le agevolazioni tributarie temporanee previste per la Zona Franca dei territori dell'Emilia colpiti dal sisma e beneficiari delle norme di vantaggio disposte complessivamente dall'articolo 12 in esame. Esse consistono nella parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'I-RAP, alle condizioni di legge, nonché dall'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali. Il comma 6 precisa che tali esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quello successivo.

Il comma 01 dell'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 13 intervengono sulla disciplina delle misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, i commi 1 e 2 consentono al Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di contributi a favore delle imprese.

Il comma 3 prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dal sisma del 2012, riduzione pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite complessivo di 20 milioni per il 2015.

Il comma 4 estende dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

Il comma 5 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio.

L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. Ai fini dell'istituzione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016.

L'articolo 13-*ter* reca una serie di misure riguardanti la città di Venezia. Il comma 1 prevede la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze alla composizione del Comitato per la salvaguardia di Venezia.

Il comma 2 riguarda la Fondazione La Biennale di Venezia e modifica il decreto legislativo n. 19 del 1998 (successivamente modificato, in particolare, dal decreto legislativo n. 1 del 2004) – con il quale è stata operata la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata –, in particolare intervenendo sulla riconferma del presidente e dei componenti degli organi, il rinnovo dell'incarico di direttore generale, la durata dell'incarico dei direttori di settore.

L'articolo 13-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia») finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3.

L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015. Tale incremento era stato previsto quale



clausola di salvaguardia, da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga in relazione alle disposizioni in materia di *reverse charge split payment* contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015.

L'articolo 15 reca disposizioni in merito al funzionamento dei servizi per l'impiego e alle funzioni amministrative connesse alle politiche attive per il lavoro.

Nell'ambito dell'articolo 16, il comma 1, prevede che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

Il comma 1-*bis* prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, lo stesso Direttore e le competenze ad esso attribuite confluiscono nella «Soprintendenza Pompei», nuova denominazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Inoltre, estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del medesimo Grande progetto Pompei, intervenendo anche sul limite di spesa autorizzato per tali finalità, che viene reso permanente.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 16, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa che disciplina il commercio nelle aree in cui esistono complessi monumentali interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, per introdurre l'intesa con la Regione, da parte degli uffici territoriali del Ministero, nell'adozione delle determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che non risultino più compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.

I commi 1-*quater* e 1-*quinqies* intendono garantire il funzionamento di archivi e altri luoghi della cultura che facevano capo alla competenza delle province fino all'intervento della legge n. 56 del 2014, che non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali.

In particolare, dispongono l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione di tali luoghi della cultura, che può prevedere il versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle province, l'eventuale trasferimento al Mibact dei relativi immobili, nonché la individuazione di altri istituti e luoghi della cultura da trasferire sempre al Mibact.

Entro la stessa data possono essere trasferiti al Mibact i funzionari archivisti, bibliotecari, storici dell'arte e archeologi in servizio a tempo indeterminato presso le province.

L'articolo 16, comma 1-*sexies*, reca alcune modifiche al codice di beni culturali finalizzate ad assicurare condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico.

Il comma unico dell'articolo 16-*bis* – articolo introdotto nel corso dell'esame al Senato e confluito nel c.d. maxiemendamento – novella l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità per il 2014. La norma è intesa a circoscrivere – alle sole associazioni e fondazioni specificamente dedicate a gestire i beni del patrimonio mondiale dell'umanità definiti in sede UNESCO e che ricadano nel territorio di più province – la facoltà di ricorrere alla deroga, precedentemente posta a favore di tutte le istituzioni culturali, riguardante il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione previsto dalla vigente normativa.

L'articolo 16-*ter* introduce una norma di autorizzazione all'assunzione straordinaria nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (a valere sulle facoltà assunzionali previste per il rispettivo anno successivo).

Per tali assunzioni – le quali decorrono non prima del 1° ottobre dell'anno di riferimento – è previsto si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011.

Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per il 2015 e il 2016.

Le modalità attuative sono demandate a provvedimenti dei ministeri di riferimento assicurando, in particolare, la precedenza ai concorsi più risalenti nel tempo e alle migliori posizioni nelle rispettive graduatorie.

Analoga autorizzazione all'assunzione straordinaria è prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 250 unità per l'anno 2015 (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno successivo). Per queste assunzioni (decorrenti da non prima il 1° ottobre 2015) è previsto si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli indetta nel 2007 e per metà alla graduatoria di concorso pubblico del 2008.

Le residue facoltà assunzionali per il 2016 e per il 2017, sono esercitabili per i corpi di Polizia solo dal 1° dicembre dell'anno di riferimento (ad eccezione degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi). Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la soglia è il 1° dicembre 2016.

Alla copertura degli oneri, calcolati in 16.655.427 euro per il 2015 e di 11.217.902 euro per il 2016, si fa fronte tramite corrispondente utilizzo delle somme disponibili del Fondo per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell'usura.

L'articolo 16-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013,

anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014

L'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministro può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare entro l'esercizio in cui è erogata l'anticipazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 18 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge. Esso è dunque in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile**

##### **Testo unificato C. 2607 Braga e abb.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatrice*, fa presente chela Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera sul testo della proposta di legge C. 2607 e abbinate, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile».

Osserva che il testo unificato in esame reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti al riordino delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e la relativa funzione, nei seguenti ambiti:

- a) definizione delle attività di protezione civile;
- b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, con possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;
- c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta ed alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, in base al principio di distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa; riconoscimento al Presidente del Consiglio dei Ministri della funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi

del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile;

e) partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile;

g) disciplina dello stato di emergenza;

h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile in relazione a misure connesse allo stato di emergenza;

i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;

l) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale;

m) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

n) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile;

o) modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

I decreti legislativi sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, possono essere adottate disposizioni integrative o correttive.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*)

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

**Revisione della Parte II della Costituzione**  
**S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione,**  
**dal Senato e modificato dalla Camera**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni Regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429-B, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», limitatamente alle modificazioni ad esso apportate dalla Camera dei deputati;

ricordato che la Commissione si è già espressa sul testo del disegno di legge in oggetto in occasione del suo esame in prima deliberazione presso il Senato della Repubblica e, indi, presso la Camera dei deputati;

richiamati i pareri espressi dalla Commissione, rispettivamente, in data 11 giugno 2014 e in data 11 dicembre 2014;

ribadito, come già osservato in tali occasioni, che la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le Regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

osservato in proposito che, al fine della piena realizzazione del valore costituzionale dell'unità della Repubblica nel rispetto delle autonomie (art. 5 Cost.), oltre che di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e Regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

considerato, in proposito, che il quinto comma dell'articolo 55, come modificato dalla Camera dei deputati, ha privato il Senato di competenze da esercitare in via esclusiva (tale disposizione, con l'uso dei verbi «concorre» e «partecipa» stabilisce infatti che tutte le funzioni assegnate a tale ramo del Parlamento vadano esercitate in concorso con la Ca-

mera dei deputati), spogliandolo inoltre del tutto – anche in concorso – di alcune funzioni di cui risultava titolare in via esclusiva;

osservato, in particolare, che la Camera dei deputati:

ha soppresso l'attribuzione espressa al Senato della funzione di controllo delle politiche pubbliche;

ha soppresso l'attribuzione in via esclusiva al Senato della funzione di raccordo tra «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica»;

ha soppresso l'attribuzione al Senato della valutazione di impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;

ritenuto che l'assenza, in capo al Senato della Repubblica, di competenze da esercitare in via esclusiva – neppure in relazione alle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica – determini un'attenuazione del ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, che potrebbe ridurne il ruolo di Camera di compensazione tra le esigenze dei territori dei quali è espressione;

sottolineata la particolare rilevanza della funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, in considerazione del fatto che la riforma della composizione e delle funzioni del Senato dovrà necessariamente comportare la revisione del sistema delle conferenze;

rilevato inoltre che a tali misure si somma la delimitazione del campo di applicazione della procedura di approvazione rafforzata delle leggi ai soli casi di esercizio, da parte dello Stato, di competenze legislative in forza della così detta clausola di supremazia e la riconduzione della disciplina di alcuni ambiti materiali di interesse delle Regioni e degli enti locali (come, ad esempio, le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile e le forme di coordinamento per la tutela dei beni culturali e paesaggistici) nell'ambito del procedimento legislativo ordinario, nel quale il Senato dispone della sola facoltà di proporre modificazioni al testo del progetto di legge, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva;

rilevato che la soppressione del riferimento costituzionale alle Province comporta l'esigenza di ridefinire i poteri e le funzioni delle Regioni e delle Città metropolitane e di individuare le dimensioni territoriali ottimali di Regioni e Città metropolitane;

ribadito inoltre, in relazione al nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione:

quanto alla modifica del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione operata dall'articolo 31 (che ha eliminato il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato) che oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale

sul nuovo Titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

che la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

che, peraltro, la completa sottrazione alle Regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa concorrente o residuale implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle Regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

che tale compressione avrebbe potuto essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle Regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale), peraltro, anche in questo caso, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale;

preso peraltro atto favorevolmente delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 117, secondo comma, lettera o), integrato – in sintonia con un rilievo espresso dalla Commissione per le questioni regionali – con l'espressa previsione di un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro e di istruzione e formazione professionale (queste ultime limitatamente all'individuazione di disposizioni generali e comuni), in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;

osservato, in relazione alle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati all'articolo 38, comma 9, (*Disposizioni consequenziali e di coordinamento*), che la modifica ivi proposta all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sembrerebbe prefigurare la possibilità che il Governo eserciti il potere sostitutivo anche sugli organi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

rilevato, peraltro, che l'articolo 39, comma 12, (*Disposizioni transitorie*), al secondo periodo stabilisce che, sino alla revisione degli Statuti, rimanga comunque ferma la disciplina recata dagli stessi e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

rilevata altresì l'opportunità che il disposto del comma 12 dell'articolo 39 sia integrato con una norma che, riproducendo la *ratio* della

clausola di maggior favore recata dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, precisi che, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, trovino comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni della riforma costituzionale in discussione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi Statuti e dal vigente Titolo V della Parte seconda della Costituzione, salvo quelle espressamente riferite alle sole Regioni a Statuto ordinario;

ritenuto infine che la disposizione contenuta all'articolo 39, comma 12, debba essere integrata con l'indicazione –fermo il principio dell'intesa – di un termine per l'adeguamento degli Statuti alle nuove disposizioni e con l'individuazione del percorso, possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali, che a tale adeguamento deve condurre ed assicurando tempi certi per le relative procedure di attuazione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerato lo stretto legame che le scelte sulla composizione e sui poteri attribuiti al Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, verifichi la Commissione di merito la possibilità di modificare l'articolo 1, capoverso ART. 55, quinto comma, della proposta di legge costituzionale all'oggetto al fine di: ripristinare l'attribuzione espressa al Senato della Repubblica della funzione di controllo delle politiche pubbliche, della funzione di raccordo tra «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» e della funzione di valutazione di impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, che il testo approvato in prima deliberazione da tale ramo del Parlamento gli assegnava;

b) al medesimo fine di rafforzare il ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, verifichi la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 10, capoverso ART. 70, quarto comma, della Costituzione, allo scopo di ricondurre nell'alveo del procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato la disciplina di ambiti materiali di interesse delle Regioni e degli enti locali che il testo licenziato da tale ramo del Parlamento vi ricomprendeva;

c) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente o residuale e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato;

d) verifichi la Commissione di merito la possibilità di modificare il comma 9 dell'articolo 38 al fine di ripristinare il testo approvato dal Se-



nato che, per mere finalità di coordinamento, si limitava ad espungere, dall'articolo 120 della Costituzione, il riferimento agli organi delle Province;

*e)* per quanto detto in premessa, si integri il disposto dell'articolo 39, comma 12, allo scopo di precisare che, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, trovino comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni della presente proposta di legge per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi Statuti e dal vigente Titolo V della Parte seconda della Costituzione, salvo quelle espressamente riferite alle sole Regioni a Statuto ordinario;

*f)* si provveda infine ad integrare la medesima disposizione di cui all'articolo 39, comma 12, con l'indicazione di un termine entro il quale – ferma restando la necessità dell'intesa – le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome devono adeguare i rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, definendo al contempo il percorso, possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali, che a tale adeguamento deve condurre ed assicurando tempi certi per le relative procedure di attuazione.

ALLEGATO 2

**DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali  
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3262 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», approvato dal Senato della Repubblica»;

richiamato il parere espresso dalla Commissione in data 8 luglio 2015, nel corso del suo esame in prima deliberazione presso il Senato della Repubblica;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili ad ambiti di competenza riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, in materia di «*sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie*» e di «*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*», nonché all'ambito di competenza concorrente «*coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*», a norma dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione;

valutata favorevolmente la disposizione dell'articolo 1-ter, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che, per l'esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario predispongono il bilancio per la sola annualità 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità, e che possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato, così recependo una condizione posta dalla Commissione nel parere espresso in data 8 luglio 2015, volta ad ovviare alle difficoltà finanziarie in cui versano i predetti enti territoriali;

preso atto favorevolmente che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 4-ter dell'articolo 4 che stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni, anche in tal caso recependo un rilievo della Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;

valutata positivamente la previsione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 5, che dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale ed attribuisce alle leggi regionali la definizione della riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali, in tal modo recependo una condizione posta dalla Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;

considerato che il contributo previsto dall'articolo 8, comma 13-*octies*, costituisce diretto riconoscimento di importi spettanti alla Regione siciliana sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto speciale ed auspicando una celere definizione del contenzioso finanziario tra la Regione e lo Stato;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 16, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, introdotte dal Senato, che prevedono la definizione di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province e che risultano anch'esse in linea con un rilievo formulato dalla Commissione nel parere dell'8 luglio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (Testo unificato C. 2607 Braga e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge Braga C. 2607 e abb., recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alla materia «protezione civile», ascritta dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede l'organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;

preso atto che il testo unificato prevede il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di approvazione dei decreti delegati nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 30 luglio 2015

*Presidenza del Presidente*

Roberto FICO

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta)*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i lavori riprendano in seduta pubblica e informa dei contenuti di una lettera ricevuta dal presidente del Parlamento europeo Martin Schulz.

**Seguito esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la proposta di relazione in titolo è stata riformulata dal relatore Fava.

Claudio FAVA, *relatore*, illustra brevemente la proposta di relazione in titolo, come riformulata sulla base delle osservazioni emerse nel corso della seduta del 1° luglio e delle ultime audizioni svolte.

Intervengono per formulare osservazioni e proposte di riformulazione del testo in esame i senatori Franco MIRABELLI (*PD*) e Salvatore TORRISI (*AP*).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e la votazione della proposta di relazione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale**

**Audizione della direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Daniela Becchini (Svolgimento e conclusione)**

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente la direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dottoressa Daniela Becchini, accompagnata dalla dottoressa Angela Cinieri, dirigente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Svolge una relazione Daniela BECCHINI, *direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.



Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e Roberto MORASSUT (*PD*) e il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*).

Risponde ai quesiti posti Daniela BECCHINI, *direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare la direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 30 luglio 2015

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### **Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Stefano Laporta**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dottor Stefano Laporta, accompagnato dall'ingegner Lamberto Matteocci, responsabile del servizio controllo attività nucleare, dall'ingegner Mario Dionisi, responsabile del settore rifiuti radioattivi, e dal dottor Raimondo Policicchio, responsabile del dipartimento difesa del suolo.

Stefano LAPORTA, *direttore generale dell'ISPRA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo Arrigoni (*LN-Aut*) e Paola NUGNES (*M5S*), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (*M5S*) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Stefano LAPORTA, *direttore generale dell'ISPRA*, Lamberto MATTEOCCHI, *responsabile servizio controllo attività nucleare dell'ISPRA*, Raimondo POLICICCHIO, *responsabile del dipartimento difesa del suolo dell'ISPRA*, Mario DIONISI, *responsabile settore rifiuti radioattivi dell'ISPRA*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 30 luglio 2015

**Plenaria**

**137<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

**Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro PANSA, accompagnato dal dottor Roberto Di Legami, direttore reggente del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, i quali svolgono una relazione e rispondono successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 12,10.*